

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 5 febbraio 2005

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

## R E G I O N I

### AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti 2005 è terminata il 31 gennaio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non hanno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto nelle prossime settimane.

#### S O M M A R I O

##### REGIONE PIEMONTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2004, n. 13/R.

Regolamento regionale relativo alle procedure per l'approvazione dei progetti per la realizzazione di nuovi impianti a fune e per l'ammodernamento di impianti esistenti da parte delle comunità montane (art. 96, comma 1, lettera o) della legge regionale n. 44/2000). Abrogazione del regolamento regionale 19 maggio 2003, n. 7/R ..... Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 dicembre 2004, n. 14/R.

Regolamento regionale recante: «Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (legge regionale 18 maggio 2004, n. 12)» Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 dicembre 2004, n. 15/R.

Regolamento regionale recante: «Disciplina dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica (legge regionale 5 agosto 2002, n. 20) e modifiche al regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R (Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica)» ..... Pag. 10

##### REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 25 ottobre 2004, n. 18.

Norme regionali sulle discipline bionaturali per il benessere. Pag. 13

LEGGE REGIONALE 4 novembre 2004, n. 19.

Norme per l'edilizia scolastica ..... Pag. 15

##### REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 28 ottobre 2004, n. 26.

Norme in materia di valutazione di insindacabilità dei consiglieri regionali, ai sensi dell'art. 122, quarto comma, della Costituzione ..... Pag. 16

LEGGE REGIONALE 28 ottobre 2004, n. 27.

Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell'economia forestale ..... Pag. 16

LEGGE REGIONALE 28 ottobre 2004, n. 28.

Politiche regionali per il coordinamento e l'amministrazione dei tempi delle città ..... Pag. 24

LEGGE REGIONALE 28 ottobre 2004, n. 29.

Modifica della legge regionale 3 aprile 2000, n. 22 «Attuazione dell'art. 15 (vendite straordinarie) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4 della legge 15 marzo 1997, n. 11"» ..... Pag. 26

**REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE****(Provincia di Trento)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
14 settembre 2004, n. 14-24/Leg.

Modificazioni del decreto del presidente della giunta provinciale 19 giugno 2003, n. 11-132/Leg. {Regolamento concernente i centri autorizzati di assistenza agricola (legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1)} ..... Pag. 27

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
15 novembre 2004, n. 15-25/Leg.

Modifiche del decreto del Presidente della Giunta provinciale 1° ottobre 2002 n. 26-116/Leg. (regolamento di esecuzione del capo I della legge provinciale 23 novembre 1998, n. 17 - interventi per lo sviluppo delle zone montane e s.m.).  
Pag. 28

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
24 novembre 2004, n. 16-26/Leg.

Regolamento sulla liquidazione informatica e sul mandato informatico ai sensi dell'art. 41-ter della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della provincia autonoma di Trento) Pag. 29

**REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
26 maggio 2004, n. 0171/Pres.

Regolamento recante «Modifica al regolamento di attuazione dell'art. 5 della legge regionale n. 11/1999 istitutiva del sistema informativo regionale sugli appalti di lavori pubblici». Approvazione ..... Pag. 29

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
26 maggio 2004, n. 0172/Pres.

Regolamento per la concessione di contributi per le spese di trasporto scolastico e acquisto libri di testo a favore delle famiglie con studenti iscritti alla scuola secondaria superiore previsti dall'art. 16, commi 47 e 48 della legge regionale n. 3/1998. Approvazione ..... Pag. 30

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
7 giugno 2004, n. 0179/Pres.

Regolamento di modifica al «Regolamento di cui all'art. 31 della legge regionale n. 30/1987, come sostituito dall'art. 5, comma 94 della legge regionale n. 4/2001, concernente i criteri per la concessione di contributi a favore di enti territoriali, loro consorzi ed aziende speciali per la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, anche di carattere sperimentale, nonché di altre iniziative di rilievo regionale». Approvazione ..... Pag. 32

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
7 giugno 2004, n. 0180/Pres.

Regolamento per la concessione alle sedi provinciali degli Istituti di patronato e di assistenza sociale dei contributi previsti dall'art. 3, comma 1 della legge regionale n. 12/1988 (contributi agli Istituti di patronato e di assistenza sociale). Approvazione ..... Pag. 33

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
9 giugno 2004, n. 0181/Pres.

Regolamento per la concessione di contributi diretti al consolidamento delle strutture associative e alla qualificazione dell'attività delle organizzazioni di volontariato ai sensi dell'art. 8-bis della legge regionale n. 12/1995. Approvazione.  
Pag. 34

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
14 giugno 2004, n. 0188/Pres.

Legge regionale n. 1/2004, art. 4, comma 24 - Regolamento sulle spese da eseguire tramite funzionario delegato per lo svolgimento dei compiti di polizia idraulica, servizio di piena e pronto intervento. Approvazione. .... Pag. 37

**REGIONE VENETO**

LEGGE REGIONALE 26 novembre 2004, n. 23.

Modificazioni di leggi regionali in materia di potestà regolamentare ..... Pag. 39

LEGGE REGIONALE 26 novembre 2004, n. 24.

Modifica alla legge regionale 30 ottobre 1988, n. 25 «Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale» e successive modificazioni. .... Pag. 41

LEGGE REGIONALE 26 novembre 2004, n. 25.

Nuove norme regionali in materia d'assistenza sanitaria in favore dei mutilati ed invalidi di guerra, per cause di guerra e per servizio, spettanti ai sensi dell'art. 57, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ..... Pag. 41

**REGIONE UMBRIA**

LEGGE REGIONALE 16 novembre 2004, n. 22.

Norme sull'associazionismo di promozione sociale Pag. 44

LEGGE REGIONALE 19 novembre 2004, n. 23.

Art. 45 e art. 82 - comma 6 - della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13 - Assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2004 e reiscrizione di somme stanziata a fronte di entrate a destinazione vincolata non utilizzate entro l'esercizio 2003 - Modificazioni ed integrazioni delle leggi regionali 13 aprile 2004, n. 3 e 13 aprile 2004, n. 4.  
Pag. 46

LEGGE REGIONALE 22 novembre 2004, n. 24.

Assegno di cura per l'assistenza a domicilio di anziani gravemente non autosufficienti ..... Pag. 46

REGOLAMENTO REGIONALE 27 ottobre 2004, n. 2.

Ulteriore modificazione ed integrazione della legge regionale 3 aprile 1995, n. 19 - Norme per la gestione degli ambiti territoriali di caccia ..... Pag. 47

**REGIONE ABRUZZO**

LEGGE REGIONALE 12 ottobre 2004, n. 33.

Modifica dell'art. 17, commi 1 e 2, della legge regionale 26 aprile 2004, n. 15 - Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2004). Pag. 47

LEGGE REGIONALE 12 ottobre 2004, n. 34.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 26 aprile 2004, n. 15 (Legge Finanziaria regionale 2004) e alla legge regionale 26 aprile 2004, n. 16 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 - Bilancio pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo) . . . . . Pag. 48

LEGGE REGIONALE 12 ottobre 2004, n. 35.

Sanatoria contributiva ai fini previdenziali del personale immesso nei ruoli regionali ai sensi della legge regionale 25 novembre 1976, n. 64. . . . . Pag. 49

**REGIONE MOLISE**

LEGGE REGIONALE 18 ottobre 2004, n. 21.

Ulteriori modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 13/2004, ad oggetto: «Riclassificazione sismica del territorio regionale e nuova normativa sismica» . . . . . Pag. 49

LEGGE REGIONALE 18 ottobre 2004, n. 22.

Disposizioni temporanee per la semplificazione del procedimento di approvazione delle varianti al piano regolatore generale del comune di San Giuliano di Puglia e dei relativi piani di attuazione. . . . . Pag. 50

LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2004, n. 23.

Realizzazione e gestione delle aree naturali protette Pag. 51

LEGGE REGIONALE 22 ottobre 2004, n. 24.

Norme per la trasparenza dell'attività politica ed amministrativa del consiglio regionale del Molise . . . . . Pag. 57

**REGIONE CALABRIA**

LEGGE REGIONALE 13 ottobre 2004, n. 22.

Istituzione dei distretti rurali e agroalimentari di qualità in Calabria. . . . . Pag. 58

LEGGE REGIONALE 13 ottobre 2004, n. 23.

Norme per la salvaguardia del cedro di Calabria e per l'istituzione del Consorzio per la tutela del cedro. . . . . Pag. 58

LEGGE REGIONALE 13 ottobre 2004, n. 24.

Modifica ed integrazione alla legge regionale 11 agosto 2004, n. 18 . . . . . Pag. 61

**REGIONE SARDEGNA**

LEGGE REGIONALE 25 novembre 2004, n. 8.

Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio regionale. . . . . Pag. 61

## REGIONE PIEMONTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2004, n. 13/R.

**Regolamento regionale relativo alle procedure per l'approvazione dei progetti per la realizzazione di nuovi impianti a fune e per l'ammodernamento di impianti esistenti da parte delle comunità montane (art. 96, comma 1, lettera o) della legge regionale n. 44/2000). Abrogazione del regolamento regionale 19 maggio 2003, n. 7/R.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 48 del 2 dicembre 2004)

### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Vista la legge regionale 14 dicembre 1989, n. 74;

Visto l'art. 96 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 59 - 14215 del 29 novembre 2004;

E M A N A

il seguente regolamento:

#### Art. 1.

##### *Data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni trasferite*

1. A norma dell'art. 96, comma 2, della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (di attuazione del decreto legislativo n. 112/1998) a decorrere dal 19 maggio 2003, le comunità montane esercitano le funzioni amministrative previste dalla legge regionale 14 dicembre 1989, n. 74 (Disciplina degli impianti funiviari in servizio pubblico per il trasporto di persone relative all'approvazione di progetti per la realizzazione di nuovi impianti a fune e per l'ammodernamento di impianti esistenti sul proprio territorio).

#### Art. 2.

##### *Organizzazione delle funzioni trasferite*

1. Le funzioni amministrative di cui all'art. 1 possono essere esercitate da ciascuna comunità montana direttamente o con le modalità previste dall'art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

#### Art. 3.

##### *Domanda di concessione*

1. La domanda di concessione per la costruzione e l'esercizio di un impianto funiviario in servizio pubblico per il trasporto di persone di cui all'art. 3 della legge regionale n. 74/1989, relativa ad un impianto che insista sul territorio di una comunità montana, deve essere presentata da parte dell'interessato all'ente concedente corredata della documentazione di cui all'allegato A.

2. La domanda di cui al comma 1 deve essere presentata unitamente alla documentazione prevista dalla normativa vigente per il rilascio degli atti di assenso e delle dichiarazioni eventualmente necessarie.

#### Art. 4.

##### *Rilascio della concessione*

1. Nell'ipotesi in cui l'impianto per il quale è richiesta la concessione insista sul territorio di una comunità montana, l'ente concedente, individuato sulla base dell'art. 3 della legge regionale n. 74/1989, trasmette la domanda e, la relativa documentazione alla comunità montana sul cui territorio insiste l'impianto o la maggior parte di esso.

2. La domanda deve essere corredata delle deliberazioni dei consigli comunali interessati, formulate verificando altresì la compatibilità degli interventi rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici, a norma dell'art. 5 della legge regionale n. 74/1989.

3. Acquisito il provvedimento di approvazione, l'ente concedente rilascia la concessione per la costruzione e l'esercizio dell'impianto funiviario.

#### Art. 5.

##### *Approvazione del progetto*

1. Al fine di conseguire gli atti di assenso e le dichiarazioni eventualmente necessarie, il responsabile del procedimento nominato dalla comunità montana procedente o individuato a norma dell'art. 2, convoca di norma una conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), come da ultimo modificati dalla legge 24 novembre 2000, n. 340.

2. A norma dell'art. 8, comma 6 della legge regionale n. 74/1989, le procedure per l'approvazione di progetto di nuova costruzione si applicano altresì nel caso di rifacimento, modifica o potenziamento di un impianto funiviario. Le medesime procedure si applicano qualora il progetto riguardi la revisione di un impianto esistente che comporti modifica allo stato dei luoghi, l'ammodernamento delle strutture, ovvero il loro adeguamento ai parametri richiesti dalla normativa vigente.

3. Qualora il progetto abbia ad oggetto una revisione generale dell'impianto con modifiche sostanziali o di adeguamento alle norme tecniche di impianto funiviario, che non comportino modifica allo stato dei luoghi, l'approvazione dello stesso da parte della comunità montana è subordinata al solo nulla osta tecnico di cui all'art. 8, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 74/1989.

#### Art. 6.

##### *Composizione della conferenza di servizi*

1. La conferenza di servizi di cui all'art. 5 è composta da:

- a) un rappresentante dell'amministrazione regionale competente in materia di tutela forestale;
- b) un rappresentante dell'amministrazione regionale;
- c) un rappresentante dell'amministrazione regionale competente in materia di turismo;
- d) un rappresentante dell'amministrazione regionale competente in materia di tutela e recupero ambientale;
- e) un rappresentante della struttura dell'ARPA competente in materia di assetto idrogeologico e problemi nivologici;
- f) un rappresentante della struttura del Corpo forestale dello Stato competente per territorio;
- g) un rappresentante dell'amministrazione dell'ufficio speciale trasporti ad impianti fissi (USTIF).

2. Per gli interventi soggetti ad autorizzazione ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), nella conferenza di servizi di cui al comma 1 deve essere convocato un rappresentante della Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio, ai fini dell'espletamento dei poteri di controllo previsti dall'art. 159, comma 3 del decreto legislativo n. 42/2004.

3. La composizione della conferenza di servizi è integrata su iniziativa dell'amministrazione precedente, di volta in volta, dai soggetti competenti ad esprimersi sulle altre materie di cui all'art. 9, commi 1 e 4 della legge regionale n. 74/1989, ove necessario, nonché da quelli chiamati ad emanare le autorizzazioni, i nulla osta, i pareri e le dichiarazioni richieste ai sensi dell'art. 5, comma 3 della legge regionale n. 74/1989.

#### Art. 7.

##### *Convocazione della conferenza di servizi*

1. Il responsabile del procedimento di cui all'art. 5, comma 1 cura, la trasmissione del progetto entro quindici giorni dal ricevimento ai componenti la conferenza di servizi e agli altri soggetti eventualmente interessati. Il progetto, accompagnato dalla relativa documentazione, deve essere trasmesso a ciascun soggetto convocato almeno trenta giorni prima della data di convocazione della conferenza.

2. La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi deve pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via telematica, almeno dieci giorni prima della relativa data. Entro i successivi cinque giorni, i soggetti convocati possono richiedere, qualora impossibilitati a partecipare, l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale caso, l'amministrazione precedente riconcorda una nuova data, comunque entro i dieci giorni successivi alla prima.

Art. 8.

*Funzionamento della conferenza di servizi*

1. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti.

2. Nella prima riunione della conferenza di servizi i partecipanti determinano il termine per l'adozione della determinazione conclusiva. I lavori della conferenza non possono superare i novanta giorni, fatto salvo quanto previsto al comma 3.

3. Nei casi in cui sia richiesta l'applicazione delle procedure previste dagli articoli 10 o 12 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione), la conferenza di servizi viene convocata dopo la loro conclusione.

4. Nell'ipotesi di opere particolarmente innovative sotto il profilo tecnico e nei casi previsti dalla normativa vigente, la conferenza di servizi si esprime preventivamente sul progetto preliminare, al fine di verificare, a norma dell'art. 14-bis della legge n. 241/1990, quali siano le condizioni per ottenere, alla presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di assenso.

5. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o ai progettisti, chiarimenti o ulteriore documentazione da fornire entro trenta giorni. Decorso inutilmente tale termine, si procede comunque all'esame del progetto.

6. Nel caso di cui al comma 5, i termini per la chiusura dei lavori della conferenza si intendono sospesi.

7. Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni, connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare, ove possibile, le specifiche indicazioni delle eventuali prescrizioni cui uniformarsi ai fini dell'assenso.

8. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione che, regolarmente convocata, risulti assente, ovvero che vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimersi definitivamente la volontà, ovvero non abbia espresso definitivamente la volontà, ovvero abbia espresso un dissenso privo dei requisiti di cui al comma 7.

Art. 9.

*Conclusione della conferenza di servizi*

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 14-*quater*, comma 3 della legge n. 241/1990, all'esito dei lavori della conferenza e in ogni caso decorso il termine di cui all'art. 8, comma 2, l'amministrazione precedente adotta l'atto motivato di conclusione del procedimento. Tale atto viene trasmesso a tutti i soggetti convocati in conferenza.

2. La determinazione conclusiva della conferenza sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ai sensi dell'art. 6, comma 3, ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

3. Una volta acquisita la determinazione della conferenza di servizi, il responsabile del procedimento o il soggetto individuato a norma dell'art. 1-bis assume il provvedimento conforme alla stessa e cura la trasmissione degli atti e della relativa documentazione all'ente concedente, ai fini del rilascio della concessione.

Art. 10.

*Disposizioni finali*

1. Il procedimento definito nel presente regolamento si applica se non diversamente stabilito da normative speciali in materia. Sono fatte salve, in particolare, le procedure previste dagli articoli 1 e 9 della legge 9 ottobre 2000, n. 285 (Interventi per i giochi olimpici invernali «Torino 2006»).

2. La data di decorrenza per l'esercizio delle funzioni relative agli impianti costruiti con le procedure previste dall'art. 21 della legge 1º agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti) è stabilita con successiva deliberazione della giunta regionale.

3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle domande di concessione ricevute dall'ente concedente successivamente al 19 maggio 2003. Per le domande di concessione presentate prima della suddetta data restano ferme le competenze già previste dalla legge regionale n. 74/1989 e dall'art. 96, comma 1, lettera o) della legge regionale n. 44/2000.

Art. 11.

*Abrogazione*

1. Il regolamento regionale 19 maggio 2003, n. 7/R, è abrogato. Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 29 novembre 2004

GHIGO

(*Omissis*).

04R0801

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 dicembre 2004, n. 14/R.

**Regolamento regionale recante: «Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (legge regionale 18 maggio 2004, n. 12)».**

(*Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 49 del 9 dicembre 2004*)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vista la legge 26 aprile 2000, n. 44;

Visto l'art. 13 della legge regionale 5 agosto 2002, n. 20 (legge finanziaria per l'anno 2002);

Visto l'art. 1 della legge regionale 18 maggio 2004, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004);

Vista la deliberazione della giunta regionale n. del 6 dicembre 2004;

E M A N A:

il seguente regolamento:

Art. 1.

*Ambito di applicazione e definizioni*

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 13, comma 1, lettere b) e c) della legge regionale 5 agosto 2002, n. 20 (legge finanziaria per l'anno 2002) e dell'art. 1 della legge regionale 18 maggio 2004, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004), disciplina le modalità per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di porzioni di aree appartenenti al demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile, con o senza realizzazione di opere. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le concessioni per l'utilizzo di aree del demanio idrico della navigazione interna come definito dall'art. 2 del regolamento emanato con decreto del presidente della giunta regionale 5 agosto 2004, n. 6/R.

2. Ai fini del presente regolamento si intende:

a) per «demanio idrico fluviale e lacuale» le superfici demaniali degli alvei, delle sponde e delle rive dei corsi d'acqua e dei laghi non navigabili soggette ad essere sommerse dalle piene ordinarie e le loro pertinenze;

b) per «servitù» l'occupazione, anche in subalveo o in proiezione, di un'area demaniale con manufatti e attraversamenti;

c) per «uso di pertinenze» l'utilizzo di aree o altri beni pertinenti al demanio idrico per finalità agricole, produttive, sportive, ricreative o altri usi comunque compatibili con la natura demaniale delle aree e dei beni;

d) per «concessione breve» il provvedimento che consente l'utilizzo o l'occupazione delle aree del demanio idrico per periodi inferiori o pari all'anno;

e) per «Settore decentrato competente» il Settore decentrato opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico della Regione Piemonte territorialmente competente all'istruttoria e al rilascio dei provvedimenti di concessione sulle aree demaniali del reticolo idrografico di interesse regionale e, fino all'adozione del provvedimento di gerarchizzazione di cui all'art. 60 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (di attuazione del decreto legislativo n. 112/1998), sulle aree demaniali dell'intero reticolo idrografico regionale;

f) per «autorità idraulica competente» l'Agenzia interregionale per il Po (AIPO) o i Settori decentrati rispettivamente competenti all'effettuazione delle valutazioni tecnico-idrauliche ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) in relazione ai corsi d'acqua interessati dalla concessione.

g) per «tabella canoni» la tabella A allegata alla legge regionale n. 12/2004 come modificata ed integrata dal prospetto integrativo allegato al presente regolamento.

#### Art. 2.

##### *Procedimento e trattamento dei dati personali*

1. Il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio delle concessioni di cui al presente regolamento è avviato su istanza di parte e ad esso sono applicabili tutte le disposizioni in materia di procedimento amministrativo di cui alla legge regionale 25 luglio 1994, n. 27 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

2. Il responsabile del procedimento di concessione è il dirigente responsabile del Settore decentrato competente, che adotta gli atti relativi e sottoscrive i disciplinari di concessione per la Regione Piemonte.

3. Il procedimento per il rilascio delle concessioni si conclude:

a) entro centottanta giorni dal ricevimento della domanda nel caso di uso di pertinenze idrauliche;

b) entro centoventi giorni dal ricevimento della domanda nel caso di servitù quando debbano essere realizzate opere o manufatti;

c) entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda quando si tratta di concessioni brevi.

4. Il trattamento dei dati personali forniti dai soggetti richiedenti le concessioni è finalizzato unicamente all'espletamento dei procedimenti previsti dal presente regolamento ed avverrà a cura dei funzionari dei Settori decentrati competenti conformemente a quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali).

#### Art. 3.

##### *Presentazione della domanda e documentazione tecnica*

1. La concessione per l'uso o l'occupazione di aree o beni del demanio di cui al presente regolamento può essere richiesta da persone fisiche o da persone giuridiche, pubbliche o private, al competente Settore decentrato. A tal fine i soggetti interessati presentano al competente Settore decentrato una domanda nella quale sono indicate le generalità del richiedente, i dati identificativi dell'area o del bene richiesto in concessione, le finalità dell'utilizzo e la durata per la quale si richiede la concessione. Qualora la domanda di concessione sia presentata da più soggetti, i richiedenti individuano un unico referente per i rapporti con la Regione.

2. Alla domanda di concessione per servitù sono allegati:

a) relazione, tecnica illustrativa che indichi le modalità esecutive delle opere e degli interventi previsti dal progetto, nonché le opere anche di tipo provvisoria eventualmente previste;

b) relazione idraulica;

c) cartografia in scala 1:25.000 con indicata la zona inerente l'intervento;

d) stralcio della carta tecnica regionale (CTR) in scala 1:10.000 con indicazione della localizzazione dell'intervento e comprendente un'area estesa almeno 500 metri attorno;

e) stralcio della mappa catastale, con indicazione dei mappali interessati dai lavori e delle opere da eseguire nonché dei confini demaniali;

f) indicazione delle superfici demaniali da occupare, anche in proiezione;

g) progetto definitivo (planimetrie quotate, piante e sezioni) rappresentante la situazione attuale, quella di progetto e relativo raffronto, redatto in scala adeguata;

h) documentazione fotografica (panoramica e particolare) della zona interessata agli interventi; con allegata planimetria indicante punti e direzione di ripresa fotografica.

3. Alla domanda di concessione di pertinenze idrauliche e alla domanda di concessione breve sono allegati:

a) cartografia in scala 1:25.000 con indicata la zona inerente l'utilizzo;

b) stralcio della carta tecnica regionale (CTR) in scala 1:10.000 con indicazione della zona inerente l'utilizzo e comprendente un'area estesa almeno 500 metri attorno;

c) stralcio della mappa catastale, con indicazione dei mappali interessati dall'utilizzo nonché i confini demaniali;

d) indicazione delle superfici demaniali da occupare;

e) documentazione fotografica (panoramica e particolare) della zona interessata all'utilizzo.

4. La documentazione tecnica è firmata da tecnici abilitati. Il responsabile del procedimento può, in relazione al tipo di intervento, chiedere ulteriore documentazione ovvero può soprassedere alla richiesta di documentazioni non ritenute necessarie.

#### Art. 4.

##### *Domande di concessione soggette a valutazione di impatto ambientale*

1. Le domande con allegati progetti tecnici per interventi soggetti alla procedura di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), sono istruite ai sensi del presente regolamento solo a seguito della presentazione della positiva pronuncia di compatibilità ambientale da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali.

2. Le domande con allegati progetti tecnici per interventi soggetti alla procedura di verifica di cui alla legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione) vengono istruite a seguito di esclusione dall'ulteriore procedura di valutazione di impatto ambientale.

3. I progetti per interventi soggetti a procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) ai sensi della legge regionale n. 40/1998 sono sottoposti all'istruttoria integrata della fase di valutazione e coordinamento di procedure ivi disciplinata. I Settori decentrati competenti procedono all'istruttoria per il rilascio della concessione solo a seguito del rilascio del provvedimento recante il giudizio di compatibilità ambientale positivo presentato dal richiedente.

#### Art. 5.

##### *Approvazione progetti in sede di conferenza di servizi*

1. Gli interventi che comportano accesso in alveo, occupazione temporanea o permanente di sedime demaniale, approvati in sede di conferenza di servizi, sono segnalati dal responsabile del procedimento di approvazione ai Settori decentrati competenti per gli adempimenti relativi al rilascio della concessione.

## Art. 6.

*Esame preliminare*

1. Le domande di concessione sono esaminate in via preliminare dal Settore decentrato competente al fine di verificarne la procedibilità e l'ammissibilità.

2. Qualora il settore decentrato competente riscontri la mancanza di uno o più dei documenti di cui all'art. 3, comma 2, oppure questi siano carenti o debbano essere integrati o regolarizzati, il settore decentrato assegna al richiedente un termine, non inferiore a dieci giorni e non superiore a trenta, per l'integrazione o la regolarizzazione degli atti.

3. Nel caso il Settore decentrato competente verifichi l'inammissibilità della domanda ovvero decorso il termine di cui al comma 2 senza esito, il procedimento si conclude con il rigetto.

## Art. 7.

*Spese di istruttoria*

1. A seguito della conclusione dell'esame preliminare con esito positivo, il Settore competente invita il richiedente al versamento alla Regione Piemonte della somma dovuta per spese di pubblicazione, istruttoria e sopralluogo, secondo quanto determinato nella tabella canonica.

2. Nel caso di richiesta di concessione per pertinenze idrauliche, le spese di istruttoria sono richieste al termine del periodo di pubblicazione in mancanza di domande concorrenti oppure sono richieste all'aggiudicatano della concessione individuato a seguito delle procedure di evidenza pubblica.

3. Le province, i comuni, le comunità montane, le loro forme associative e gli enti strumentali della Regione sono esonerati dal versamento delle spese di istruttoria.

## Art. 8.

*Pubblicazioni*

1. Il responsabile del procedimento dà notizia della presentazione della domanda di concessione per servitù e dell'avvio del procedimento mediante la pubblicazione di un apposito avviso all'albo pretorio del comune o dei comuni ove devono essere realizzate le opere per quindici giorni consecutivi, per la presentazione di eventuali opposizioni e osservazioni.

2. Nel caso di domande di concessione per l'uso di pertinenze idrauliche l'avviso è pubblicato all'albo pretorio del comune ove è situata l'area chiesta in concessione per quindici giorni consecutivi e nel *Bollettino ufficiale* della Regione Piemonte, per la presentazione, entro trenta giorni dalla pubblicazione, di osservazioni e di eventuali domande concorrenti.

3. Per le concessioni brevi il responsabile del procedimento può, con motivazione espressa nel provvedimento di concessione, omettere la pubblicazione dell'avviso.

4. Nel caso di concessioni richieste dagli enti locali per la realizzazione di opere di pubblica utilità non si fa luogo alla pubblicazione per la presentazione di domande concorrenti.

## Art. 9.

*Domande concorrenti*

1. Se a seguito della pubblicazione degli avvisi relativi alle domande di concessione per l'uso di pertinenze idrauliche sono presentate domande concorrenti per l'utilizzo della stessa area per analoghe finalità, il Settore decentrato, fermi restando i diritti di prelazione previsti per legge e indicati dall'interessato alla prelazione, procede all'aggiudicazione della concessione mediante procedure di evidenza pubblica, ponendo a base di gara il valore del canone come determinato secondo la tabella canonica. Se le domande concorrenti hanno diverse finalità, il settore decentrato rilascerà la concessione a quella che meglio garantisce la soddisfazione dell'interesse pubblico.

## Art. 10.

*C a u z i o n e*

1. A garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione, il richiedente è tenuto alla prestazione, a favore della Regione Piemonte, di una cauzione infruttifera di norma pari a due annualità.

2. In relazione alla durata della concessione o per particolari utilizzi l'importo della cauzione può essere ridotto ad un'annualità oppure può essere aumentato fino a cinque.

3. Salvo quanto di seguito disposto, per le concessioni brevi la cauzione è pari ad un'annualità del canone minimo. Per le concessioni brevi inferiori a quindici giorni, per le concessioni al taglio di piante e per gli interventi di manutenzione non è dovuto il versamento della cauzione.

4. Le province, i comuni, le comunità montane, le loro forme associative e gli enti strumentali della Regione sono esonerate dal versamento della cauzione.

5. Alla scadenza della concessione la cauzione viene restituita su richiesta del concessionario, dopo aver accertato l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 17, comma 1.

6. In caso di rinnovo della concessione, il settore decentrato competente richiede un'integrazione della cauzione al fine di adeguarla al canone come rideterminato.

7. La cauzione può essere costituita anche attraverso fidejussione bancaria o assicurativa.

## Art. 11.

*Compatibilità idraulica e titolo per la concessione*

1. Il rilascio della concessione è subordinato all'assenso dell'autorità idraulica competente, ai sensi del regio decreto n. 523/1904. Nel caso di servitù con realizzazione di manufatti (ponti, passerelle, condotte fognarie e simili) l'autorità idraulica rilascia il provvedimento di autorizzazione idraulica, mentre per l'uso delle pertinenze idrauliche esprime il proprio parere positivo.

2. Il Settore decentrato provvede d'ufficio all'acquisizione delle autorizzazioni e dei pareri di competenza dell'AIPO e a tal fine trasmette ad essa una copia degli atti progettuali.

3. Qualora l'autorità idraulica si esprima in senso negativo, il responsabile del procedimento conclude il procedimento con un diniego espresso.

4. Nel caso in cui l'autorità idraulica si esprima positivamente, il Settore decentrato competente rilascia al richiedente la concessione un apposito atto denominato «titolo per la concessione» con il quale il richiedente è legittimato a richiedere tutti i pareri e le autorizzazioni relativi all'occupazione richiesta e necessari per il rilascio del provvedimento finale di concessione. L'autorizzazione idraulica rilasciata dai Settori decentrati costituisce «titolo per la concessione».

## Art. 12.

*Disciplinare e provvedimento di concessione*

1. Acquisiti dal richiedente tutti i pareri e le autorizzazioni necessari ed esauriti gli adempimenti istruttori, il responsabile del procedimento invita il richiedente a firmare il disciplinare di concessione entro il termine massimo di trenta giorni. Gli oneri e gli adempimenti per la registrazione del disciplinare sono a carico del richiedente.

2. Entro lo stesso termine il richiedente viene invitato altresì al versamento della cauzione di cui all'art. 10 e dell'importo del canone demaniale anticipato.

3. In mancanza della firma del disciplinare o del versamento delle somme richieste, la domanda di concessione è respinta.

4. Il disciplinare forma parte integrante del provvedimento di concessione e contiene tutte le prescrizioni alle quali la stessa è subordinata, comprese le prescrizioni di carattere tecnico-idraulico impartite dall'autorità idraulica competente.

5. Nel disciplinare sono inoltre indicati l'importo del canone annuo e la durata della concessione.

6. Le concessioni di cui all'art. 1 sono comunque subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento e delle altre norme vigenti in materia e si intendono sempre accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi e fatta salva la competenza di ogni altro ente o amministrazione e con la facoltà di imporre nuove prescrizioni o condizioni e la riserva di revocare o dichiarare la decadenza dei provvedimenti.

7. Il concessionario ha l'obbligo di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi ai quali si riferisce. Ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, il concessionario ha l'obbligo di rimettere in pristino l'assetto dell'area a proprie spese nel caso in cui dalla costruzione medesima siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta della costruzione. Il concessionario è inoltre tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danno a terzi.

8. L'utilizzo dell'area o del bene richiesto in concessione ha inizio solo dopo la stipulazione dell'atto di concessione.

9. In via eccezionale, per il caso di realizzazione di opere pubbliche o di pubblico interesse, il richiedente può essere autorizzato all'esecuzione anticipata dei lavori in pendenza del rilascio della concessione, fermo restando il pagamento del canone con decorrenza dall'effettiva occupazione dell'area.

#### Art. 13.

##### *Durata della concessione*

1. La durata della concessione non può essere, di norma, superiore a nove anni e può essere estesa fino a diciannove anni nel caso di concessione rilasciata ad enti pubblici o comunque per l'esercizio di una pubblica funzione o per garantire l'esercizio di un pubblico servizio, ovvero in considerazione di particolari finalità perseguite dal richiedente e tenuto conto degli oneri di ripristino o di bonifica del bene.

#### Art. 14.

##### *Cessazione della concessione*

1. Sono cause di cessazione della concessione:

- a) la naturale scadenza del termine;
- b) la morte del concessionario qualora non venga richiesto il subentro da parte degli aventi causa ai sensi dell'art. 19. In tal caso gli eredi ne danno comunicazione al settore decentrato competente e sono tenuti agli adempimenti di cui all'art. 17;
- c) la modifica del contesto in caso di eventi naturali.

#### Art. 15.

##### *Rinuncia*

1. Il concessionario può rinunciare alla concessione anticipatamente rispetto alla scadenza naturale, presentando istanza al settore decentrato competente.

2. Il settore decentrato autorizza la cessazione anticipata con provvedimento espresso dopo aver accertato l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 17.

3. In caso di rinuncia deve comunque essere corrisposto il canone relativo all'annualità in corso.

#### Art. 16.

##### *Revoca e decadenza*

1. Il settore decentrato può, con provvedimento motivato, revocare, sospendere o modificare anche parzialmente, in qualunque momento e senza obbligo di indennizzo, la concessione, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità.

2. Il settore decentrato, ferme restando le altre sanzioni previste dalla legge, può altresì dichiarare, previa diffida, la decadenza della concessione nei seguenti casi:

- a) violazione delle disposizioni concernenti le modalità di utilizzo delle aree concesse (abuso od uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione);
- b) violazione degli obblighi previsti nell'atto di concessione (manutenzione, particolari prescrizioni);
- c) mancato pagamento, totale o parziale, del canone alla scadenza prevista;
- d) non uso protratto per due anni nel caso di concessione di pertinenze;
- e) mancata realizzazione dei manufatti nei tempi prescritti dalla concessione nel caso di concessione per servitù;
- f) cessione o subconcessione a terzi.

#### Art. 17.

##### *Obblighi del concessionario al termine della concessione*

1. Qualora non intenda chiedere il rinnovo della concessione ai sensi dell'art. 18, alla sua scadenza il concessionario ha l'obbligo di rilasciare l'area occupata e provvede, salvo quanto disposto al comma 4, a sua cura e spese alla rimozione dei manufatti, se presenti, e alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi, fatta salva la necessità di espressa autorizzazione dell'autorità idraulica competente qualora si tratti di rimuovere manufatti di rilevante entità.

2. Agli stessi obblighi è tenuto il concessionario in caso di cessazione della concessione per rinuncia, revoca o decadenza.

3. Qualora il concessionario non provveda agli obblighi di cui al comma 1, la Regione provvede all'esecuzione d'ufficio ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato) con diritto di rivalsa sul concessionario inadempiente.

4. Il responsabile del procedimento, per ragioni idrauliche o di pubblico interesse, può ritenere non opportuna la rimozione dei manufatti. In tal caso ne dà comunicazione al concessionario e richiede ai competenti uffici dello Stato di esprimersi in merito all'acquisizione al demanio idrico dei manufatti stessi. L'obbligo di rimozione a carico del concessionario resta sospeso in pendenza delle determinazioni degli uffici statali.

#### Art. 18.

##### *Rinnovo*

1. La concessione può essere rinnovata alla sua scadenza, se non vi sono variazioni sostanziali nell'uso della stessa. Nel caso di variazioni sostanziali, anche prima della scadenza deve essere presentata domanda di nuova concessione. Qualora si tratti di concessioni per l'uso di pertinenze idrauliche, il procedimento di rinnovo è soggetto alle medesime forme di evidenza pubblica previste per le concessioni nuove.

2. La domanda di rinnovo è presentata al settore decentrato almeno sei mesi prima della scadenza.

3. Alla domanda è allegata una relazione, firmata da un tecnico abilitato, nella quale si attesta che non vi è stata modificazione dello stato dei luoghi e del tipo d'uso e che non sono state apportate variazioni alle eventuali opere già autorizzate. Il settore decentrato può richiedere le integrazioni documentali ritenute necessarie.

4. Il rinnovo è accordato solo se nel tempo non sono mutate le condizioni del regime idraulico del corso d'acqua interessato, sulla base degli accertamenti compiuti dall'autorità idraulica competente e può essere condizionato all'esecuzione di opere e lavori necessari a garantire la funzionalità idraulica del corso d'acqua stesso.

5. Se la domanda di rinnovo è presentata nei termini e il concessionario è in regola con il pagamento dei canoni, la concessione può proseguire anche oltre la scadenza in pendenza delle determinazioni del settore decentrato.

6. Se la domanda è presentata oltre i termini, viene istruita come nuova concessione, fermo restando l'obbligo del pagamento del canone per il periodo intercorrente tra la scadenza e la nuova concessione.

7. All'atto del rinnovo della concessione, il settore decentrato competente richiede l'integrazione della cauzione necessaria per l'adeguamento al nuovo canone determinato.

#### Art. 19.

##### *Subentro*

1. La concessione ha carattere personale e pertanto non è ammessa la cessione ad altri.

2. Può essere disposto il subentro di un nuovo concessionario nei seguenti casi:

- a) morte del concessionario;
- b) alienazione del fondo a servizio del quale è stata rilasciata la concessione per il caso di servitù;
- c) cessione d'azienda o trasferimento dell'attività in relazione alle quali è stata concessa la servitù o l'occupazione per il caso di uso di pertinenze idrauliche.

3. Salvo il caso di cui alla lettera *a*) in cui l'adempimento è posto a carico degli eredi, la richiesta di subentro è presentata congiuntamente dal concessionario e dall'interessato al subentro entro sessanta giorni dall'evento che ne è causa.

4. Il subentrante è obbligato nei modi e nei termini del primo concessionario.

Art. 20.

*Canoni*

1. I canoni per le concessioni di cui al presente regolamento sono determinati in base a quanto stabilito nella tabella *A* allegata alla legge regionale n. 12/2004 e nel prospetto integrativo allegato al presente regolamento.

2. I canoni come determinati ai sensi del comma 1 si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2004:

*a*) alle occupazioni autorizzate provvisoriamente dai settori decentrati competenti a partire dal 1° gennaio 2001;

*b*) alle occupazioni in corso al 31 dicembre 2000 oggetto di trasferimento alla Regione Piemonte ai sensi dell'art. 86 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) per le quali non risulti formalizzato un provvedimento di concessione.

3. Ai sensi della legge regionale n. 12/2004, art. 1, comma 2, lettera *d*), sono escluse dal pagamento del canone le concessioni relative agli attraversamenti carrabili di corsi d'acqua su strade di proprietà della Regione Piemonte, delle province, dei comuni e delle comunità montane, nonché le concessioni rilasciate ad enti strumentali della Regione Piemonte.

4. Alle concessioni rilasciate ad enti pubblici, enti locali e loro associazioni e consorzi si applica un canone pari al dieci per cento del canone stabilito nella tabella canoni, con un minimo di 80 euro.

5. Il canone risultante dall'applicazione della tabella è arrotondato all'euro inferiore.

6. La giunta regionale provvede con propria deliberazione da adottarsi entro il 31 dicembre di ciascun triennio a partire dall'anno 2006, all'aggiornamento dei canoni come definiti dalla tabella canoni in base alla media del tasso di inflazione programmato relativo al triennio di riferimento.

Art. 21.

*Pagamento dei canoni*

1. I canoni sono dovuti per anno solare e in deroga all'art. 12, comma 1 della legge regionale n. 20/2002 fino alla formazione di un catasto degli utilizzi delle pertinenze idrauliche, sono versati a seguito di richiesta da parte della Regione Piemonte.

2. Per le concessioni in scadenza, per le quali non sia stata presentata domanda di rinnovo, o rilasciate in corso d'anno il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari ad un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento. La frazione di mese pari o superiore a quindici giorni è considerata mese intero.

3. Il canone decorre dalla data dell'atto di concessione ed è dovuto anche qualora il concessionario non ne faccia uso in tutto o in parte, salvo il diritto di rinuncia cui consegue la liberazione dal pagamento del canone con decorrenza dall'annualità successiva a quella in cui è stata effettuata la rinuncia.

4. Il versamento di importi di canoni superiori a € 500,00 riferiti a più annualità può essere effettuato, su richiesta degli interessati, in due rate annuali di pari importo.

5. Il mancato versamento del canone nei termini richiesti, fermo restando quanto previsto all'art. 16, comma 2, lettera *c*), comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e fino alla spirare del trentesimo giorno. Per ritardi superiori a trenta giorni si applicano gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3,5 punti percentuali, con decorrenza dal trentunesimo giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e sino alla data di avvenuto versamento.

6. Il controllo delle riscossioni è effettuato dai Settori decentrati competenti che provvedono a redigere gli elenchi degli utilizzatori che non hanno effettuato in tutto o in parte i versamenti richiesti o vi hanno provveduto tardivamente senza la corresponsione degli interessi maturati. L'elenco è trasmesso alla direzione regionale competente in materia di bilancio per le determinazioni relative alla riscossione coattiva di cui al comma 7.

7. La riscossione coattiva è effettuata in conformità alla disciplina vigente in materia di tributi regionali.

Art. 22.

*Rimborsi*

1. Il rimborso delle somme in eccesso rispetto a quanto dovuto è effettuato d'ufficio su istanza dell'interessato, redatta in carta libera, entro centottanta giorni dalla data dell'accertamento o di ricevimento dell'istanza.

2. Il responsabile del procedimento, accertato il diritto al rimborso, quantifica la somma da liquidare al netto degli interessi previsti per ritardato pagamento, adotta il relativo provvedimento di liquidazione del rimborso e ne dà notizia all'interessato.

3. In caso di rimborso dell'intero versamento, la relativa liquidazione è subordinata alla consegna dell'originale della ricevuta dell'effettuato pagamento.

Art. 23.

*Disposizioni particolari per interventi di polizia idraulica*

1. Ferma restando la necessità del rilascio dell'autorizzazione idraulica ai sensi del regio decreto n. 523/1904, non sono soggette a concessione né a pagamento di canone:

*a*) le opere idrauliche di difesa realizzate da enti pubblici;

*b*) gli interventi di pulizia e di risagomatura degli alvei e di ripristino delle sezioni idrauliche senza asportazione di materiale legnoso o litoide dall'alveo;

*c*) gli interventi di manutenzione ordinaria di opere esistenti e già concesse e che non comportino modificazioni sostanziali dell'opera stessa.

Art. 24.

*Disposizioni transitorie per le occupazioni in corso*

1. I Settori decentrati competenti provvedono al rilascio delle concessioni in sanatoria secondo quanto previsto dall'art. 1, commi 4 e 5 della legge regionale n. 12/2004.

2. Nelle more del rilascio dei singoli provvedimenti di concessione in sanatoria, si ritengono provvisoriamente autorizzate le occupazioni di cui al comma 1 e i settori decentrati competenti provvedono a richiedere il versamento di quanto dovuto per le occupazioni in corso sulla base di quanto riportato nella tabella canoni.

3. Qualora per le occupazioni di cui all'art. 20, comma 2, lettera *b*), i canoni stabiliti dalla tabella canoni non siano di diretta applicazione ovvero, nel caso di utilizzo di pertinenze idrauliche non per uso agricolo, risulti un valore superiore al cento per cento dell'ultimo canone pagato, continua ad applicarsi, in via transitoria e con riserva di conguaglio all'atto del rilascio del formale provvedimento di concessione, il canone dovuto per l'anno 2003.

4. Se a seguito dell'applicazione dei canoni di cui al presente regolamento risultano effettuati pagamenti non dovuti o maggiori del dovuto, la Regione Piemonte provvede alla compensazione delle somme indebitamente corrisposte con i successivi canoni. Se ciò non è possibile, tali somme sono restituite agli interessati.

5. Ai fini della regolarizzazione delle occupazioni in atto non assistite da alcun provvedimento dell'amministrazione pubblica, la giunta regionale individua con proprio successivo atto le modalità e i tempi per l'adozione degli atti conseguenti.

## Art. 25.

*Disposizioni finali*

1. Con provvedimenti della direzione opere pubbliche possono essere individuate ulteriori modalità operative per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente regolamento e possono altresì essere definite particolari forme di semplificazione procedimentale con riferimento a:

- a) rilascio di più concessioni a favore del medesimo ente o società gestori di servizi a rete;
- b) concessioni, al taglio di vegetazione nell'ambito dell'esecuzione di lavori di manutenzione eseguiti da enti pubblici;
- c) rilascio di concessioni brevi.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 6 dicembre 2004

GHIGO

(*Omissis*).

04R0815

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 dicembre 2004, n. 15/R.

**Regolamento regionale recante: «Disciplina dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica (legge regionale 5 agosto 2002, n. 20) e modifiche al regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R (Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica)».**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 49 del 9 dicembre 2004)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;

Viste le leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 29 dicembre 2000, n. 61;

Visto l'art. 13 della legge regionale 5 agosto 2002, n. 20 (Legge finanziaria per l'anno 2002);

Visto il regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R (Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica);

Vista la deliberazione della giunta regionale del 6 dicembre 2004;

E M A N A:

il seguente regolamento:

*Capo I*

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

*O g g e t t o*

1. Il presente regolamento:

- a) disciplina, in sede di prima attuazione del capo III della legge regionale 5 agosto 2002, n. 20 (Legge finanziaria per l'anno 2002), i canoni regionali di concessione o di attingimento per l'uso di acqua pubblica, di seguito denominati canoni ove non diversamente specificato;
- b) modifica gli articoli 27 e 38 del regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R (Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica).

## Art. 2.

*Usi delle acque pubbliche*

1. Ai fini del presente regolamento gli usi delle acque pubbliche si classificano nelle seguenti tipologie:

- a) agricolo: qualunque uso dell'acqua, ivi compresi quello irriguo e quello antibrina, effettuato da un'azienda agricola e funzionale all'attività dell'azienda stessa, fatto salvo quanto previsto alla lettera l);
- b) civile: l'uso dell'acqua per il lavaggio di strade e superfici impermeabilizzate, lo spurgo di fognature, l'irrigazione di aree verdi pubbliche, la costituzione di scorte antincendio, nonché qualsiasi altro uso che non sia riconducibile alle altre categorie previste dal presente articolo;
- c) domestico: l'utilizzazione di acqua destinata all'uso igienico e potabile, all'innaffiamento di orti e giardini, all'abbeveraggio del bestiame, purché tali usi siano destinati al nucleo familiare e non configurino un'attività economico-produttiva o con finalità di lucro;
- d) energetico: l'uso dell'acqua finalizzato alla produzione di energia elettrica o di forza motrice;
- e) lavaggio di inerti: l'uso dell'acqua finalizzato al lavaggio degli inerti;
- f) piscicolo: l'uso dell'acqua finalizzato all'allevamento di specie ittiche;
- g) potabile: l'uso dell'acqua per approvvigionamento idrico alle persone, comunque effettuato;
- h) produzione di beni e servizi: gli usi dell'acqua direttamente connessi con il processo produttivo o con l'attività di prestazione del servizio, ivi comprese le infrastrutture sportive e ricreative, nonché gli usi dell'acqua per l'innervamento artificiale o per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l'immissione sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano;
- i) riqualificazione di energia: l'uso dell'acqua, sostanzialmente a ciclo chiuso, finalizzato ad incrementare l'energia potenziale della stessa con l'obiettivo di renderla idonea alla produzione di energia elettrica nelle cosiddette ore piene;
- l) zootecnico: l'uso dell'acqua destinato alla gestione dell'allevamento, purché di volume annuo superiore a mille metri cubi.

## Art. 3.

*D e f i n i z i o n i*

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) acque destinate al consumo umano: le acque destinate ad uso potabile e le acque utilizzate in un'impresa alimentare per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l'immissione sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano;
- b) autorità concedente: l'organo competente al rilascio della concessione o licenza di attingimento per l'uso di acqua pubblica;
- c) canone: il corrispettivo del diritto di utilizzare acqua pubblica;
- d) direzione regionale competente: la direzione dell'amministrazione regionale competente in materia di risorse idriche;
- e) portata media di prelievo: il valore medio del prelievo espresso in litri al secondo, calcolato dividendo il volume massimo concesso per il periodo di tempo in cui il prelievo è autorizzato. Fino al relativo rinnovo per le concessioni in essere alla data del 1° ottobre 2003, ai soli fini dell'applicazione del presente regolamento, la portata media annua stabilita nei titoli di concessione è considerata equivalente alla portata media di prelievo;
- f) prima annualità: la frazione del canone annuale di concessione calcolata con riferimento al periodo che intercorre tra la data di rilascio della concessione di derivazione e il 31 dicembre dell'anno in corso;
- g) utente: il soggetto obbligato al pagamento del canone in relazione ad una o più utenze;
- h) utenza di acqua pubblica: uno o più usi dell'acqua soggetti all'obbligo di pagamento di un canone posto in capo ad un soggetto determinato dalla legge o da provvedimento dell'autorità concedente.

*Capo II*

## DISCIPLINA DEI CANONI

## Art. 4.

*Canone per l'uso delle acque pubbliche*

1. Fatta eccezione per gli usi consentiti liberamente, l'utilizzazione delle acque pubbliche è sottoposta al pagamento di un canone annuo che decorre improrogabilmente dalla data dell'atto di concessione o di licenza all'attingimento, anche qualora l'utente non faccia o non possa far uso, in tutto o in parte, della concessione o della licenza di attingimento, salvo il diritto di rinuncia.

2. Comportano liberazione dal pagamento del canone di concessione la decadenza, la revoca totale, la sottensione totale, nonché la rinuncia totale.

3. Le variazioni in aumento del canone di concessione decorrono dalla data del relativo provvedimento dell'autorità concedente.

4. La liberazione dal canone di concessione o le sue variazioni in diminuzione decorrono dall'annualità successiva alla data del relativo provvedimento dell'autorità concedente, fatta eccezione per quelle di cui al comma 5 e per quelle conseguenti a rinuncia totale o parziale alla concessione, che decorrono dall'annualità successiva alla data di effettuazione della comunicazione della rinuncia.

5. In caso di riduzione della portata media di prelievo o della potenza nominale media conseguente all'applicazione del deflusso minimo vitale, la diminuzione del canone decorre dalla data di entrata in vigore dell'obbligo di rilascio del medesimo, a condizione che sia preventivamente trasmessa all'autorità concedente una relazione di calcolo dei nuovi parametri di quantificazione del canone dovuto sottoscritta da professionista abilitato. In caso di presentazione tardiva della suddetta relazione la diminuzione del canone decorre dall'annualità successiva alla medesima.

## Art. 5.

*Esenzioni dal pagamento del canone*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, è esentato dal pagamento del canone:

- a) l'uso dell'acqua effettuato negli alpeggi;
- b) l'uso domestico dell'acqua effettuato nei territori delle comunità montane;
- c) l'uso dell'acqua effettuato per fini esclusivamente didattici.

2. Sino al rinnovo della concessione, sono fatte salve eventuali esenzioni dal canone già contemplate nei provvedimenti rilasciati antecedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento.

3. Sono fatte salve le esenzioni dal canone contemplate da trattati o accordi internazionali.

## Art. 6.

*Misura del canone*

1. Sino all'adozione di apposito regolamento concernente la ridefinizione della misura dei canoni per l'uso dell'acqua pubblica, l'importo del canone annuo è determinato, sulla base della tabella F allegata al regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R in conformità alla normativa vigente.

2. Il canone risultante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 è arrotondato all'euro inferiore.

## Art. 7.

*Riduzione del canone*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, il canone annuo dovuto è ridotto:

- a) del quindici per cento in caso di uso per produzione di beni o servizi da parte di imprese o enti che aderiscono al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) o al sistema ISO 14001;
- b) del cinquanta per cento nel caso di uso nei rifugi alpini.

2. Sino al rinnovo della concessione, sono fatte salve le riduzioni di canone già contemplate nei provvedimenti rilasciati antecedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento.

## Art. 8.

*Maggiorazione del canone*

1. Il canone annuo dovuto è triplicato nel caso di utilizzo per fini diversi dal consumo umano di acque riservate al consumo umano o di acque erogate a terzi mediante impianti di acquedotto che rivestono carattere di pubblico interesse.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle utenze assentite o legittimamente in atto alla data di entrata in vigore del presente regolamento con decorrenza dal 1° gennaio 2010.

## Art. 9.

*Elenco delle utenze di acqua pubblica*

1. Al fine della riscossione dei canoni è istituito l'elenco delle utenze di acqua pubblica, parte integrante del catasto delle derivazioni idriche, contenente le informazioni di cui all'allegato A.

2. L'elenco, unico a livello regionale, è aggiornato dall'autorità concedente che provvede ad inserire i dati necessari contestualmente al rilascio dei provvedimenti o al verificarsi delle condizioni che comportano obblighi di pagamento del canone o la loro modifica ovvero che liberano l'utente dal suddetto pagamento.

3. Nelle more dell'attivazione del catasto delle derivazioni idriche, l'autorità concedente invia alla direzione regionale competente copia della documentazione di cui al comma 2, corredata, ove prevista, dall'attestazione di ricevimento della relativa comunicazione all'utente.

## Art. 10.

*Versamento del canone*

1. Il canone di attingimento e la prima annualità del canone di concessione o dei relativi aumenti sono versati entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'avvenuto rilascio dei relativi provvedimenti dell'autorità concedente.

2. Il canone di concessione è dovuto per anno solare ed è versato, anticipatamente, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento.

3. Per le concessioni in scadenza, per le quali non sia stata presentata domanda di rinnovo, o rilasciate in corso d'anno il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio.

4. Ai fini di quanto disposto al comma 3, la frazione del mese uguale o superiore a quindici giorni deve intendersi per intero. Qualora l'importo complessivo dei ratei mensili di cui al comma 3 sia inferiore o uguale a 3,00 euro il relativo pagamento è effettuato in occasione del versamento del canone relativo all'annualità successiva.

5. La prima annualità del canone di concessione dovuta dall'utente che sottende altra derivazione è versata al netto di quanto già pagato o comunque dovuto dall'utente sotteso.

6. Il canone di attingimento è versato in un'unica soluzione con riferimento all'intero periodo di validità della licenza, quantificando il medesimo sulla base degli importi unitari correnti alla data del rilascio del provvedimento.

7. Il versamento di importi di canone superiori a 1.000,00 euro riferiti a più annualità può essere effettuato, previa comunicazione alla direzione regionale competente, in due rate annuali di pari importo.

8. Il pagamento del canone è effettuato con versamento alla Tesoreria della Regione Piemonte, indicando, ove non si utilizzano il bollettino premarcato di cui all'art. 11, comma 2, gli estremi identificativi dell'obbligato, il codice dell'utenza ovvero gli estremi del provvedimento di nuova concessione o della licenza di attingimento, la causale «Canone per uso di acqua pubblica» e l'anno di riferimento.

## Art. 11.

*Introito del canone*

1. L'introito delle annualità del canone di concessione successive alla prima è gestita tramite la procedura informatica di gestione riscossione canoni (GeRiCa), sulla base dei dati dell'elenco delle utenze di acqua pubblica.

2. Ai fini di cui al comma 1, la direzione regionale competente entro il 30 novembre di ogni anno provvede all'invio agli utenti di apposito avviso di pagamento corredata da bollettino di conto corrente postale premarcato, contenente gli estremi delle utenze ed i relativi importi dovuti.

3. Il mancato o ritardato ricevimento dell'avviso di pagamento di cui al comma 2 non esonera dal versamento degli importi dovuti nei modi e nei termini previsti dal presente regolamento.

#### Art. 12.

##### *Controllo delle riscossioni annuali*

1. Il controllo delle riscossioni è effettuato dalla direzione regionale competente, che in tale contesto provvede a redigere gli elenchi delle utenze che non hanno effettuato in tutto o in parte il versamento del canone dovuto o vi hanno provveduto tardivamente senza la corrispondenza degli interessi maturati.

2. Gli elenchi di cui al comma 1 sono trasmessi alla direzione regionale competente in materia di bilancio per le determinazioni relative alla riscossione coattiva a norma dell'art. 15.

#### Art. 13.

##### *Rimborsi*

1. Non sono ammesse compensazioni tra importi di canone dovuti con riferimento a diverse annualità.

2. Il rimborso delle somme versate in eccesso rispetto a quanto dovuto è effettuato d'ufficio o su istanza dell'interessato, redatta in carta libera utilizzando il modulo di cui all'allegato B, entro centotanta giorni dalla data dell'accertamento o di ricevimento dell'istanza.

3. Il dirigente della direzione regionale competente, accertato il diritto al rimborso, quantifica la somma da liquidare al netto degli interessi previsti per ritardato pagamento, adotta il relativo provvedimento di liquidazione del rimborso e ne dà notizia all'interessato.

4. Nel caso in cui il rimborso sia subordinato alla verifica da parte dell'autorità concedente della effettiva consistenza della derivazione, il termine di cui al comma 2 è sospeso sino all'acquisizione degli esiti di detta verifica.

5. In caso di rimborso dell'intero versamento la relativa liquidazione è subordinata alla consegna dell'originale della ricevuta dell'effettuato pagamento.

#### Art. 14.

##### *Omesso, insufficiente o ritardato pagamento*

1. In caso di omesso, insufficiente o ritardato pagamento del canone si applicano gli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e fino alla spirare del trentesimo giorno.

2. Per ritardi superiori a trenta giorni, si applicano gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3,5 punti percentuali, con decorrenza dal trentunesimo giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e sino alla data di avvenuto versamento.

#### Art. 15.

##### *Riscossione coattiva*

1. La riscossione coattiva è effettuata in conformità alla disciplina vigente in materia di tributi regionali, sulla base di un ruolo organizzato con le modalità di cui all'allegato C.

#### Capo III

MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGIONALE 29 LUGLIO 2003, N. 10/R

#### Art. 16.

*Modifica all'art. 27 del regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R*

1. Il comma 10 dell'art. 27 del regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R è sostituito dal seguente:

«10. Qualora il regime idrologico di un corpo idrico venga modificato per cause naturali, l'autorità concedente non è tenuta a corrispondere alcun indennizzo verso qualunque utente, fatta salva, a seguito di rinuncia parziale o totale della concessione, la riduzione o la cessazione del canone in caso di diminuita o soppressa utilizzazione dell'acqua. Qualora il regime idrologico di un corpo idrico venga modificato permanentemente per l'esecuzione da parte della pubblica amministrazione di opere di pubblico interesse, l'utente,

oltre all'eventuale riduzione o cessazione del canone conseguente alla rinuncia parziale o totale della concessione, ha diritto ad una indennità, qualora non gli sia possibile, senza spese eccessive, adattare la derivazione alle nuove condizioni del corpo idrico.»

#### Art. 17.

*Modifica all'art. 38 del regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R*

1. Il comma 2 dell'art. 38 del regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R è abrogato.

#### Capo IV

##### NORME TRANSITORIE E FINALI

#### Art. 18.

##### *Ridefinizione delle tipologie di uso dell'acqua*

1. La direzione regionale competente provvede d'ufficio a ridefinire le tipologie di uso dell'acqua delle utenze esistenti equiparando gli usi dalla stessa censiti a quelli di cui all'art. 2 sulla base della tabella 1 dell'allegato D.

2. Per le restanti tipologie d'uso e in caso di contestazione della ridefinizione d'ufficio di cui al comma 1, entro il 31 maggio 2005 ciascun utente è tenuto a certificare alla Regione l'uso effettivo dell'acqua sulla base della tabella 2 di cui all'allegato D. Entro lo stesso termine l'utente è tenuto a certificare la sussistenza delle condizioni previste dal presente regolamento per l'esenzione o la riduzione del canone.

3. In assenza della certificazione di cui al comma 2, la direzione regionale competente, nelle more degli accertamenti del caso, provvede d'ufficio alla ridefinizione della tipologia di uso dell'acqua sulla base della tabella 3 di cui all'allegato D.

4. Ai soli fini del canone il provvedimento di ridefinizione degli usi di cui ai commi 1, 2 e 3 costituisce modifica del disciplinare dei titoli che legittimano l'uso dell'acqua pubblica, nonché delle autorizzazioni provvisorie alla continuazione delle derivazioni d'acqua di cui al regolamento regionale 5 marzo 2001, n. 4/R (Disciplina dei procedimenti di concessione preferenziale e di riconoscimento delle utilizzazioni di acque che hanno assunto natura pubblica), con decorrenza dall'anno successivo alla sua adozione ed è trasmesso all'autorità concedente a cura della direzione regionale competente.

#### Art. 19.

##### *Controllo delle riscossioni delle annualità 2001, 2002, 2003 e 2004*

1. Non si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi a importi di canone non versati, cumulati nel quadriennio 2001-2004, inferiori a 20,00 euro.

2. Non sono ammessi conguagli a carico del bilancio regionale per gli importi di canone versati in eccesso allo Stato.

#### Art. 20.

##### *Utenze senza titolo*

1. L'autorità concedente, all'atto dell'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 16, comma 2, della legge regionale n. 20/2002, quantifica le somme dovute alla Regione secondo le modalità di seguito stabilite e trasmette detti provvedimenti alla direzione regionale competente.

2. Nel caso di provvedimento che ordina la cessazione dell'utenza abusiva ai sensi dell'art. 16, comma 2, lettera a) della legge regionale n. 20/2002, le somme dovute sono conteggiate a decorrere dal 1° gennaio 2001 ovvero dalla data di avvio dell'esercizio della derivazione se successiva e fino alla data dell'ordine di cessazione.

3. Nel caso di provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 16, comma 2, lettere b), c) e d) della legge regionale n. 20/2002, l'autorità concedente quantifica:

a) le somme dovute a decorrere dal 1° gennaio 2001 ovvero dalla data di avvio dell'esercizio della derivazione se successiva e fino alla data di adozione del provvedimento;

b) l'importo del canone dovuto a decorrere da tale data fino al 31 dicembre dell'anno in corso;

c) il canone annuo dovuto.

4. Le somme da corrispondere a titolo di arretrato sono equiparate al canone di concessione e sono versate, unitamente alla prima annualità del canone se dovuta, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento che ne determina l'ammontare, al netto di quanto già eventualmente corrisposto.

5. I provvedimenti di cui di cui all'art. 16, comma 2 della legge regionale n. 20/2002 sono trasmessi, ove necessario, all'Agenzia del demanio per la quantificazione e la riscossione delle somme dovute allo Stato sino al 31 dicembre 2000.

Art. 21.

*Norma finanziaria*

1. Una quota non inferiore al cinque per cento dell'introito dei proventi relativi all'uso dell'acqua pubblica destinata al finanziamento delle attività regionali di attuazione del Piano di tutela delle acque.

Art. 22.

*Norme finali*

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 6, ai sensi dell'art. 15, comma 4 della legge regionale n. 20/2002, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento non trovano applicazione nell'ordinamento regionale le norme statali in materia di canoni per l'utilizzo delle acque pubbliche.

2. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 18, comma 2 della legge regionale n. 20/2002 in materia di canoni dovuti dai titolari delle autorizzazioni in via provvisoria alla continuazione delle derivazioni d'acqua disciplinate dal regolamento regionale 5 marzo 2001, n. 4/R.

Art. 23.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2005. Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 6 dicembre 2004

GHIGO

(*Omissis*).

04R0816

## REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 25 ottobre 2004, n. 18.

**Norme regionali sulle discipline bionaturali per il benessere.**

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 20 del 17 novembre 2004*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Finalità*

1. La Regione, allo scopo di migliorare la qualità della vita e contribuire a realizzare il benessere dei propri cittadini, riconosce la qualifica di operatore in ciascuna delle discipline bionaturali per il benessere di cui all'art. 2 e, a tutela dell'utenza, garantisce la loro corretta esecuzione.

2. Le discipline di cui al comma 1 condividono l'obiettivo di educare la persona a stili di vita salubri e rispettosi dell'ambiente e concorrono a prevenire gli stati di disagio fisici e psichici stimolando le risorse vitali proprie di ciascun individuo senza perseguire finalità terapeutiche o curative.

Art. 2.

*Discipline bionaturali per il benessere*

1. Per discipline bionaturali per il benessere si intendono: lo shiatsu, la riflessologia, lo watsu, la pranoterapia, la naturopatia, lo yoga, la kinesiologia, il massaggio tradizionale.

2. La giunta regionale, sentito il comitato di cui all'art. 9, può prevedere l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 3 di nuove discipline bionaturali per il benessere.

Art. 3.

*Elenco regionale per le discipline bionaturali per il benessere*

1. È istituito presso la giunta regionale l'elenco delle discipline bionaturali per il benessere.

2. L'elenco è suddiviso in due sezioni:

a) organizzazioni con finalità didattiche, associazioni e scuole di formazione;

b) operatori delle discipline bionaturali per il benessere.

3. Ciascuna sezione dell'elenco è suddivisa in settori riferiti ad ogni singola disciplina bionaturale per il benessere.

4. La sezione a) dell'elenco è a sua volta suddivisa nelle sottosezioni «associazioni» ed «imprese».

Art. 4.

*Associazioni*

1. Possono essere iscritte nella sezione a) dell'elenco regionale di cui all'art. 3 le associazioni a diffusione nazionale o regionale ovvero aderenti ad associazioni a diffusione nazionale o regionale operanti in Liguria, che prevedono nell'atto costitutivo tra i propri fini lo svolgimento dell'attività didattica e formativa, purché in possesso di sedi conformi alla normativa igienico-sanitaria vigente.

Art. 5.

*Imprese*

1. Ai fini dell'iscrizione nella sezione a) dell'elenco regionale le imprese operanti in Liguria che svolgono attività didattico-formative nelle discipline bionaturali per il benessere devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) partita iva;

b) iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

c) disponibilità di una sede appropriata e conforme alla normativa igienico-sanitaria vigente.

Art. 6.

*Qualifica di operatore*

1. La Regione riconosce la qualifica di operatore in ciascuna delle singole discipline bionaturali per il benessere a coloro che abbiano superato la prova d'esame conclusiva di specifici corsi teorico-pratici organizzati da associazioni o da imprese iscritte nella sezione a) dell'elenco regionale.

2. La giunta regionale, sulla base delle proposte del comitato di cui all'art. 9, definisce con proprio provvedimento, per ogni singola disciplina, le materie oggetto del corso di cui al comma 1, nonché la durata e le modalità del suo svolgimento.

3. L'esame di cui al comma 1 è sostenuto davanti ad una commissione composta da:

a) l'assessore regionale competente o suo delegato, con funzioni di presidente;

b) il dirigente della struttura regionale competente;

c) tre esperti nella specifica disciplina bionaturale che abbiano esercitato attività didattica e formativa almeno quinquennale, designati dalle associazioni iscritte nell'elenco regionale di cui all'art. 3;

d) due figure professionali da reperire in ambito medico designate dagli ordini professionali competenti.

#### Art. 7.

##### *Esercizio dell'attività di operatore nelle discipline bionaturali per il benessere*

1. L'esercizio nel territorio della Regione delle attività di operatore in ciascuna delle discipline bionaturali per il benessere è subordinato alla preventiva iscrizione nella sezione b) dell'elenco regionale di cui all'art. 3.

2. Ai fini della iscrizione occorre:

a) maggiore età;

b) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea. Sono equiparati ai cittadini comunitari i cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato la loro posizione ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e successive modificazioni;

c) diploma della scuola dell'obbligo o altro diploma conseguito all'estero per il quale sia valutata l'equivalenza dalla competente autorità italiana;

d) possesso della qualifica conseguita ai sensi dell'art. 6 o qualifica equipollente conseguita in Paesi dell'Unione europea o in paesi terzi;

e) copertura assicurativa mediante polizza di responsabilità civile per i rischi derivanti dall'attività.

#### Art. 8.

##### *Domanda di iscrizione all'elenco*

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il dirigente della struttura regionale competente definisce con proprio decreto lo schema tipo per le domande di ammissione e la documentazione da allegare.

2. Il dirigente entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda provvede all'iscrizione e ne dispone la comunicazione all'interessato; la domanda si considera accolta qualora il termine decorra senza che venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego.

3. Il dirigente è altresì competente, nei casi di cui all'art. 11, comma 2, a disporre la sospensione o la cancellazione dall'elenco.

#### Art. 9.

##### *Comitato regionale delle discipline bionaturali per il benessere*

1. È istituito presso la Regione il comitato regionale delle discipline bionaturali per il benessere.

2. Il comitato è composto da:

a) il presidente della giunta regionale o suo delegato in qualità di presidente;

b) due rappresentanti per ciascuna delle discipline bionaturali designati dalle associazioni o dalle imprese iscritte per il settore di riferimento nell'elenco regionale di cui art. 3;

c) un rappresentante designato dal comitato regionale per la tutela dei consumatori e degli utenti, di cui alla legge regionale 2 luglio 2002, n. 26, (norme per la tutela dei consumatori e degli utenti);

d) il dirigente della struttura regionale competente.

3. I membri del comitato sono nominati con decreto del presidente della giunta regionale entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base delle designazioni pervenute.

4. La mancata partecipazione a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo comporta la decadenza dal comitato.

5. Il comitato dura in carica cinque anni.

6. Il comitato delibera a maggioranza dei componenti; svolge le funzioni di segreteria un dipendente regionale di qualifica non inferiore alla D.

7. Ai membri del comitato spettano i compensi previsti dalla tabella A allegata alla legge regionale 4 giugno 1996, n. 25 recante la disciplina dei compensi a componenti di collegi, commissioni e comitati operanti presso la Regione.

#### Art. 10.

##### *Compiti del comitato*

1. Il comitato svolge le seguenti funzioni:

a) esprime parere sui provvedimenti di sospensione e cancellazione dall'elenco di cui all'art. 3;

b) esprime parere in merito alla valutazione di equipollenza dei titoli di studio di cui all'art. 7, comma 2, lettera d);

c) elabora proposte in merito agli indirizzi per rendere omogenei sul territorio regionale la struttura e i contenuti dei corsi di cui all'art. 6;

d) esprime parere alla giunta regionale in merito al riconoscimento di discipline bionaturali per il benessere emergenti, finalizzato all'inserimento nell'elenco di cui all'art. 3;

e) presenta proposte alla giunta regionale per la divulgazione e la conoscenza delle discipline bionaturali per il benessere.

2. Il presidente del comitato, per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1, lettera c), convoca fra i rappresentanti delle discipline bionaturali per il benessere solo quella espressione della disciplina presa in considerazione.

#### Art. 11.

##### *Sanzioni*

1. A coloro che esercitano l'attività di operatore in una delle discipline bionaturali per il benessere individuate ai sensi dell'art. 2 senza essere iscritti nell'elenco regionale, è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 euro a 1500 euro, secondo le modalità previste dalla legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati).

2. Sono altresì sottoposti alla sanzione amministrativa di cui al comma 1 coloro che esercitano una disciplina bionaturale diversa da quella per la quale risultano iscritti nell'elenco; in tale ultimo caso, può essere disposta la sospensione per un periodo massimo di tre mesi e, in caso di recidiva, la cancellazione dall'elenco.

#### Art. 12.

##### *Norma transitoria*

1. In fase di prima applicazione, sono iscritti nell'elenco regionale di cui all'art. 3 coloro che, in possesso dei requisiti di cui all'art. 7, comma 2, lettere a), b), c) ed e), nonché di qualifica conseguita presso associazioni o imprese di cui agli articoli 4 e 5 acquisita anteriormente alla vigenza della presente legge, ne facciano apposita richiesta al dirigente della struttura regionale competente entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

#### Art. 13.

##### *Disposizioni finanziarie*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante gli stanziamenti iscritti nell'U.P.B. 18.102 «Spesa di funzionamento», dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

3. I proventi derivanti dalle sanzioni previste all'art. 11 sono introitati all'U.P.B. 3.1.2 «Proventi derivanti da infrazioni a norme e regolamenti dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 25 ottobre 2004

BIASOTTI

04R0803

## LEGGE REGIONALE 4 novembre 2004, n. 19.

**Norme per l'edilizia scolastica.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 20 del 17 novembre 2004)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Finalità*

1. La presente legge disciplina gli strumenti per assicurare l'adeguamento e lo sviluppo qualitativo delle strutture degli edifici scolastici esistenti che costituiscono elemento fondamentale ed integrante del sistema scolastico ligure.

2. L'azione della Regione è finalizzata in particolare a garantire:

a) l'adeguamento degli edifici scolastici alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza, igiene ed eliminazione delle barriere architettoniche;

b) la riqualificazione del patrimonio esistente;

c) l'adeguamento dell'edilizia scolastica alle esigenze conseguenti ai processi di riforma degli ordinamenti e dei programmi, alla innovazione didattica ed alla sperimentazione, nonché al soddisfacimento del fabbisogno dell'utenza;

d) la promozione di concorsi di progettazione di opere aventi particolare rilevanza ed ispirate ai principi di sostenibilità ambientale e del risparmio energetico.

## Art. 2.

*Funzioni della Regione*

1. Sono di competenza della Regione:

a) la programmazione, acquisito il parere degli enti preposti, degli interventi di edilizia scolastica;

b) la definizione di criteri, direttive e norme tecniche per la progettazione e realizzazione degli interventi;

c) la definizione, di concerto con gli enti preposti, degli strumenti per la conoscenza dello stato di conservazione e consistenza del patrimonio di edilizia scolastica;

d) la promozione di forme di partenariato istituzionale e/o di pubblico/privato nella realizzazione degli interventi.

## Art. 3.

*Programmi di intervento*

1. La giunta regionale predispone programmi triennali di intervento e piani annuali di attuazione, tenuto conto delle esigenze presenti sul territorio.

2. Gli strumenti di cui al comma 1 costituiscono il riferimento per la concessione di qualsiasi finanziamento comunitario, statale e regionale in materia di edilizia scolastica.

3. Sono inseriti negli strumenti di cui al comma 1, nel rispetto dei vincoli imposti dalle leggi di finanziamento, gli interventi:

a) di adeguamento alle norme vigenti in materia di agibilità, di sicurezza, di igiene e di eliminazione delle barriere architettoniche;

b) su edifici situati in ambiti territoriali disagiati, tenuto conto anche degli andamenti demografici;

c) di recupero, ampliamento e riconversione di edifici scolastici o da destinare a tale uso, con particolare riguardo agli interventi inseriti nell'ambito di programmi complessi di riqualificazione urbana;

d) di promozione, progettazione e realizzazione di nuova costruzione o recupero, di carattere sperimentale, biosostenibili con particolare riguardo all'uso dei materiali non nocivi, all'adozione di scelte volte al contenimento dei consumi energetici ed al ricorso a fonti energetiche rinnovabili ed alternative.

4. Le risorse regionali sono destinate in via prioritaria al finanziamento degli interventi di cui al comma 3, lettera a), per le scuole dell'obbligo.

5. Sono compresi nei costi riconoscibili gli oneri aggiuntivi come definiti dalle norme vigenti.

## Art. 4.

*Finanza di progetto*

1. La Regione promuove l'utilizzo di tecniche di finanziamento innovative e di forme di partecipazione fra soggetti pubblici e privati finalizzate alla realizzazione di interventi, a prevalente destinazione scolastica e, comunque, con funzioni compatibili con le stesse, di nuova costruzione e/o recupero del patrimonio edilizio esistente.

## Art. 5.

*Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante:

a) prelevamento, ai sensi dell'art. 29 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15, di quota pari a € 1.000.000,00 in termini di competenza dalla U.P.B. 18.207 «Fondo speciale di conto capitale» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2003;

b) iscrizione di € 1.000.000,00 in termini di competenza all'U.P.B. 7.203 «Edilizia scolastica» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2004.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

## Art. 6.

*Norma transitoria*

1. In fase di prima applicazione le risorse a bilancio regionale per il corrente esercizio sono destinate alla realizzazione di interventi compresi nel vigente piano generale triennale di edilizia scolastica, relativo agli anni 2003-2005, approvato con deliberazione del consiglio regionale 6 febbraio 2004, n. 5, che siano rivolti a dare risoluzione al problema della carenza di aule.

2. Prioritariamente le risorse sono attribuite agli interventi realizzati nei comuni che sono compresi, in ordine alla classe di appartenenza, negli elenchi dei territori montani ai sensi della legge regionale 13 agosto 1997, n. 33 (disposizioni attuative della legge 31 gennaio 1994, n. 97 «Nuove disposizioni per le zone montane») che non abbiano ricevuto precedenti finanziamenti in materia di edilizia scolastica negli ultimi cinque anni.

3. Il limite massimo del finanziamento per ciascun progetto è di € 500.000,00.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 4 novembre 2004

BIASOTTI

04R0804

## REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 28 ottobre 2004, n. 26.

**Norme in materia di valutazione di insindacabilità dei consiglieri regionali, ai sensi dell'art. 122, quarto comma, della Costituzione***(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 44 del 29 ottobre 2004)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Finalità*

1. La presente legge, in applicazione di quanto disposto dall'art. 122, quarto comma, della Costituzione, disciplina le procedure per il giudizio di valutazione di insindacabilità dei consiglieri regionali, a salvaguardia dell'autonomia e dell'indipendenza riservata ai componenti del consiglio regionale.

Art. 2.

*Principi*

1. I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

2. Nella fattispecie di cui al comma 1 sono ricomprese tutte le attività che costituiscono esplicazione della funzione consiliare tipica, sia delle attribuzioni direttamente affidate al consiglio regionale dalla Costituzione e dallo statuto o da altre fonti normative cui la stessa Costituzione rinvia, che di quelle collegate da nesso funzionale con l'esercizio delle attribuzioni proprie dell'organo legislativo regionale.

3. Il consiglio regionale è l'organo competente a valutare la insindacabilità della condotta eventualmente addebitata ad un proprio membro.

Art. 3.

*Valutazione di insindacabilità*

1. Qualora un consigliere sia chiamato a rispondere davanti all'autorità giudiziaria per le opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle proprie funzioni, ne dà immediata comunicazione al Presidente del consiglio regionale, il quale investe della questione il consiglio regionale.

2. Il Consiglio regionale procede alla valutazione di insindacabilità e si pronuncia entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, previa istruttoria della giunta per le elezioni.

3. Qualora il consiglio regionale, con provvedimento motivato, deliberi favorevolmente in ordine alla sussistenza di una causa di insindacabilità, il Presidente del consiglio regionale trasmette immediatamente la deliberazione all'autorità giudiziaria titolare del procedimento giudiziario e al Presidente della giunta regionale. Il Presidente della giunta regionale, qualora l'autorità giudiziaria decida di procedere comunque nei confronti del consigliere regionale per il quale sia stata riconosciuta la causa di insindacabilità, propone il relativo conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale. Qualora l'autorità giudiziaria sollevi conflitto di attribuzione presso la Corte costituzionale, il presidente della giunta adotta gli atti volti alla costituzione della Regione Lombardia nel relativo giudizio.

Art. 4.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 28 ottobre 2004

FORMIGONI

*Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VII/1079 del 19 ottobre 2004.*

**04R0674**

LEGGE REGIONALE 28 ottobre 2004, n. 27.

**Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell'economia forestale.***(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 44 del 29 ottobre 2004)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

*Capo I*

FINALITÀ E NORME GENERALI

Art. 1.

*Finalità e obiettivi*

1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate, nel rispetto degli impegni assunti a livello internazionale in materia di biodiversità e sviluppo sostenibile e delle norme dello Stato e dell'Unione europea, alla conservazione, all'incremento ed alla gestione razionale del patrimonio forestale e pascolivo, nonché allo sviluppo delle attività economiche che coinvolgono direttamente ed indirettamente le superfici forestali.

2. La Regione riconosce il rilevante apporto del settore agro-silvo-pastorale per la crescita economica e sociale della Lombardia, lo sviluppo del turismo e di altre attività ricreative, la fissazione di gas ad effetto serra, la produzione di beni e di servizi ecocompatibili, la protezione degli ecosistemi, la conservazione della biodiversità, la difesa idrogeologica, la salvaguardia del paesaggio e delle tradizioni culturali.

3. La Regione promuove, anche attraverso forme associative e consorziali, la gestione attiva delle superfici silvo-pastorali.

4. La regione, al fine di garantire la conservazione dei sistemi ecologici forestali e l'erogazione di servizi e prodotti alla collettività, promuove ed incentiva la gestione razionale e sostenibile delle risorse forestali attraverso lo sviluppo delle attività selvicolturali. La programmazione e la pianificazione forestale tendono al mantenimento ed all'incremento della biodiversità, delle potenzialità delle superfici forestali ed alla economicità della gestione.

5. Sono obiettivi prioritari della regione:

a) nelle aree montane e collinari: il potenziamento, la manutenzione, il miglioramento e il presidio delle aree agro-silvo-pastorali esistenti;

b) nelle aree di pianura e di fondovalle: la tutela e conservazione delle superfici forestali esistenti, nonché la creazione di nuove aree boscate e di sistemi verdi multifunzionali.

## Art. 2.

*Funzioni amministrative*

1. Le funzioni amministrative relative al settore silvo-pastorale sono esercitate dalla Regione, dalle province, dalle comunità montane, dagli enti gestori dei parchi e riserve regionali e dai comuni, secondo i principi di semplificazione, sussidiarietà e decentramento recepiti dalla legge regionale 4 luglio 1998, n. 11 (Riordino delle competenze regionali e conferimento di funzioni in materia di agricoltura).

2. Le province esercitano le funzioni amministrative relative all'approvazione dei piani di indirizzo forestale di cui all'art. 8.

3. Le province, le comunità montane e gli enti gestori dei parchi e riserve regionali esercitano le funzioni amministrative relative al rilascio delle autorizzazioni per la trasformazione del bosco di cui all'art. 4, coordinandole con le procedure inerenti ai vincoli paesistici.

4. La Regione esercita le funzioni di coordinamento delle funzioni conferite, nonché le funzioni amministrative relative a progetti per lo sviluppo del settore agro-silvo-pastorale di rilevanza regionale.

## Art. 3.

*Definizione di bosco*

1. Sono considerati bosco:

a) le formazioni vegetali, a qualsiasi stadio di sviluppo, di origine naturale o artificiale, nonché i terreni su cui esse sorgono, caratterizzate simultaneamente dalla presenza di vegetazione arborea o arbustiva, dalla copertura del suolo, esercitata dalla chioma della componente arborea o arbustiva, pari o superiore al venti per cento, nonché da superficie pari o superiore a 2.000 metri quadrati e lato minore non inferiore a 25 metri;

b) i rimboschimenti e gli imboschimenti;

c) le aree già boscate, prive di copertura arborea o arbustiva a causa di trasformazioni del bosco non autorizzate.

2. Sono assimilati a bosco:

a) i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale;

b) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali ed incendi;

c) le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco.

3. I confini amministrativi, i confini di proprietà o catastali, le classificazioni urbanistiche e catastali, la viabilità agro-silvo-pastorale ed i corsi d'acqua minori non influiscono sulla determinazione dell'estensione e delle dimensioni minime delle superfici considerate bosco.

4. Non sono considerati bosco:

a) gli impianti di arboricoltura da legno e gli impianti per la produzione di biomassa legnosa;

b) i filari arborei, i parchi urbani ed i giardini;

c) gli orti botanici, i vivai, i piantonai, le coltivazioni per la produzione di alberi di Natale ed i frutteti, esclusi i castagneti da frutto in attualità di coltura;

d) le formazioni vegetali irrilevanti sotto il profilo ecologico, paesaggistico e selvicolturale.

5. La colonizzazione spontanea di specie arboree o arbustive su terreni non boscati dà origine a bosco solo quando il processo è in atto da almeno cinque anni.

6. I piani di indirizzo forestale, di cui all'art. 8, individuano e delimitano le aree qualificate bosco, in conformità alle disposizioni del presente articolo. Nel periodo di vigenza del piano, la colonizzazione spontanea di specie arboree o arbustive e su terreni non boscati, nonché l'evoluzione di soprassuoli considerati irrilevanti sotto il profilo ecologico, paesaggistico e selvicolturale determinano nuovo bosco solo se così previsto nella variante del piano stesso. In assenza di piani di indirizzo forestale o laddove siano scaduti, la superficie a bosco è determinata secondo quanto previsto dai commi 1 e 2.

7. La giunta regionale determina gli aspetti applicativi e di dettaglio per la definizione di bosco, i criteri per l'individuazione delle formazioni vegetali irrilevanti di cui al comma 4, lettera d), nonché i criteri e le modalità per l'individuazione dei coefficienti di boscosità.

8. Agli effetti della presente legge, i termini bosco, foresta e selva sono equiparati.

## Capo II

## DIFESA DEL PATRIMONIO SILVO-PASTORALE

## Art. 4.

*Tutela e trasformazione del bosco*

1. Ai fini della presente legge si intende per trasformazione del bosco ogni intervento artificiale che comporta l'eliminazione della vegetazione esistente e l'asportazione o la modifica del suolo forestale, finalizzato ad una utilizzazione diversa da quella forestale.

2. Gli interventi di trasformazione del bosco sono vietati, fatte salve le autorizzazioni rilasciate dalle province, dalle comunità montane e dagli enti gestori dei parchi e riserve regionali, per il territorio di rispettiva competenza, compatibilmente con la conservazione della biodiversità, con la stabilità dei terreni, con il regime delle acque, con la difesa dalle valanghe e dalla caduta dei massi, con la tutela del paesaggio, con l'azione frangivento e di igiene ambientale locale. La conservazione della biodiversità si basa sulla salvaguardia e gestione sostenibile del patrimonio forestale mediante forme appropriate di selvicoltura.

3. Il provvedimento di autorizzazione alla trasformazione del bosco e rilasciato dalla giunta regionale qualora sia finalizzato alla realizzazione delle infrastrutture di interesse regionale contenute nella programmazione di settore dopo aver valutato le possibili alternative.

4. Le autorizzazioni alla trasformazione del bosco prevedono gli interventi compensativi a carico dei richiedenti finalizzati a realizzare:

a) nelle aree con elevato coefficiente di boscosità, di norma identificate con quelle di montagna e di collina, specifiche attività selvicolturali ai sensi dell'art. 11, volte al miglioramento e alla riqualificazione dei boschi esistenti ed al riequilibrio idrogeologico, compresi gli interventi sulla rete viaria forestale previsti dagli strumenti di pianificazione di cui agli articoli 8 e 21;

b) nelle aree con insufficiente coefficiente di boscosità, di norma identificate con quelle di pianura, rimboschimenti ed imboschimenti con specie autoctone, preferibilmente di provenienza locale, su superfici non boscate di estensione almeno doppia di quella trasformata, da sottoporre a regolare manutenzione fino all'affermazione.

5. I piani di indirizzo forestale, in relazione alle caratteristiche dei territori oggetto di pianificazione, delimitano le aree dove la trasformazione può essere autorizzata; definiscono modalità e limiti, anche quantitativi, per le autorizzazioni alla trasformazione del bosco; stabiliscono tipologie, caratteristiche qualitative e quantitative e localizzazione dei relativi interventi di natura compensativa, in conformità al comma 4 ed al provvedimento di cui al comma 8. Qualora i piani di indirizzo forestale manchino o siano scaduti e vietata la trasformazione dei boschi d'alto fusto, salvo autorizzazione della giunta regionale, su proposta della provincia competente, esclusivamente per opere di pubblica utilità e dopo aver valutato le possibili alternative.

6. I piani di indirizzo forestale possono prevedere obblighi di compensazione di minima entità ovvero l'esenzione dall'obbligo di compensazione in relazione ad interventi:

a) di sistemazione del dissesto idrogeologico, preferibilmente tramite l'ingegneria naturalistica;

b) di viabilità agro-silvo-pastorale od altri interventi di miglioramento forestale previsti in piani di indirizzo forestale o in piani di assestamento forestale approvati;

c) di conservazione della biodiversità o del paesaggio;

d) presentati da aziende agricole e forestali, finalizzati all'esercizio dell'attività primaria in montagna e in collina.

7. Gli interventi compensativi, le successive manutenzioni e il reperimento delle aree ad essi necessarie sono a carico del richiedente l'autorizzazione alla trasformazione del bosco. Gli interventi possono essere realizzati anche dall'ente che ha rilasciato l'autorizzazione; in tal caso, il richiedente deve versare l'intero importo presunto corrispondente alla sommatoria dei costi di acquisto delle aree di intervento, di progettazione, di realizzazione e di successiva manutenzione degli interventi compensativi.

8. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la giunta regionale, nel rispetto delle esigenze di tutela di cui al comma 2, definisce:

a) l'estensione dell'area boscata soggetta a trasformazione del bosco oltre la quale sussiste l'obbligo della compensazione;

b) i criteri, le procedure e i limiti per le autorizzazioni alla trasformazione del bosco e per i relativi interventi di natura compensativa;

c) i criteri per la determinazione dei costi degli interventi compensativi e le procedure per il versamento di adeguate cauzioni per l'esecuzione degli interventi medesimi;

d) le caratteristiche degli interventi di trasformazione del bosco che, per le loro caratteristiche di miglioramento della biodiversità o del paesaggio, possono essere realizzati senza compensazione o con obblighi di compensazione di minima entità;

e) i criteri per la redazione di piani colturali e di manutenzione degli interventi compensativi.

#### Art. 5.

##### *Vincolo idrogeologico e trasformazione d'uso del suolo*

1. Ai fini della presente legge si intende per trasformazione d'uso del suolo ogni intervento artificiale che comporta una modifica permanente delle modalità di utilizzo ed occupazione dello strato superficiale dei terreni soggetti a vincolo idrogeologico.

2. Gli interventi di trasformazione d'uso del suolo sono vietati, salvo autorizzazione rilasciata in conformità alle indicazioni e alle informazioni idrogeologiche, ove esistenti, contenute negli studi geologici comunali, nei piani territoriali e nei piani forestali di cui all'art. 8.

3. Qualora l'intervento non comporti anche la trasformazione del bosco, l'autorizzazione alla trasformazione d'uso del suolo è rilasciata dai comuni interessati in caso di:

a) interventi su edifici già presenti per ampliamenti pari al cinquanta per cento dell'esistente e comunque non superiori a 200 metri quadrati di superficie;

b) posa in opera di cartelli e recinzioni;

c) posa in opera di fognature e condotte idriche totalmente interrate; linee elettriche di tensione non superiore a 15 Kv; linee di comunicazione e reti locali di distribuzione di gas; posa in opera di serbatoi interrati, comportanti scavi e movimenti di terra non superiori a 50 metri cubi;

d) interventi, comportanti scavi e movimenti di terra non superiori a 100 metri cubi, di sistemazione idraulico forestale, di ordinaria e straordinaria manutenzione della viabilità agro-silvo-pastorale e di realizzazione di manufatti di sostegno e contenimento.

4. Le province, le comunità montane e gli enti gestori dei parchi e riserve regionali, per il territorio di rispettiva competenza, rilasciano, compatibilmente con quanto disposto dalla legge regionale n. 11/1998 e fatte salve le disposizioni di cui all'art. 4, le autorizzazioni alla trasformazione d'uso del suolo nei casi non compresi nel comma 3.

5. La Regione definisce:

a) i criteri per la revisione del vincolo idrogeologico, anche in relazione alle indicazioni dei piani di bacino e del piano paesaggistico regionale, tenendo conto delle nuove conoscenze tecniche ed in coerenza con la restante pianificazione territoriale;

b) nel rispetto di quanto disposto nei commi 2, 3 e 4, le caratteristiche degli interventi di trasformazione d'uso del suolo che, per il loro irrilevante impatto sulla stabilità idrogeologica dei suoli, sono realizzati previa comunicazione agli enti competenti.

#### Art. 6.

##### *Protezione dagli incendi boschivi e difesa fitosanitaria*

1. La Regione attua direttamente o tramite le province, le comunità montane e gli enti gestori dei parchi e riserve regionali, le iniziative di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, nonché le attività di formazione e informazione, avvalendosi anche del supporto del volontariato, specificatamente organizzato, addestrato ed equipaggiato.

2. Per rendere più efficaci le azioni volte a limitare i danni causati dagli incendi boschivi, la giunta regionale, annualmente, trasferisce risorse alle comunità montane, alle province e agli enti gestori di parchi e riserve regionali per sostenere gli oneri per l'equipaggiamento, l'addestramento, l'assicurazione e il rimborso delle spese delle squadre di volontariato, nonché per le opere e gli interventi necessari per la

migliore difesa dal fuoco. La giunta regionale sostiene direttamente gli oneri per i programmi di intervento antincendio su scala regionale e può istituire rapporti di collaborazione con il Corpo forestale dello Stato, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e le organizzazioni di volontariato.

3. In applicazione dell'art. 1 della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi), il piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi rappresenta lo strumento di pianificazione e di programmazione del settore. Per le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi è istituita la sala operativa unificata permanente di cui all'art. 7, comma 3, della predetta legge.

4. Fatti salvi i contenuti del piano di cui al comma 3, in occasione di condizioni meteorologiche o ambientali favorevoli allo svilupparsi degli incendi boschivi il Presidente della giunta regionale, o l'assessore delegato, dichiara lo stato di rischio per gli incendi boschivi su tutto o parte del territorio regionale, impartendo le prescrizioni necessarie.

5. I comuni e le province, con l'ausilio delle comunità montane, degli enti gestori dei parchi e riserve regionali e del Corpo forestale dello Stato, nell'ambito delle rispettive competenze e secondo le indicazioni della giunta regionale, assicurano le attività necessarie per il rispetto dei divieti e delle prescrizioni di cui all'art. 10 della legge n. 353/2000.

6. La giunta regionale predispone annualmente, attraverso l'ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste (ERSAF), la relazione sulla protezione dagli incendi boschivi e sulla difesa fitosanitaria dei boschi lombardi e la presenta al consiglio regionale.

7. Le attività di controllo fitosanitario nei pascoli montani e nei boschi, nonché la produzione e la commercializzazione dei prodotti vegetali derivanti dalla selvicoltura e dall'alpicoltura, sono esercitate nel rispetto della legge regionale 23 marzo 2004, n. 4 (Disciplina della sorveglianza fitosanitaria e delle attività di produzione e commercializzazione dei vegetali e prodotti vegetali).

8. Nei pascoli montani e nei boschi la difesa fitosanitaria viene attuata preferibilmente con metodi selvicolturali, attraverso forme di utilizzazione boschiva in grado di limitare ed attenuare, direttamente o indirettamente, l'effetto degli organismi nocivi. L'utilizzo della lotta chimica è ordinariamente vietato, salvo autorizzazione rilasciata dalla giunta regionale per motivi di pubblica utilità e comunque con la previsione di presidi finalizzati alla salvaguardia dell'ecosistema forestale.

9. Ad integrazione di quanto disposto dall'art. 10 della legge n. 353/2000, la giunta regionale adotta ulteriori prescrizioni per la difesa dei boschi dagli incendi e gli indirizzi per la ricostituzione dei soprassuoli percorsi dal fuoco.

#### Capo III

##### INVENTARIO E CARTA FORESTALE REGIONALE PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE

#### Art. 7.

##### *Inventario, carta forestale regionale e sistema informativo silvo-pastorale*

1. La Regione effettua, attraverso l'inventario forestale regionale, l'analisi e il monitoraggio dello stato, della consistenza e delle funzioni del patrimonio forestale lombardo e redige, in base ai dati rilevati, la carta forestale regionale. L'aggiornamento dell'inventario forestale regionale e della carta forestale regionale avviene con periodicità decennale.

2. La Regione realizza il sistema informativo forestale, coordinato con il sistema informativo territoriale, che comprende gli strumenti conoscitivi di cui al comma 1, il catasto delle aree percorse dal fuoco, il catasto dei piani forestali ed il catasto degli alpeggi; in esso confluiscono i dati e le informazioni di interesse regionale a fini programmatori delle risorse forestali, silvo-pastorali e delle sistemazioni idraulico-forestali.

## Art. 8.

*Programmazione e pianificazione forestale*

1. Nell'ambito dei rispettivi piani agricoli triennali, di cui all'art. 6 della legge regionale n. 11/1998, la Regione e le province stabiliscono specifiche linee guida di politica e programmazione forestale, finalizzate a:

a) verificare lo stato e le caratteristiche del bosco in relazione all'economia e alla situazione ambientale generale, con particolare riferimento alla conservazione della biodiversità;

b) individuare gli obiettivi strategici del settore forestale ed indicare gli indirizzi di intervento dei criteri generali di realizzazione, nonché le previsioni di spesa.

2. Le province, le comunità montane e gli enti gestori dei parchi predispongono, per i territori di competenza, sentiti i comuni interessati, i piani di indirizzo forestale per la valorizzazione delle risorse silvo-pastorali.

3. Il piano di indirizzo forestale costituisce uno strumento di analisi e di indirizzo per la gestione dell'intero territorio forestale ad esso assoggettato, di raccordo tra la pianificazione forestale e la pianificazione territoriale, di supporto per la definizione delle priorità nell'erogazione di incentivi e contributi e per la individuazione delle attività selvicolturali da svolgere; inoltre, contiene le previsioni di cui all'art. 4, commi 5 e 6, ed all'art. 12, comma 4.

4. I piani di indirizzo forestale di cui al comma 2 e le loro varianti sono approvati dalla provincia, previo parere obbligatorio della regione, e sono validi per un periodo variabile tra i dieci e quindici anni.

5. Le proprietà silvo-pastorali, singole o associate, possono essere gestite in base a piani di assestamento forestale a carattere aziendale, anche in versione semplificata per i boschi che svolgono prevalentemente funzioni diverse da quella produttiva.

6. I piani di assestamento forestale e le relative varianti sono approvati dagli enti gestori dei parchi e riserve regionali, dalle comunità montane e dalle province nel territorio di rispettiva competenza, salvo quelli riguardanti il patrimonio forestale regionale, approvati dalla giunta regionale.

7. Al fine di assicurare una metodologia comune e valori qualitativi omogenei per la redazione della pianificazione forestale, la giunta regionale definisce, con l'ausilio dell'ERSAF e sentite le province, le comunità montane e gli enti gestori dei parchi regionali e riserve regionali, criteri e procedure per la redazione e l'approvazione dei piani di indirizzo forestale e dei piani di assestamento forestale.

## Art. 9.

*Raccordi con la pianificazione territoriale*

1. I piani di indirizzo forestale sono redatti in coerenza con i contenuti dei piani territoriali di coordinamento provinciali, dei piani paesaggistici di cui all'art. 135 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio, 2002, n. 137), dei piani di bacino e della pianificazione regionale delle aree protette di cui alla legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale).

2. Il piano di indirizzo forestale costituisce specifico piano di settore del piano territoriale di coordinamento della provincia cui si riferisce.

3. Gli strumenti urbanistici comunali recepiscono i contenuti dei piani di indirizzo e dei piani di assestamento forestale. La delimitazione delle superfici a bosco e le prescrizioni sulla trasformazione del bosco stabilite nei piani di indirizzo forestale sono immediatamente esecutive e costituiscono automaticamente variante agli strumenti urbanistici vigenti.

4. Nei parchi regionali il piano di indirizzo forestale sostituisce il piano attuativo di settore boschi, di cui all'art. 20 della legge regionale n. 86/1953.

## Capo IV

## LA GESTIONE DELLE RISORSE SILVO-PASTORALI

## Art. 10.

*Ricerca, formazione ed assistenza tecnica*

1. La Regione promuove e sostiene lo sviluppo della ricerca applicata e della sperimentazione nel settore forestale, pastorale e delle loro filiere, ai fini del miglioramento del patrimonio silvo-pastorale.

2. Allo scopo di contribuire allo sviluppo delle professionalità legate alla corretta gestione del bosco, la Regione promuove e sostiene la realizzazione di materiale divulgativo nel settore agro-silvo-pastorale e la formazione professionale per gli imprenditori, i professionisti e gli operatori della filiera bosco-legno e dell'alpicoltura.

3. Per le attività di ricerca, sperimentazione, formazione e divulgazione, la Regione si avvale, oltre che dei propri enti strumentali, degli enti, istituzioni, associazioni ed aziende, sia pubblici che privati, con competenze nel settore agro-silvo-pastorale.

4. La Regione, le province, le comunità montane e gli enti gestori dei parchi e riserve regionali promuovono ed incentivano l'assistenza tecnica specializzata a favore dei proprietari, dei titolari di altri diritti reali di godimento, dei possessori dei boschi, pubblici e privati, e delle imprese boschive, singole o associate, ai fini della gestione corretta e sostenibile delle formazioni boscate.

5. La Regione, allo scopo di promuovere migliori condizioni di sviluppo per la ricerca, la formazione, l'assistenza tecnica, nonché per la redazione degli inventari e della carta forestale di cui all'art. 7, si avvale dell'ERSAF, del Corpo forestale regionale istituito dalla legge regionale 12 gennaio 2002, n. 2 (Istituzione del Corpo forestale regionale) e dell'Istituto di ricerca per l'ecologia e l'economia applicata alle aree alpine (IREALP). La Regione può, altresì, stipulare convenzioni con enti, istituti di ricerca, consorzi forestali, nonché con il Corpo forestale dello Stato ai sensi della legge 6 febbraio 2004, n. 36 (Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato).

## Art. 11.

*Attività selvicolturali, norme forestali regionali e certificazione ecocompatibile*

1. Sono definite attività selvicolturali tutti gli interventi, diversi dalla trasformazione del bosco, relativi alla gestione forestale, quali i tagli di utilizzazione, gli sfolli, i diradamenti, le cure colturali, la difesa fitosanitaria, gli interventi di realizzazione, manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità agro-silvo-pastorale vietata al transito ordinario, le opere di sistemazione idraulico-forestale, nonché i rimboschimenti e gli imboschimenti. Non sono definite attività selvicolturali gli interventi che prevedono realizzazione di muraglioni in cemento armato, realizzazione di raccordi viabilistici e tutti quegli interventi che non si basano su criteri di ingegneria naturalistica.

2. Le attività selvicolturali, finalizzate alla salvaguardia ed all'utilizzo rinnovabile e duraturo delle risorse forestali, sono un fattore di sviluppo dell'economia locale e regionale e uno strumento fondamentale per la tutela attiva degli ecosistemi, dell'assetto idrogeologico e paesaggistico.

3. È vietata la conversione dei boschi governati o avviati a fustaia in boschi governati a ceduo, fatti salvi gli interventi autorizzati ai fini della difesa fitosanitaria o di altri motivi di rilevante interesse pubblico. È vietato altresì il taglio a raso dei boschi laddove le tecniche selvicolturali non siano finalizzate alla rinnovazione naturale, salvo casi diversi previsti dai piani di indirizzo forestale e, dai piani di assestamento redatti e approvati secondo i criteri della gestione forestale sostenibile di cui al comma 12.

4. Con regolamento regionale sono approvate le norme forestali regionali, con disposizioni distinte per tipi forestali, prevedendo norme dedicate alla gestione selvicolturale all'interno delle aree protette. Le attività selvicolturali, ovunque esercitate, devono essere conformi alle norme forestali regionali.

5. Le norme forestali regionali disciplinano in particolare:

a) le deroghe, per motivi fitosanitari o di rilevante interesse pubblico, al divieto generale alla conversione dei boschi governati o avviati a fustaia in boschi governati a ceduo;

b) le caratteristiche tecniche del taglio a raso affinché sia finalizzato alla rinnovazione naturale del bosco;

- c) i criteri e le modalità per effettuare i tagli a raso previsti dai piani di assestamento forestale o dai piani di indirizzo forestale;
- d) i criteri e le modalità per il rilascio in bosco di alberi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito;
- e) il divieto all'impiego di specie esotiche a carattere infestante, dannose per la conservazione della biodiversità;
- f) i contenuti e la disciplina della denuncia di inizio attività di cui al comma 7;
- g) le modalità ed i limiti per la redazione dei piani di indirizzo forestale ai sensi dell'art. 12, comma 4.

6. I piani di assestamento e di indirizzo forestale possono derogare alle norme forestali regionali, previo parere obbligatorio e vincolante della giunta regionale. Nel caso di superfici boscate assoggettate sia a piano di assestamento che a piano di indirizzo forestale, prevalgono le norme contenute nel piano di assestamento forestale.

7. L'esecuzione di attività selvicolturali in conformità alle norme forestali regionali e subordinata alla presentazione di una denuncia di inizio attività all'ente competente per territorio, fatte salve le disposizioni riguardanti i siti con particolare regime di tutela previsto dalla normativa comunitaria, nonché le riserve naturali ed i parchi naturali individuati all'interno dei parchi regionali. Alla denuncia di inizio attività si applicano le disposizioni degli articoli 3 e 5 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 15 (Legge di semplificazione 2001. Semplificazione legislativa mediante abrogazioni di leggi regionali. Interventi di semplificazione amministrativa e delegificazione). Fino all'approvazione dei piani di indirizzo forestale, il taglio colturale dei boschi all'interno delle aree protette è autorizzato preventivamente dall'ente gestore dell'area protetta.

8. La giunta regionale mette a disposizione degli enti competenti e dei soggetti interessati procedure informatizzate per la presentazione della denuncia di inizio attività, di cui al comma 7.

9. I tagli e le altre attività selvicolturali eseguiti in conformità al presente articolo, al regolamento recante le norme forestali regionali e alla pianificazione forestale, sono considerati interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica secondo quanto previsto dall'art. 149, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 42/2004.

10. Nella concessione dei contributi previsti dagli articoli 24 e 25 della legge regionale 7 febbraio 2000, n. 7 (Norme per gli interventi regionali in agricoltura), viene accordata priorità agli interventi realizzati direttamente dai proprietari interessati, a quelli realizzati dalle aziende agricole e dai consorzi forestali operanti nei territori oggetto degli interventi, nonché agli interventi realizzati secondo tecniche di ingegneria naturalistica.

11. Gli interventi di realizzazione e di manutenzione straordinaria della viabilità agro-silvo-pastorale e le opere di sistemazione idraulico forestale sono soggetti alle autorizzazioni per la trasformazione del bosco e per la trasformazione d'uso del suolo, di cui agli articoli 4 e 5, ed alle procedure autorizzative o agli atti di assenso eventualmente previsti dalla normativa vigente.

12. La giunta regionale, al fine di promuovere la gestione forestale sostenibile, ne determina i criteri ed i sistemi di valutazione, incentivando l'introduzione di sistemi di certificazione ecocompatibile delle produzioni forestali e della selvicoltura.

#### Art. 12.

##### *Alpicoltura*

1. Il consiglio regionale al fine di salvaguardare, valorizzare e sviluppare la pratica dell'alpicoltura, integrandola con il settore forestale, approva il piano regionale degli alpeggi, basato sul catasto di cui all'art. 7, comma 2.

2. La regione, per riconoscere i benefici ambientali e sociali derivanti dall'alpicoltura e per compensare i disagi ad essa indotti dalla carenza di viabilità di accesso ai pascoli, trasferisce risorse finanziarie alle comunità montane per l'erogazione di indennità compensative, da determinare in funzione del numero di capi monticati, della superficie utilizzata e delle difficoltà di accesso agli alpeggi.

3. La Regione promuove e incentiva il ricambio generazionale al fine di assicurare nel tempo il mantenimento dell'alpicoltura.

4. I piani di indirizzo forestale, di cui all'art. 8, definiscono aree e modalità per l'utilizzo di mandrie e greggi per la ripulitura di boschi e di terreni incolti a scopo di prevenzione degli incendi boschivi e di conservazione del paesaggio rurale, secondo le modalità e nel rispetto dei limiti, stabiliti nel regolamento di cui all'art. 11, comma 4. In assenza di piani di indirizzo forestale o laddove siano scaduti, l'autorizzazione è concessa dall'ente competente in materia forestale.

#### Art. 13.

##### *Sistemazioni idraulico forestali*

1. Sono definite sistemazioni idraulico forestali le attività di riassetto idrogeologico di bacini attraverso interventi integrati di consolidamento di versanti, di regimazione delle acque e di ricostituzione e cura dei boschi.

2. Le attività selvicolturali, di cui all'art. 11, sono considerate opere dirette di prevenzione del dissesto idrogeologico e delle calamità naturali.

3. Sono definiti di pronto intervento le opere e i lavori necessari:

a) per fronteggiare situazioni di effettivo pericolo a cose o persone causate da possibili eventi calamitosi nel settore idraulico-agrario-forestale;

b) per ripristinare sistemazioni idraulico-agrario-forestali rese necessarie da eventi di natura eccezionale;

c) per interventi in aree montane finalizzati al recupero di alberi danneggiati da eventi eccezionali o da evenienze fitosanitarie.

4. Per l'esecuzione delle opere e dei lavori di pronto intervento di cui al comma 3 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 1 della legge regionale 14 agosto 1973, n. 34 (Provvedimenti in materia di viabilità, opere igieniche ed altre opere pubbliche).

5. La giunta regionale, in coerenza con i programmi di difesa del suolo, trasferisce annualmente risorse alle province e alle comunità montane per la realizzazione e manutenzione delle opere di sistemazione idraulico-forestale, sulla base dei seguenti indirizzi prioritari:

a) manutenzione conservativa delle opere di sistemazione idraulico-forestale esistenti, taglio e recupero di alberi danneggiati da eventi eccezionali o da evenienze fitosanitarie;

b) attuazione diretta degli interventi da parte dei proprietari in forma associata o consorziata, dei consorzi forestali o delle aziende agricole ubicate nei territori interessati dagli interventi;

c) ricorso a tecniche di ingegneria naturalistica.

6. Le province e le comunità montane impiegano preferibilmente, per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, le imprese agricole così come previsto dall'art. 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57).

7. Qualora siano in corso gravi processi di degrado o qualora vi siano motivi di pubblica incolumità, le province, le comunità montane e gli enti gestori dei parchi e riserve regionali provvedono direttamente alla realizzazione degli interventi di manutenzione e ripristino delle superfici forestali.

#### Art. 14.

##### *Materiale forestale di base e di moltiplicazione tutela degli alberi di pregio*

1. La Regione promuove la conservazione e la tutela del patrimonio genetico forestale autoctono e della biodiversità; a tal fine, sostiene l'utilizzo, la moltiplicazione e la diffusione delle specie forestali autoctone di provenienza certificata.

2. La regione, tramite l'ERSAF, provvede all'individuazione, selezione, costituzione e caratterizzazione genetica, fenotipica ed ecologica di popolamenti vegetati e di singole piante in grado di fornire materiale di riproduzione idoneo alla coltivazione vivaistica, attraverso la stipula di apposite convenzioni con i rispettivi proprietari, nonché all'acquisizione di aree boscate e di piante singole o gruppi di piante di particolare importanza. I popolamenti e le piante selezionate sono iscritti nei registri regionali dei materiali di base.

3. La Regione contribuisce alle spese di gestione e manutenzione delle superfici forestali e delle piante iscritte nei registri regionali dei materiali di base, allo scopo di assicurare le migliori condizioni per la conservazione del patrimonio genetico conservato.

4. La giunta regionale, anche avvalendosi dell'ERSAF, approva criteri e modalità per la raccolta e la certificazione della provenienza e della qualità del materiale forestale di base e del materiale forestale di moltiplicazione, da destinarsi ad attività selvicolturali, ad interventi di rinaturalizzazione, ingegneria naturalistica e ripristino ambientale, ad impianti di arboricoltura da legno, nonché ad interventi di riqualificazione paesaggistica dello spazio rurale.

5. Allo scopo di tutelare e valorizzare il patrimonio arboreo, paesaggistico ed ambientale della Lombardia, la giunta regionale promuove l'individuazione, la manutenzione e la conservazione degli alberi di particolare pregio naturalistico, storico, paesaggistico e culturale, in conformità alla normativa regionale vigente.

Art. 15.

*Patrimonio forestale regionale e patrimonio degli enti locali*

1. Il patrimonio indisponibile agro-silvo-pastorale della Regione, denominato patrimonio forestale regionale, è costituito:

a) dai beni già facenti parte del demanio forestale dello Stato, trasferiti alla Regione a norma dell'art. 11, quinto comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario);

b) dai vivai forestali già di proprietà dello Stato;

c) dai terreni montani che pervengano alla Regione ai sensi dell'art. 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 (Nuove norme per lo sviluppo della montagna), nonché per acquisto comunque diretto alla formazione di boschi, prati, pascoli, vivai, aziende modello o riserve naturali;

d) dai terreni montani acquisiti in base a provvedimenti di attuazione di piani regionali;

e) da altri terreni e beni rustici che in qualsiasi modo pervengano in proprietà alla regione.

2. Il patrimonio forestale regionale è una risorsa messa a disposizione della collettività lombarda e delle generazioni future, a questo scopo e utilizzato per le seguenti finalità:

a) promozione di attività ricreative, didattiche e culturali;

b) costituzione di riserve e parchi aperti al pubblico;

c) salvaguardia ambientale, prevenzione del dissesto idrogeologico, incremento del patrimonio faunistico e della biodiversità, tutela e miglioramento del paesaggio;

d) ricerca e sperimentazione;

e) incremento delle produzioni forestali rinnovabili;

f) coinvolgimento delle realtà socio-economiche e delle aziende agricole e forestali locali;

g) razionalizzazione della gestione delle risorse forestali attraverso la promozione dell'istituzione di aziende modello, anche miste, a proprietà pubblica e privata;

h) integrazione di reddito alle popolazioni locali.

3. All'interno del patrimonio forestale regionale non è consentito l'esercizio dell'attività venatoria.

4. L'ERSAF gestisce il patrimonio forestale regionale e, previo nulla osta della giunta regionale:

a) realizza acquisizioni volte ad ampliare il patrimonio forestale regionale nei casi previsti dall'art. 9, primo e secondo comma, della legge n. 1102/1971, e, nel caso di terreni ad esso interclusi, di aree occorrenti per strade di accesso o spazi di deposito e in ogni altro caso, qualora l'incorporamento dei terreni sia necessario per una migliore e razionale gestione del patrimonio forestale regionale;

b) costituisce servitù attive e passive.

5. I beni immobili facenti parte del patrimonio forestale regionale, gestibili a livello locale in modo più efficace ed efficiente, possono essere affidati alla gestione pianificata di realtà socio economiche locali ed in particolare a consorzi forestali, aziende agricole o imprese forestali, associazioni ambientaliste riconosciute dalla Regione e da enti pubblici.

6. Gli enti locali possono gestire i propri patrimoni forestali, fatta salva la fruizione degli usi civici da parte degli aventi diritto, sia direttamente che tramite il conferimento degli stessi ad un consorzio forestale di cui fanno parte, nonché tramite l'ERSAF.

7. Qualora dalla mancata o inadeguata gestione dei patrimoni forestali di proprietà pubblica possano derivare danni irreparabili agli stessi, ovvero fenomeni di degrado, la giunta regionale sollecita l'ente locale proprietario o il consorzio forestale cui lo stesso ente partecipa ad attuare direttamente i necessari interventi, ovvero ad affidarne la gestione all'ERSAF.

8. Le attività selvicolturali previste dai piani di assestamento forestale, riguardanti superfici forestali di proprietà pubblica non affidate in gestione ai consorzi forestali, possono essere effettuate dall'ERSAF, dai comuni o dagli enti di cui all'art. 2, comma 3, con le seguenti modalità:

a) amministrazione diretta, fino ad un massimo di 100 metri cubi nel caso dei tagli di utilizzazione;

b) concessione diretta a impresa iscritta all'albo regionale di cui all'art. 19, per un periodo non superiore alla validità del piano di assestamento forestale;

c) vendita diretta o appalto ad una impresa iscritta nell'albo regionale di cui all'art. 19.

9. La regione, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con regolamento dispone in ordine ai lavori in economia da realizzarsi nel settore forestale.

Art. 16.

*Progetto grandi foreste*

1. Su proposta delle province, la Regione finanzia la realizzazione di nuove grandi foreste e di nuovi sistemi forestali, da effettuarsi preferibilmente in comprensori privi o scarsi di vegetazione forestale.

2. Le grandi foreste, di cui al comma 1, sono fruibili gratuitamente dalla collettività, sono realizzate utilizzando esclusivamente specie forestali autoctone ed in esse è escluso l'esercizio dell'attività venatoria.

3. La Regione con le province e le comunità montane, nonché con il coinvolgimento degli imprenditori agricoli promuove la realizzazione, entro cinque anni dall'approvazione della presente legge, di 10.000 ettari di nuovi boschi e sistemi forestali multifunzionali, in coerenza con le finalità dell'art. 1, comma 5, con la pianificazione territoriale e di bacino, nonché in applicazione dei protocolli internazionali.

4. La Regione promuove e finanzia altresì progetti di forestazione urbana da realizzarsi in modo diffuso nei comuni che non dispongono di grandi estensioni e nei comuni fortemente urbanizzati. Gli interventi di forestazione urbana hanno lo scopo di rinaturazione e riqualificazione di aree ad urbanizzazione densa, di costruzione del paesaggio, di contenimento degli inquinanti, di mitigazione climatica ed acustica.

Capo V

PROMOZIONE DELL'ECONOMIA FORESTALE ASSOCIAZIONISMO  
FILIERA BOSCO-LEGNO ED INFRASTRUTTURE TERRITORIALI

Art. 17.

*Associazionismo e consorzi forestali*

1. La Regione, al fine di valorizzare il patrimonio forestale attraverso una sua corretta gestione, riconosce e promuove la costituzione ed incentiva la partecipazione di soggetti pubblici e privati a consorzi forestali e ad altre forme di associazione.

2. I consorzi forestali sono costituiti volontariamente tra i soggetti pubblici e privati proprietari dei terreni ed altri soggetti della filiera bosco-legno, al fine di svolgere prevalentemente le attività di assistenza tecnica di cui all'art. 10, le attività selvicolturali di cui all'art. 11, nonché le attività di alpicoltura di cui all'art. 12. Tali attività sono svolte esclusivamente sui terreni conferiti.

3. Ai consorzi forestali costituiti interamente da soggetti privati si applicano le disposizioni di cui all'art. 2602 e seguenti del codice civile.

4. I consorzi hanno personalità giuridica e gestiscono direttamente i terreni loro conferiti, secondo il piano dei lavori approvato dal consorzio nell'ambito del piano di assestamento forestale, ovvero in coerenza con gli indirizzi della pianificazione forestale.

5. Qualora in base all'estensione dei terreni conferiti la partecipazione pubblica al consorzio sia maggioritaria, l'affidamento di lavori a terzi è soggetto alle procedure ad evidenza pubblica previste dalle normative comunitarie e nazionali.

6. La Regione trasferisce alle province, in quanto competenti ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 11/1998, fondi per il finanziamento dei servizi ambientali erogati dai consorzi forestali riconosciuti con provvedimento della giunta regionale, nonché, per un periodo massimo di cinque anni e decrescenti, per la copertura delle spese di avviamento dei consorzi forestali stessi. Il finanziamento delle spese di avviamento è riservato ai consorzi che dimostrano una soddisfacente e sostenibile condizione amministrativa e finanziaria.

7. La giunta regionale definisce, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, direttive sulla costituzione dei consorzi, sui loro statuti, sulle procedure di riconoscimento e sui criteri e le modalità di finanziamento.

#### Art. 18.

##### *Usi civici*

1. La regione, attraverso l'ERSAF, promuove il riordino degli usi civici per i comuni della Lombardia entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Sono trasferite alle province, dall'entrata in vigore della presente legge, le funzioni amministrative previste dall'art. 4 della legge regionale 24 maggio 1985, n. 52 (Norme organizzative in materia di usi civici) e dalla legge regionale 16 maggio 1986, n. 13 (Norme procedurali in materia di usi civici). I procedimenti amministrativi già iniziati all'atto del trasferimento, ma non ancora conclusi, restano di competenza della regione.

#### Art. 19.

##### *Albo delle imprese boschive*

1. La Regione istituisce l'albo regionale delle imprese boschive, cui vengono iscritte imprese con idonee capacità tecnico-professionali nell'esecuzione delle attività selvicolturali di cui all'art. 11 e degli interventi di manutenzione delle superfici pascolive di cui all'art. 12. Le imprese boschive iscritte all'albo possono ottenere in gestione aree silvo-pastorali di proprietà o possesso pubblico.

2. La giunta regionale stabilisce le modalità per la tenuta e l'aggiornamento dell'albo, nonché i criteri, i tempi e le modalità per l'iscrizione nello stesso.

#### Art. 20.

##### *Professionalità degli operatori forestali*

1. La Regione promuove, sentite le province, le comunità montane, gli enti gestori dei parchi e riserve regionali e le parti sociali interessate, la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori del settore silvo-pastorale, avvalendosi dell'ERSAF e dell'IREALP.

2. Le cooperative, i loro consorzi, i consorzi forestali e le imprese boschive che forniscono in via principale, anche nell'interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale, ivi comprese le sistemazioni idraulico-forestali e le utilizzazioni boschive, sono equiparate agli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile.

#### Art. 21.

##### *Viabilità agro-silvo-pastorale, gru a cavo e fili a sbalzo*

1. Le strade agro-silvo-pastorali sono infrastrutture finalizzate ad un utilizzo prevalente di tipo agro-silvo-pastorale, non adibite al pubblico transito. Il transito è disciplinato da un regolamento comunale, approvato sulla base dei criteri stabiliti dalla giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Per il territorio di rispettiva competenza, le province, le comunità montane e gli enti gestori dei parchi, compatibilmente con i regimi di tutela ambientale e i relativi strumenti di pianificazione, predispongono piani di viabilità agro-silvo-pastorale, nell'ambito dei piani di indirizzo forestale, allo scopo di razionalizzare le nuove infrastrutture e di valorizzare la interconnessione della viabilità esistente.

3. Sulle strade agro-silvo-pastorali, sulle mulattiere e sui sentieri è vietato il transito dei mezzi motorizzati, ad eccezione di quelli di servizio e di quelli autorizzati in base al regolamento comunale di cui al comma 1.

4. È altresì vietato il transito dei mezzi motorizzati, ad eccezione di quelli autorizzati dalla Regione, sui terreni appartenenti al patrimonio forestale della stessa, nonché in tutti i boschi e nei pascoli, ad eccezione dei mezzi di servizio.

5. I comuni provvedono a segnalare i divieti di transito sulle strade agro-silvo-pastorali.

6. L'esbosco è effettuato, di norma, per via aerea con gru a cavo o fili a sbalzo, oppure utilizzando la viabilità agro-silvo-pastorale.

7. L'installazione di gru a cavo e fili a sbalzo per l'esbosco di tronchi ed altri assortimenti legnosi è soggetta ad autorizzazione dei comuni interessati da comunicare alla comunità montana o alla provincia competente per territorio, al Corpo forestale regionale e dello Stato e all'ente gestore del parco o riserva regionale.

8. Le gru a cavo e i fili a sbalzo non autorizzati o abbandonati, pericolosi per la navigazione dei mezzi aerei antincendio, devono essere messi in sicurezza e rimossi. Qualora il proprietario non risulti rintracciabile o qualora il trasgressore non ottemperi, possono provvedere alla messa in sicurezza e alla rimozione le comunità montane competenti per territorio.

#### Art. 22.

##### *Valorizzazione delle filiere bosco-legno e legno-energia*

1. La Regione promuove l'ammodernamento delle dotazioni, degli impianti, delle strutture ed infrastrutture, dei dispositivi per la sicurezza degli operatori delle imprese di utilizzazione boschiva e di prima trasformazione del legno, quale contributo allo sviluppo della filiera bosco-legno e di corrette metodologie di lavoro nella foresta.

2. La Regione, allo scopo di promuovere l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili provenienti dalla foresta e dall'arboricoltura da legno, incentiva, anche in collaborazione con le province e le comunità montane, la realizzazione di impianti energetici alimentati a biomassa legnosa, dando priorità a quelli realizzati dagli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, dai consorzi forestali e dai proprietari di superfici boscate.

#### Capo VI

##### VIGILANZA, SANZIONI E NORME FINALI

#### Art. 23.

##### *Vigilanza e sanzioni*

1. Le funzioni di vigilanza e di accertamento delle violazioni relative all'attuazione della presente legge sono esercitate dal Corpo forestale regionale, dal Corpo forestale dello Stato, dalle guardie dei parchi regionali, dalle guardie boschive comunali, dagli agenti della Polizia locale. Tali funzioni possono essere attribuite alle guardie ecologiche volontarie, di cui alla legge regionale 29 dicembre 1980, n. 105 (Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica); che abbiano frequentato corsi di formazione sugli aspetti selvicolturali e normativi in materia forestale.

2. Chiunque realizzi trasformazioni del bosco e trasformazioni d'uso del suolo, di cui agli articoli 4 e 5, senza la prescritta autorizzazione o in difformità della stessa, compresa la mancata realizzazione dei prescritti interventi compensativi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 300,00 euro per ogni 10 metri quadrati o frazione di superficie trasformata. Il pagamento della sanzione non esonera il trasgressore dall'obbligo di richiedere l'autorizzazione in sanatoria per l'intervento realizzato. Qualora l'opera realizzata non sia comunque autorizzabile, il trasgressore è tenuto al ripristino ed al recupero ambientale dei luoghi; a tal fine i comuni, le province, le comunità montane e gli enti gestori dei parchi e riserve regionali ordinano il ripristino indicandone le modalità e i termini. Qualora il trasgressore non ottemperi, i medesimi enti, previa diffida, dispongono l'esecuzione degli interventi con oneri a carico del trasgressore stesso.

3. Chiunque realizzi interventi di manutenzione e gestione delle superfici classificate a bosco ai sensi dell'art. 3, in assenza della denuncia di inizio attività, di cui all'art. 11, comma 7, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di 50,00 euro.

4. Chiunque realizzi interventi di manutenzione e gestione delle superfici classificate a bosco ai sensi dell'art. 3, in difformità dalle norme forestali regionali, di cui all'art. 11, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 euro a 250,00 euro per ogni 1.000 metri quadrati o frazione di superficie.

5. Chiunque distrugga o danneggi il soprassuolo arboreo nelle superfici classificate a bosco, anche nel caso di stradicamento di singole piante, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria fissa, per ogni pianta, pari al valore riportato nella tabella di cui all'allegato A.

6. Chiunque distrugga o danneggi singoli soggetti arborei di cui all'art. 14, comma 5, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria fissa pari al triplo del valore riportato nella tabella di cui all'allegato A.

7. Chiunque distrugga o danneggi le superfici classificate a bosco a mezzo del fuoco, nonché distrugga o danneggi la rinnovazione forestale, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 500,00 euro per ogni 100 metri quadrati o frazione di superficie.

8. Chiunque transiti senza l'autorizzazione di cui all'art. 21, commi 3 e 4, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 300,00 euro; tale sanzione è ridotta ad un terzo qualora l'inosservanza sia accertata a carico di persone che transitano in diffidatità all'autorizzazione ad essi rilasciata.

9. Chiunque installi gru a cavo o fili a sbalzo senza l'autorizzazione di cui all'art. 21, comma 7, ovvero, a partire dal 1° gennaio 2006, ometta di rimuoverla ad autorizzazione scaduta è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 1.500,00 euro.

10. I proventi delle sanzioni di cui al comma 6 sono destinati ad opere di miglioramento del verde pubblico; tali azioni sono concertate tra l'ente competente che introita la sanzione ed i comuni dove sono situati i soggetti arborei danneggiati.

11. Le sanzioni di cui ai commi da 2 a 9 sono irrogate, nei territori di rispettiva competenza, dalle province, dalle comunità montane e dagli enti gestori dei parchi e riserve regionali, nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale) ed introitate dagli enti medesimi.

12. Gli enti di cui al comma 11, in caso di distruzioni o danneggiamenti, intimano al trasgressore, anche nell'ipotesi di cui al comma 6; il ripristino dello stato dei luoghi e delle cose danneggiate; in caso di inottemperanza, i lavori di remissione sono eseguiti dagli stessi enti con oneri a carico del trasgressore, fatto salvo quanto contenuto nel comma 10.

13. La misura delle sanzioni amministrative è aggiornata ogni tre anni in misura pari all'intera variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei tre anni precedenti. A tal fine la giunta regionale, con proprio provvedimento, entro il 15 dicembre di ogni triennio fissa i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie che si applicano dal 1° gennaio successivo.

#### Art. 24.

##### Abrogazioni e modifiche

1. Sono o restano abrogati:

a) la legge regionale 20 ottobre 1972, n. 33 (Interventi per la prevenzione ed estinzione degli incendi forestali);

b) la legge regionale 5 aprile 1976, n. 8 (legge forestale regionale);

c) l'art. 21 della legge regionale 20 agosto 1976, n. 28 (Disciplina delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza regionale);

d) il primo, il quinto, il sesto ed il settimo comma, dell'art. 1 della legge regionale 18 dicembre 1978, n. 73 (Rifinanziamento e modifiche di leggi regionali e variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1978);

e) l'art. 2 della legge regionale 18 dicembre 1978, n. 73 (Rifinanziamento e modifiche di leggi regionali e variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1978);

f) l'art. 69 della legge regionale 21 luglio 1979, n. 36 (Rifinanziamento e modifiche di leggi regionali; variazioni al bilancio pluriennale 1979-1981 e al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979 - primo provvedimento);

g) la legge regionale 2 gennaio 1980, n. 1 (Interpretazione autentica dell'ultimo comma dell'art. 23 della legge regionale 5 aprile 1976 n. 8);

h) la lettera f) del primo comma dell'art. 56 della legge regionale 5 dicembre 1981, n. 68 (Assestamento e variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1981 e al bilancio pluriennale 1981-1983);

i) il quinto ed il sesto comma dell'art. 56 della legge regionale 5 dicembre 1981, n. 68 (Assestamento e variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1981 e al bilancio pluriennale 1981-1983);

j) l'art. 33 della legge regionale 25 maggio 1983, n. 48, (Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1983 e al bilancio pluriennale 1983/1985 con modifiche di leggi regionali - primo provvedimento);

k) il numero 2) del secondo comma dell'art. 7 della legge regionale 14 settembre 1983, n. 73 (Assestamento e variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1983 e al bilancio pluriennale 1983/1985 con modifiche di legge regionale - secondo provvedimento);

l) il comma 7 dell'art. 4 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale);

m) le lettere e) e g) del comma 1 dell'art. 9 della legge regionale 7 gennaio 1985, n. 4 (Variazione al bilancio pluriennale 1984/1986 con modifiche di leggi regionali. Interventi nel settore dell'agricoltura e delle foreste in attuazione delle leggi 1° luglio 1977, n. 403 e 27 dicembre 1977, n. 984 - quarto provvedimento);

n) la legge regionale 22 dicembre 1989, n. 80 (Integrazioni e modifiche della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8 legge forestale regionale e dell'art. 4 della legge regionale 27 gennaio 1977, n. 9 «Tutela della vegetazione nei parchi istituiti con legge regionale»), fatto salvo quanto previsto dal comma 2, lettera a);

o) la legge regionale 19 settembre 1992, n. 30 (Modifiche alla legge regionale 5 aprile 1976, n. 8 - legge forestale regionale);

p) la legge regionale 14 febbraio 1994, n. 5 (Incentivi alla realizzazione del trattamento dei boschi ad alto fusto ubicati in aree montane);

q) i riferimenti alla legge regionale n. 33/1972 ed alla legge regionale n. 8/1976 di cui alla tabella D allegata alla legge regionale 27 gennaio 1998, n. 1 (Legge di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sub bilancio e sulla contabilità delta regione» e successive modificazioni ed integrazioni);

r) il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 24 marzo 2003, n. 3 (Modifiche a leggi regionali in materia di organizzazione sviluppo economico, territorio e servizi alla persona);

s) il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 24 marzo 2003, n. 3 (Modifiche a leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo economico, territorio e servizi alla persona).

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 11, comma 4, sono abrogati:

a) la legge regionale 27 gennaio 1977, n. 9 (Tutela della vegetazione nei parchi istituiti con legge regionale);

b) il regolamento regionale 23 febbraio 1993, n. 1 (Prescrizioni di massima e di polizia forestale valide per tutto il territorio della Regione di cui all'art. 25 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 80 «Integrazioni e modifiche della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8 «Legge forestale regionale» e dell'art. 4 della legge regionale 27 gennaio 1977, n. 9 «Tutela della vegetazione nei parchi istituiti con legge regionale»);

c) il regolamento regionale 27 dicembre 1997, n. 2 (Modifica dell'art. 31 del regolamento regionale 23 febbraio 1993, n. 1 «Prescrizioni di massima e di polizia forestale»);

d) il regolamento regionale 22 luglio 2003, n. 15 (Modifiche al regolamento regionale 23 febbraio 1993, n. 1 «Prescrizioni di massima e di polizia forestale valide per tutto il territorio della Regione di cui all'art. 25 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 80 «Integrazioni e modifiche della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8 «legge forestale regionale» e dell'art. 4 della legge regionale 27 gennaio 1977, n. 9 «Tutela della vegetazione nei parchi istituiti con legge regionale»);

e) l'art. 1 del regolamento regionale 16 settembre 2003, n. 20 (Integrazioni ai regolamenti regionali n. 15 del 22 luglio 2003 e n. 16 del 4 agosto 2003).

3. Alla legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) del comma 3 dell'art. 4 le parole deroghe al divieto di taglio a raso dei boschi di alto fusto sono soppresse;

b) il comma 6 dell'art. 4 è sostituito dal seguente:

«6. Nel rispetto dei principi di cui alla presente legge, la Regione definisce con regolamento i criteri, le disposizioni e i vincoli per la difesa, la gestione, la rinnovazione e lo sviluppo della flora erbacea nemorale e della vegetazione in aree non boscate.».

4. Alla legge regionale 4 luglio 1998, n. 11 (Riordino delle competenze regionali e conferimento di funzioni in materia di agricoltura) sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera *u-ter* del comma 1 dell'art. 3 è sostituita dalla seguente:

«*u-ter*) il riordino, attraverso l'ERSAF degli usi civici;»;

b) dopo la lettera *k-bis* del comma 1 dell'art. 4 è aggiunta infine, la seguente lettera:

«*k-ter*) Le competenze in materia di usi civici previste dall'art. 4 della legge regionale 24 maggio 1985, n. 52 (Norme organizzative in materia di usi civici) e dalla legge regionale 16 maggio 1986, n. 13 (Norme procedurali in materia di usi civici).»;

c) dopo il comma 2 dell'art. 6 è inserito il seguente:

«2-*bis*) Nell'ambito dei piani agricoli triennali la Regione e le province stabiliscono specifiche linee guida di politica e programmazione forestale, finalizzate a:

a) verificare lo stato e le caratteristiche del bosco in relazione all'economia e alla situazione ambientale generale, con particolare riferimento alla conservazione della biodiversità;

b) individuare gli obiettivi strategici nel settore forestale ed indicare gli indirizzi di intervento ed i criteri generali di realizzazione, nonché le previsioni di spesa.».

#### Art. 25.

##### *Norma finanziaria*

1. Alle spese per investimenti per la difesa delle superfici forestali, di cui all'art. 6, commi 1 e 2, e art. 13, comma 5, per il miglioramento e valorizzazione delle aree pascolive, di cui all'art. 12, comma 2, per la costituzione dei consorzi forestali, di cui all'art. 17, comma 1, per l'ammodernamento delle, dotazioni, degli impianti e dei dispositivi di sicurezza delle imprese, di cui all'art. 22, comma 1, e per l'utilizzo energetico delle produzioni legnose, di cui all'art. 22, comma 2, si provvede con le somme positivamente stanziata nel bilancio di previsione per l'esercizio 2004 e successivi, all'UPB 2.3.4.6.3.39 «Protezione, sviluppo e gestione del territorio, del paesaggio rurale e delle superfici forestali».

2. Per le spese gestionali relative alla difesa delle superfici forestali, di cui all'art. 6, commi 1 e 2, si provvede con le somme appositamente stanziata nel bilancio di previsione per l'esercizio 2004 e successivi, all'UPB 2.3.4.6.2.38 «Protezione, sviluppo e gestione del territorio, del paesaggio rurale e delle superfici forestali».

3. Alle spese per assistenza tecnica, formazione, informazione e ricerca, di cui all'art. 6, comma 1, art. 7, comma 1, art. 10, art. 11, comma 12, e art. 20, comma 1, si provvede con le somme appositamente stanziata nel bilancio di previsione per l'esercizio 2004 e successivi, all'UPB 2.3.4.2.2.31 «Il trasferimento e la condivisione dell'innovazione come fattore di competitività aziendale».

4. Alle, spese per investimenti per la costituzione del sistema informativo forestale, di cui all'art. 7, comma 2, per la conservazione e tutela del patrimonio genetico forestale autoctono, di cui all'art. 14, commi 1, 2, e 3, e per la costituzione del patrimonio forestale regionale, di cui all'art. 15, commi 2 e 4, si provvede con le somme appositamente stanziata nel bilancio di previsione per l'esercizio 2004 e successivi, all'UPB 2.3.4.4.3.35 «Gestione diretta delle politiche comunitarie di supporto al settore agricolo e agroalimentare».

5. Per spese gestionali relative alle attività finalizzate alla conservazione e tutela del patrimonio genetico forestale autoctono, di cui all'art. 14, commi 1, 2 e 3 e alla gestione del patrimonio forestale regionale, di cui all'art. 15, commi 2 e 4, si provvede con le somme appositamente stanziata nel bilancio di previsione per l'esercizio 2004 e successivi, all'UPB 2.3.4.4.2.34 «Gestione diretta delle politiche comunitarie di supporto al settore agricolo e agroalimentare».

6. All'autorizzazione delle altre spese previste dai precedenti articoli si provvede con legge successiva.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale della regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 28 ottobre 2004

FORMIGONI

*Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VII/1081 del 19 ottobre 2004*

(*Omissis*).

04R0675

LEGGE REGIONALE 28 ottobre 2004, n. 28.

### **Politiche regionali per il coordinamento e l'amministrazione dei tempi delle città.**

(*Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 44 del 29 ottobre 2004*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

##### *Finalità, ambito e oggetto*

1. Con la presente legge la Regione promuove il coordinamento e l'amministrazione dei tempi e degli orari delle città al fine di sostenere le pari opportunità fra uomini e donne e di favorire la qualità della vita attraverso la conciliazione dei tempi di lavoro, di relazione, di cura parentale, di formazione e del tempo per sé delle persone che risiedono sul territorio regionale o lo utilizzano, anche temporaneamente.

2. La presente legge interviene nel rispetto delle disposizioni di cui ai capi I e VII della legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città) e dell'art. 50, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

#### Art. 2.

##### *Ruolo dei comuni, delle province e della regione*

1. Le politiche di coordinamento e amministrazione dei tempi e degli orari si articolano nei livelli regionale, provinciale e comunale.

2. La regione, nel perseguire le finalità di cui all'art. 1 e nel rispetto dei criteri generali di cui all'art. 4, integra le politiche temporali nei propri strumenti di pianificazione e programmazione generali e settoriali e promuove l'adozione da parte dei comuni dei piani territoriali degli orari.

3. La Regione promuove un tavolo di confronto composto dai rappresentanti della regione, delle organizzazioni sindacali ed imprenditoriali, dei comuni e delle province per favorire un'intesa in merito all'applicazione della legge n. 53/2000.

4. Le province, nel perseguire le finalità di cui all'art. 1 e nel rispetto dei criteri generali di cui all'art. 4, integrano le politiche temporali nei propri strumenti di pianificazione e programmazione generali e settoriali e partecipano, attraverso i tavoli di concertazione e gli strumenti regionali di programmazione negoziata, all'attuazione e verifica dei piani territoriali degli orari.

5. I comuni, nel perseguire le finalità di cui all'art. 1 e nel rispetto dei criteri generali di cui all'art. 4 e degli indirizzi regionali e provinciali di cui ai commi 2 e 4, definiscono e approvano i piani territoriali degli orari e provvedono agli atti gestionali necessari.

6. Le pubbliche amministrazioni con uffici centrali o periferici sul territorio regionale si conformano alle finalità di cui all'art. 1, comma 1, in attuazione dell'art. 26, comma 1, della legge n. 53/2000 e dell'art. 2, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

## Art. 3.

*Principi di cooperazione e di sussidiarietà*

1. L'esercizio delle funzioni in materia di coordinamento e amministrazione dei tempi e degli orari si attua nel rispetto del principio di coordinamento e cooperazione fra i livelli di cui all'art. 2, comma 1, nonché del principio di sussidiarietà.

2. Gli strumenti regionali e provinciali di cui all'art. 2, commi 2 e 4, forniscono gli indirizzi che, sulla base dei principi di sussidiarietà verticale, differenziazione e adeguatezza, sono essenziali per assicurare l'esercizio unitario delle funzioni a livello regionale o provinciale.

3. Nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale, ai fini della predisposizione dei piani territoriali degli orari e degli indirizzi di cui al comma 2, sono coinvolti i soggetti sociali e istituzionali, pubblici e privati, che abbiano un ruolo rilevante in materia, ivi compresi gli organismi che promuovono le pari opportunità tra uomini e donne nei rispettivi territori di riferimento.

## Art. 4.

*Criteri generali di coordinamento e amministrazione dei tempi e degli orari*

1. I comuni realizzano il coordinamento e l'amministrazione degli orari dei servizi pubblici, di pubblico interesse o generale, ivi compresi gli uffici centrali e periferici delle amministrazioni pubbliche, gli esercizi commerciali e i pubblici esercizi, le attività di trasporto, socio-sanitarie, di formazione e istruzione, culturali, sportive, turistiche e di spettacolo.

2. Ai fini di cui al comma 1, i comuni si attengono ai seguenti criteri generali:

a) la mobilità sostenibile di persone e merci finalizzata al miglioramento della viabilità e della qualità ambientale, anche attraverso l'utilizzo di forme di mobilità alternative all'uso dell'auto privata;

b) l'accessibilità e la fruibilità temporale dei servizi pubblici e privati, promuovendo il coordinamento tra orari e localizzazione dei servizi e favorendo la pluralità di offerta;

c) la riqualificazione degli spazi urbani per migliorare i circuiti di socialità e promuovere percorsi di mobilità attenti alle pratiche di vita quotidiana delle diverse fasce di età;

d) il coordinamento degli orari dei servizi sul territorio con il sistema degli orari di lavoro dentro le imprese e gli enti, la promozione di pari opportunità tra uomo e donna per favorire l'equilibrio tra le responsabilità familiari e professionali e una migliore ripartizione di tali responsabilità all'interno della famiglia;

e) l'uso del tempo per fini di reciproca solidarietà e interesse, favorendo e promuovendo in particolare la costituzione di associazioni denominate banche del tempo.

## Art. 5.

*Criteri per l'adozione dei piani territoriali degli orari*

1. Il piano territoriale degli orari è lo strumento di indirizzo strategico che, a livello comunale o sovracomunale, realizza il coordinamento e l'amministrazione dei tempi e degli orari.

2. Il piano territoriale degli orari indica le modalità di raccordo con gli strumenti generali e settoriali di programmazione e pianificazione del territorio di riferimento e si articola in politiche e progetti, anche sperimentali o gradualisti.

3. Il piano territoriale, per ciascuno dei progetti o degli interventi proposti, indica:

a) l'ambito territoriale di applicazione;

b) le esigenze e le criticità alle quali si intende dare risposta;

c) le misure previste per raggiungere gli obiettivi;

d) il partenariato attivato e i soggetti coinvolti;

e) gli adempimenti necessari per l'attuazione, il cronoprogramma delle attività ed il piano finanziario;

f) le modalità di gestione, controllo e monitoraggio sull'attuazione delle misure;

g) le azioni di informazione e comunicazione che verranno promosse per diffondere la conoscenza degli strumenti e dei servizi adottati.

4. I comuni inviano alla Regione e alla provincia il piano territoriale degli orari approvato.

## Art. 6.

*Contributi per i piani territoriali degli orari*

1. La giunta regionale concede ai comuni contributi per progetti finalizzati alla predisposizione e attuazione dei piani territoriali degli orari.

2. La giunta regionale, in attuazione degli indirizzi del documento di programmazione economico-finanziaria regionale (DPEFR), delibera annualmente il bando con le modalità di presentazione delle domande e le specifiche condizioni per la concessione dei contributi.

3. Nell'assegnazione dei contributi è data priorità a:

a) associazioni di comuni, con particolare riferimento alle iniziative congiunte di comuni con popolazione non superiore a trentamila abitanti;

b) comuni che abbiano attivato forme di coordinamento e cooperazione con altri enti locali per l'attuazione di specifici piani di armonizzazione degli orari dei servizi con vasti bacini di utenza;

c) interventi attuativi degli accordi di cui all'art. 25, comma 2, della legge n. 53/2000.

4. Ai fini dell'assegnazione dei contributi, sono considerati esclusivamente i progetti rientranti nelle seguenti tipologie:

a) progetti che, attraverso politiche temporali, contribuiscano alla riduzione delle emissioni di gas inquinanti nel settore dei trasporti;

b) progetti finalizzati all'armonizzazione degli orari dei servizi pubblici e privati con gli orari di lavoro, anche in attuazione dell'art. 9 della legge n. 53/2000 e successivi provvedimenti attuativi;

c) progetti che favoriscono l'accessibilità delle informazioni e dei servizi della pubblica amministrazione, anche attraverso la semplificazione delle procedure e l'introduzione di servizi informatizzati e connessi in rete;

d) progetti attuativi di piani territoriali degli orari inseriti negli strumenti di programmazione negoziata previsti dalla legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 (Programmazione negoziata regionale);

e) progetti finalizzati alla promozione e costituzione di associazioni denominate banche del tempo, al fine di favorire un uso del tempo per fini di reciproca solidarietà e interesse;

f) progetti rientranti in specifiche aree d'azione indicate nei bandi annuali di accesso alle risorse e rispondenti agli indirizzi della programmazione regionale;

g) altri progetti, in ogni caso dotati dei requisiti di cui all'art. 5, promossi dai soggetti di cui al comma 3.

5. Per l'analisi e la valutazione delle domande di contributo, è istituito, con decreto dirigenziale, apposito comitato interdirezionale. Fanno parte del comitato esperti ed esperte in materia di progettazione urbana, di analisi sociale, di comunicazione sociale, di gestione organizzativa e di pari opportunità tra donne e uomini; assiste alle sedute del comitato la presidente della commissione regionale per la realizzazione di pari opportunità tra uomo e donna o sua delegata.

## Art. 7.

*Attività di promozione, ricerca e formazione*

1. La giunta regionale cura e promuove attività di informazione e comunicazione volte a favorire l'esercizio delle funzioni in materia di coordinamento e amministrazione dei tempi e degli orari, nonché a diffondere la conoscenza delle buone prassi adottate.

2. La giunta regionale promuove azioni di ricerca, volte a migliorare le conoscenze scientifiche e specialistiche in materia di politiche temporali, anche mediante accordi con il sistema universitario.

3. La giunta regionale promuove corsi di formazione specialistica di qualificazione e riqualificazione rivolti agli operatori e al personale impegnati nella progettazione e attuazione dei piani territoriali degli orari.

## Art. 8.

*Attività di monitoraggio e valutazione*

1. La giunta regionale rende conto al consiglio regionale dell'attuazione della legge e dei risultati da essa ottenuti nel promuovere nuove forme di coordinamento ed amministrazione dei tempi e degli orari delle città.

2. A tal fine, ogni due anni, l'assessore con delega in materia presenta al Presidente del consiglio regionale una relazione che contenga risposte documentate ai seguenti quesiti:

a) attraverso quali interventi le politiche temporali hanno trovato attuazione negli strumenti di pianificazione e programmazione della Regione e delle province;

b) come si suddividono, in base alla tipologia prevista all'art. 6, i progetti presentati dai comuni e quali sono i progetti che hanno ottenuto il contributo regionale;

c) in che misura i comuni hanno adottato piani territoriali degli orari rispondenti ai criteri stabiliti all'art. 4, comma 2, e qual è stata la partecipazione di altri soggetti, pubblici e privati, alla predisposizione dei piani;

d) in che misura le politiche temporali attuate dai comuni hanno migliorato l'accessibilità e la fruibilità dei servizi di interesse pubblico, la mobilità urbana e l'uso del tempo per fini di solidarietà sociale;

e) attraverso quali iniziative la Regione ha promosso le attività di informazione, ricerca, formazione specialistica e divulgazione delle buone prassi, previste all'art. 7.

3. La relazione prevista al comma 2 e gli eventuali documenti consiliari che ne concludono l'esame sono resi pubblici, con le modalità stabilite dal presidente del consiglio regionale d'intesa con il presidente della commissione consiliare competente.

## Art. 9.

*Norma finanziaria*

1. Per la concessione dei contributi previsti dall'art. 6, si provvede con le risorse statali trasferite, di cui alla legge 8 marzo 2000, n. 53 «Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città, stanziati all'UPB 2.3.10.6.2.84 «Sviluppo dell'occupabilità e dell'imprenditorialità femminile e degli strumenti di conciliazione tra vita familiare e vita professionale». A partire dall'anno 2005 lo stanziamento di risorse autonome dell'UPB 2.3.10.6.2.84 «Sviluppo dell'occupabilità e dell'imprenditorialità femminile e degli strumenti di conciliazione tra vita familiare e vita professionale» è incrementato per un importo pari ad € 300.000,00. All'onere finanziario di € 300.000,00, per ciascuno degli anni 2005 e 2006 si provvede mediante riduzione, per pari importi, delle dotazioni finanziarie di competenza dell'UPB 5.0.2.0.2.187 «Azioni di comunicazione interna ed esterna» dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e bilancio pluriennale a legislazione vigente 2004-2006.

2. Agli oneri derivanti dall'attività del comitato interdirezionale di cui all'art. 6 comma 5, si provvede per l'esercizio finanziario 2004 e seguenti, con le risorse stanziati annualmente all'UPB 5.0.2.0.1.184 «Spese postali, telefoniche e altre. spese generali».

3. Per la promozione dell'informazione, della comunicazione, della ricerca e della formazione, di cui all'art. 7 e per le attività di monitoraggio e valutazione, di cui all'art. 8, è autorizzata la spesa di € 50.000,00 per ciascuno degli anni 2005 e 2006.

4. Per le spese di parte corrente di cui al comma 3, la giunta regionale è autorizzata per gli esercizi successivi al 2004, nei limiti delle quote annue determinate con legge di bilancio, a dar corso all'espletamento delle procedure e degli adempimenti previsti dagli interventi previsti da programmi pluriennali di spesa, ai sensi dell'art. 23 della legge regionale n. 34/1978.

5. All'onere finanziario di € 50.000,00 per ciascuno degli anni 2005 e 2006, di cui al comma 3, si provvede mediante riduzione, per pari importi, delle dotazioni finanziarie di competenza dell'UPB 5.0.2.0.2.187 «Azioni di comunicazione interna ed esterna» dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e bilancio pluriennale a legislazione vigente 2004-2006.

6. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2004 e bilancio pluriennale 2004/2006 a legislazione vigente sono apportate le, seguenti variazioni:

## STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE

Alla funzione obiettivo 5.0.2 «Risorse operative», spesa corrente, le dotazioni finanziarie di competenza dell'UPB 5.0.2.0.2.187 «Azioni di comunicazione interna ed esterna» sono ridotte di € 350.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2005 e 2006;

Alla funzione obiettivo 2.3.10 «Crescita di competitività del sistema delle imprese, spesa corrente, le dotazioni finanziarie di competenza dell'UPB 2.3.10.6.2.84 «Sviluppo dell'occupabilità e dell'imprenditorialità femminile e degli strumenti di conciliazione tra vita familiare e vita professionale» sono incrementate di € 350.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2005 e 2006.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 28 ottobre 2004

FORMIGONI

Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VII/1083 del 19 ottobre 2004.

04R0676

## LEGGE REGIONALE 28 ottobre 2004, n. 29.

**Modifica della legge regionale 3 aprile 2000, n. 22 «Attuazione dell'art. 15 (vendite straordinarie) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 «Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59»».**

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 44 del 29 ottobre 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Modifiche alla legge regionale 3 aprile 2000, n. 22 in materia di vendite straordinarie*

1. Alla legge regionale 3 aprile 2000, n. 22 «Attuazione dell'art. 15 (vendite straordinarie) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 «Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59»» sono apportate le seguenti modifiche:

a) il titolo della legge è sostituito dal seguente: «Disciplina delle vendite straordinarie e disposizioni in materia di orari degli esercizi commerciali»;

b) dopo il comma 2 dell'art. 1, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Le disposizioni della presente legge e quelle vigenti in materia di orari e di aperture domenicali e festive si applicano alle attività di vendita al dettaglio ed alle attività in cui la vendita è presente anche se effettuata in modo non continuativo o non prevalente, comprese le attività di vendita effettuate dai produttori e dagli artigiani in luoghi diversi dai locali di produzione o a questi adiacenti.»;

c) la lettera b) del comma 1 dell'art. 2 è sostituita dalla seguente:

«b) trasferimento in gestione o cessione in proprietà di azienda;»;

d) al comma 4 dell'art. 2 dopo le parole «sei settimane» sono aggiunte le seguenti: «e per una sola volta in ciascun anno solare.»;

e) il comma 11 dell'art. 2 è sostituito dal seguente:

«11. Le comunicazioni riguardanti le vendite di liquidazione per il trasferimento in gestione o la cessione in proprietà di azienda devono indicare, o recare accluso in copia, l'atto registrato che attesti l'avvenuto trasferimento. È facoltà dell'esercente di produrre tale atto entro il termine del periodo di durata della vendita di liquidazione.»;

f) l'art.4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (*Vendite promozionali*). — 1. Le vendite promozionali sono effettuate dall'operatore commerciale al fine di promuovere la vendita di uno, più o tutti i prodotti della gamma merceologica, applicando sconti o ribassi sul prezzo normale di vendita.

2. Le vendite promozionali dei prodotti di cui all'art. 3, comma 1, non possono essere effettuate nei periodi di cui all'art. 3, comma 2, e nei trenta giorni antecedenti, ne in ogni caso dal 25 novembre al 31 dicembre.

3. Le vendite promozionali dei prodotti alimentari, dei prodotti per l'igiene della persona e per l'igiene della casa non sono soggette alle limitazioni di cui al comma 2.»;

g) il comma 1 dell'art. 5 è sostituito dal seguente:

«1. Nelle vendite straordinarie è esposto obbligatoriamente il prezzo normale di vendita iniziale e lo sconto o il ribasso espresso in percentuale.»;

h) dopo il comma 1 dell'art. 5 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. È facoltà del venditore indicare anche il prezzo di vendita praticato a seguito dello sconto o ribasso, nel rispetto dei commi 4 e 5.

1-ter. È vietato all'operatore commerciale indicare prezzi ulteriori e diversi rispetto a quanto previsto dai commi 1 e 1-bis.»;

i) dopo l'art. 5 è aggiunto il seguente:

«Art. 5-bis (*Orari attività di vendita*). — 1. I comuni, su richiesta degli esercenti, possono estendere nei giorni feriali la fascia oraria di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio tra le ore cinque e le ore ventiquattro, fermo restando il limite delle tredici ore giornaliere. L'osservanza della mezza giornata di chiusura infrasettimanale è facoltativa, a discrezione dell'esercente.

2. I comuni possono altresì autorizzare, su richiesta degli esercenti e per particolari esigenze di servizio al cittadino, specifiche deroghe all'orario di apertura mattutino di cui al comma 1, fermo restando il limite delle tredici ore giornaliere.» .

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 28 ottobre 2004

FORMIGONI

Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VII/1084 del 19 ottobre 2004.

04R0677

## REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
14 settembre 2004, n. 14-24/Leg.

**Modificazioni del decreto del presidente della giunta provinciale 19 giugno 2003, n. 11-132/Leg. {Regolamento concernente i centri autorizzati di assistenza agricola (legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1)}.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale  
della Regione Trentino-Alto Adige n. 42 del 19 ottobre 2004)

### IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il presidente della giunta provinciale emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta;

Visto l'art. 54, comma 1, punto 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale alla giunta provinciale spetta la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal consiglio provinciale;

Visto l'art. 59 della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 «Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati»;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 2001 di data 30 agosto 2004 «Modificazioni al decreto del presidente della provincia 19 giugno 2003, n. 11-132/Leg. concernente: (i centri autorizzati di assistenza agricola (legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, art. 100))»;

E M A N A

il seguente regolamento:

#### Art. 1.

*Modificazione del titolo del decreto  
del Presidente della giunta provinciale 19 giugno 2003, n. 11-132/Leg.*

1. Nel titolo del decreto del presidente della giunta provinciale 19 giugno 2003, n. 11-132/Leg. le parole: «(legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1 - art. 100)» sono sostituite dalle seguenti: «(legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4, art. 59)».

#### Art. 2.

*Modificazione dell'art. 1 del decreto  
del Presidente della giunta provinciale 19 giugno 2003, n. 11-132/Leg.*

1. Nell'art. 1 del decreto del presidente della giunta provinciale 19 giugno 2003, n. 11-132/Leg. al comma 1 le parole: «ai sensi dell'art. 100, comma 4, della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'art. 59, comma 4, della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4».

#### Art. 3.

*Modificazioni dell'art. 2 del decreto  
del presidente della giunta provinciale 19 giugno 2003, n. 11-132/Leg.*

1. All'art. 2 del decreto del presidente della giunta provinciale 19 giugno 2003, n. 11-132/Leg. sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 le parole: «alla legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1 (Misure collegate con la manovra di finanza pubblica per l'anno 2002)» sono sostituite dalle seguenti: «alla legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti genericamente non modificati)»;

b) nel comma 2 le parole: «previsti dall'art. 100» sono sostituite dalle parole: «previsti dall'art. 59» e le parole: «indicate dall'art. 100» sono sostituite dalle seguenti: «indicate dall'art. 59».

## Art. 4.

*Modificazione dell'art. 3 del decreto del presidente della giunta provinciale 19 giugno 2003, n. 11-132/Leg.*

1. All'art. 3 del decreto del presidente della giunta provinciale 19 giugno 2003, n. 11-132/Leg., il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Possono chiedere il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza agli agricoltori secondo quanto previsto dall'art. 59 della legge provinciale le società costituite dalle organizzazioni, dalle associazioni e dagli enti indicati dall'art. 59, comma 2, della legge provinciale, nella forma di società di capitali ed in possesso dei requisiti minimi di garanzia e di funzionamento per lo svolgimento delle attività di CAA, come definiti con deliberazione della giunta provinciale ai sensi del medesimo art. 59, comma 2, della legge provinciale.»

## Art. 5.

*Modificazione dell'art. 4 del decreto del Presidente della giunta provinciale 19 giugno 2003, n. 11-132/Leg.*

1. All'art. 4 del decreto del presidente della giunta provinciale 19 giugno 2003, n. 11-132/Leg., sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 le parole: «compilata secondo lo schema riportato dall'allegato A al presente regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «compilata secondo lo schema approvato dalla giunta provinciale con propria deliberazione»;

b) nella lettera b) del comma 2 dopo le parole: «del decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali» sono aggiunte le seguenti: «del 27 marzo 2001»;

c) la lettera c) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

«c) relazione tecnica sulla capacità operativa della società richiedente contenente gli elementi utili a chiarire e comprovare l'entità del capitale sociale effettivamente versato»;

d) dopo la lettera l) è inserita la seguente:

«l-bis) dichiarazione con la quale la società richiedente si impegna a dotare ciascuna struttura operativa delle apparecchiature e dei dispositivi informatici idonei ad assicurare la piena operatività di tutto il personale e la continuità del collegamento con la rete telematica della provincia, sulla base dei requisiti consigliati dalla società che gestisce il sistema informativo elettronico provinciale di cui alla legge provinciale 6 maggio 1980, n. 10. Tale impegno è inserito anche nella convenzione con cui è affidata l'attività.»

## Art. 6.

*Modificazione dell'art. 5 del decreto del Presidente della giunta provinciale 19 giugno 2003, n. 11-132/Leg.*

1. All'art. 5 del decreto del presidente della giunta provinciale 19 giugno 2003, n. 11-132/Leg., la lettera c) del comma 3 è sostituita dalla seguente:

«c) eventuali accertamenti, anche in loco, rivolti a verificare sul piano operativo quanto descritto nella relazione in ordine all'organizzazione degli uffici, del personale e delle dotazioni informatiche della società richiedente e delle eventuali società di servizio nonché l'ambito territoriale; il risultato degli accertamenti è riportato in un apposito verbale».

## Art. 7.

*Modificazione dell'art. 7 del decreto del Presidente della giunta provinciale 19 giugno 2003, n. 11-132/Leg.*

1. All'art. 7 del decreto del presidente della giunta provinciale 19 giugno 2003, n. 11-132/Leg., sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 le parole: «prevista dall'art. 100» sono sostituite dalle seguenti: «prevista dall'art. 59»;

b) nel comma 5, lettera b), le parole: «previsti dall'art. 100» sono sostituite dalle seguenti: «previsti dall'art. 59».

## Art. 8.

*Abrogazione dell'allegato A al decreto del Presidente della giunta provinciale 19 giugno 2003, n. 11-132/Leg.*

1. L'allegato A del decreto del presidente della giunta provinciale 19 giugno 2003, n. 11-132/Leg., è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 7 ottobre 2004

DELLAI

*Registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 2004  
Registro n. 1, foglio n. 5.*

04R0653

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
15 novembre 2004, n. 15-25/Leg.**

**Modifiche del decreto del Presidente della Giunta provinciale 1° ottobre 2002 n. 26-116/Leg. (regolamento di esecuzione del capo I della legge provinciale 23 novembre 1998, n. 17 - interventi per lo sviluppo delle zone montane e s.m.)**

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige n. 50 del 14 dicembre 2004)*

**IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA**

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della provincia emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta provinciale;

Visto l'art. 54, comma 1, punto 2, del medesimo decreto del presidente della Repubblica, secondo il quale alla giunta provinciale spetta la deliberazione dei regolamenti nelle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare della Provincia;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2620 di data 12 novembre 2004 con la quale sono state approvate le modificazioni al regolamento di esecuzione del capo I della legge provinciale 23 novembre 1998, n. 17 concernente «interventi per lo sviluppo delle zone montane e eguenti modifiche»;

E M A N A

il seguente regolamento:

## Art. 1.

*Modificazioni dell'art. 8 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 10 ottobre 2002, n. 26-116/Leg*

1. All'art. 8 del decreto del Presidente della giunta provinciale 1° ottobre 2002, n. 26-116/Leg. sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, dopo la parola: «corredata» sono aggiunte le seguenti: «, pena l'irricevibilità della medesima.»;

b) nel comma 2, alla lettera b) dopo le parole: «manutenzione realizzabili» sono aggiunte le seguenti: «,indicate in ordine di priorità.»;

c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Gli interventi devono essere affidati dai comuni entro il termine dell'esercizio finanziario nel corso del quale il dirigente della struttura competente dispone la concessione dei finanziamenti per la realizzazione degli interventi; il predetto termine può essere prorogato dal dirigente della struttura competente per un periodo complessivo non superiore ad un anno, nel caso di motivata richiesta del comune interessato presentata prima della scadenza del termine medesimo; nel caso di mancato affidamento degli interventi entro il termine assegnato si procede alla revoca del provvedimento di concessione dei finanziamenti.».

## Art. 2.

*Modificazioni dell'art. 9 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 1° ottobre 2002, n. 26-116/Leg*

1. All'art. 9 del decreto del Presidente della giunta provinciale 10 ottobre 2002, n. 26-116/Leg. sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, le parole: «dalla giunta provinciale» sono sostituite dalle seguenti: «dal dirigente della struttura competente»;

b) nel comma 2, dopo le parole: «finanza locale» sono aggiunte le seguenti: «dalla disciplina della finanza locale vigente alla data di approvazione del programma degli interventi»;

c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. L'erogazione è effettuata con le seguenti modalità:

a) fino al 40% del finanziamento, lo stesso è erogato previa presentazione della dichiarazione dell'avvenuto inizio lavori da parte dell'organo competente, compatibilmente con il budget di cassa del relativo Servizio;

b) il saldo è erogato subordinatamente alla presentazione della rendicontazione di cui all'art. 8, comma 5; qualora la spesa rendicontata risulti inferiore a quella concessa, si provvede alla riduzione proporzionale dell'assegnazione; nel caso in cui le somme già erogate risultino superiori a quelle rendicontate la differenza è recuperata mediante compensazione sulle assegnazioni attribuite a qualsiasi titolo negli anni successivi.».

## Art. 3.

*Modificazioni dell'art. 10 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 10 ottobre 2002, n. 26-116/Leg*

1. All'art. 10 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 1° ottobre 2002, n. 26-116/Leg. il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I comuni ai quali è stato concesso il finanziamento presentano entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stato concesso il finanziamento stesso, una relazione sullo stato di attuazione degli interventi, indicando i risultati e le azioni di verifica e di monitoraggio svolte nonché gli interventi non attivati o non completati entro l'anno precedente.».

## Art. 4.

*Modificazioni dell'art. 14 del decreto del Presidente della giunta provinciale 1° ottobre 2002, n. 26-116/Leg*

1. All'art. 14, del decreto del Presidente della giunta provinciale 1° ottobre 2002, n. 26-116/Leg il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Possono beneficiare dei contributi previsti dall'art. 12, comma 1, della legge i soggetti residenti nei comuni classificati come zone montane individuati dagli articoli 3 e 4 a condizione che l'immobile interessato insista sul territorio del comune di residenza.».

## Art. 5.

*Disposizione transitoria*

1. Gli interventi di carattere ambientale per i quali la provincia abbia già disposto la concessione dei finanziamenti alla data di entrata in vigore di questo decreto sono affidati dai comuni entro il 31 dicembre 2004, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 6, del decreto del Presidente della provincia 1° ottobre 2002, n. 26-116/Leg come modificato dall'art. 1 di questo decreto.

## Art. 6.

*Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Trentino Alto-Adige.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Trentino-Alto Adige.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

DELLAI

*Registrato alla Corte dei conti in data 6 dicembre 2004  
registro n. 1, foglio n. 6.*

05R0817

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA,  
24 novembre 2004, n. 16-26/Leg.

**Regolamento sulla liquidazione informatica e sul mandato informatico ai sensi dell'art. 41-ter della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della provincia autonoma di Trento).**

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige n. 49, del 7 dicembre 2004)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto-Adige», ai sensi del quale il Presidente della giunta provinciale emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta;

Visto l'art. 54, comma 1, n. 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale alla giunta provinciale spetta la deliberazione dei regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal consiglio provinciale;

Visto l'art. 41-ter della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della provincia autonoma di Trento);

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 2646 di data 19 novembre 2004, con la quale è stato approvato lo schema di «regolamento sulla liquidazione informatica e sul mandato informatico ai sensi dell'art. 41-ter della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della provincia autonoma di Trento);

E M A N A

Il regolamento sulla liquidazione informatica e sul mandato informatico ai sensi dell'art. 41-ter della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della provincia Autonoma di Trento), come dal testo allegato al presente decreto, che ne forma parte integrante e sostanziale.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

DELLAI

*Registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 2004  
registro n. 1, foglio n. 10.*

*(Omissis).*

04R0818

## REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
26 maggio 2004, n. 0171/Pres.

**Regolamento recante «Modifica al regolamento di attuazione dell'art. 5 della legge regionale n. 11/1999 istitutiva del sistema informativo regionale sugli appalti di lavori pubblici». Approvazione.**

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 26 del 30 giugno 2004)*

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 5 della legge regionale 26 aprile 1999, n. 11, con il quale è stato disposto che l'amministrazione regionale organizza la raccolta e la diffusione telematica delle informazioni concernenti gli appalti, riguardanti tutte le fasi procedurali, dalla pubblicizzazione

dei bandi di gara e l'affidamento degli incarichi, al completamento e collaudo delle opere ed in particolare il comma 3, con il quale è stato fatto obbligo a tutti gli enti pubblici del Friuli-Venezia Giulia nonché ai concessionari ed alle società di cui all'art. 2, comma 2, lettera b) della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 2, della legge 18 novembre 1998, n. 415, di comunicare tutte le informazioni necessarie per l'organizzazione della banca dati, nonché di rendere disponibili in sede decentrata tali dati, sulla base di procedure standardizzate individuate in apposito regolamento;

Visto l'art. 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, istitutivo dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, che si articola in più servizi tra i quali l'osservatorio dei lavori pubblici, e, in particolare il comma 14 del citato art. 4 che dispone che l'osservatorio dei lavori pubblici sia articolato in una sezione centrale ed in sezioni regionali aventi sede presso le regioni e province autonome;

Visto l'art. 4, comma 18, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni il quale stabilisce che i dati oggetto di monitoraggio sono comunicati alle sezioni regionali dell'osservatorio dei lavori pubblici che li trasmettono alla sezione centrale;

Visto l'art. 24 della legge 24 novembre 2000, n. 340, che obbliga le amministrazioni pubbliche a pubblicare tutti i bandi e gli avvisi di gara su uno o più siti telematici individuati dal Presidente del consiglio dei Ministri;

Ritenuto opportuno, in attuazione dei principi di economicità ed efficienza, uniformare i dati oggetto di comunicazione e diffusione, di cui all'art. 5 della legge regionale n. 11/1999, a quelli stabiliti in sede nazionale dall'autorità di vigilanza sui lavori pubblici, in attuazione dell'art. 4, comma 17, e all'art. 24, comma 2, della legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 026/Pres. del 30 gennaio 2002, di attuazione dell'art. 5 della legge regionale n. 11/1999;

Ritenuto, a seguito dell'entrata in funzione del nuovo software per la trasmissione dei dati degli appalti di opere pubbliche di importo superiore a € 150.000, ed al fine di semplificare ai soggetti obbligati di cui al succitato regolamento l'assolvimento dell'obbligo di comunicazione dei dati, di eliminare la trasmissione su supporto cartaceo dei dati relativi agli appalti di opere pubbliche, ritenendo la trasmissione dei dati per via telematica informatica, come disciplinata dal regolamento medesimo di completo assolvimento dei pretesi obblighi;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 1212 del 14 maggio 2004, con la quale è stata approvata la modifica al regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione n. 026/Pres. del 30 gennaio 2002 ed è stato autorizzato il Presidente all'emanazione;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Decreta:

È approvato il regolamento «Modifica al regolamento di attuazione dell'art. 5 della legge regionale 26 aprile 1999, n. 11 istitutiva del sistema informativo regionale sugli appalti di lavori pubblici», approvato con decreto del Presidente della Regione 026/Pres. del 30 gennaio 2002, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 26 maggio 2004

ILLY

**Modifica al regolamento di attuazione dell'art. 5 della legge regionale 26 aprile 1999, n. 11 istitutiva del sistema informativo regionale sugli appalti di lavori pubblici.**

Art. 1.

*Sostituzione dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 026/2002*

1. L'art. 3 del regolamento di attuazione dell'art. 5 della legge regionale 26 aprile 1999, n. 11 istitutiva del sistema informativo regionale sugli appalti di lavori pubblici, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 026/2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 3. (*Obbligo di comunicazione all'Autorità*). — 1. La comunicazione effettuata per via informatica telematica, con le modalità di cui all'art. 2, comporta per i soggetti obbligati l'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 4, comma 17, della legge n. 109/1994.

2. Il documento informatico relativo ai dati degli appalti di importo superiore a € 150.000, stampato su supporto cartaceo sottoscritto dal responsabile del procedimento e datato dal sistema informatico di trasmissione dei dati, deve essere conservato dai soggetti obbligati per almeno cinque anni decorrenti dalla data di ultimazione dei lavori e deve essere messo a disposizione della sezione regionale dell'Osservatorio regionale e dell'Autorità per tutte le attività di verifica.».

Visto, il Presidente: ILLY

04R0432

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
26 maggio 2004, n. 0172/Pres.**

**Regolamento per la concessione di contributi per le spese di trasporto scolastico e acquisto libri di testo a favore delle famiglie con studenti iscritti alla scuola secondaria superiore previsti dall'art. 16, commi 47 e 48 della legge regionale n. 3/1998. Approvazione.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 26 del 30 giugno 2004)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 16 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (come modificata dall'art. 2, commi 2 e 3 della legge regionale 12 luglio 1999, n. 22, dall'art. 41, comma 1 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1 e dall'art. 14, comma 3 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13), che ai commi 47 e 48 reca disposizioni per la concessione di contributi - nella misura massima di 520 euro - a favore delle famiglie aventi un reddito imponibile complessivo non superiore a 26.000 euro, che comprendono al proprio interno studenti iscritti alla scuola secondaria superiore, a sollievo degli oneri sostenuti per spese di trasporto scolastico ed acquisto di testi scolastici;

Considerato che il testo normativo prevede che la concessione dei contributi regionali possa avvenire per il tramite degli enti locali e rinvia, per la fissazione di modalità, limiti e criteri di ammissione, nonché per le modalità di presentazione delle domande di erogazione e di rendicontazione dei contributi concessi, alla definizione di un regolamento da emanarsi previo parere della competente commissione consiliare;

Ritenuto opportuno procedere all'adozione di un nuovo regolamento, sostitutivo di quello approvato con il decreto del presidente della giunta regionale 5 dicembre 2000, n. 0442/Pres., in particolare al fine di aggiornare l'entità dei contributi erogabili;

Sentita la predetta commissione consiliare nella seduta del 21 aprile 2004;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione giuntale n. 1218 del 14 maggio 2004;

Decreta:

È approvato il «Regolamento per la concessione di contributi per le spese di trasporto scolastico e acquisto libri di testo a favore delle famiglie con studenti iscritti alla scuola secondaria superiore previsti dall'art. 16, commi 47 e 48 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 26 maggio 2004

ILLY

**Regolamento per la concessione di contributi per le spese di trasporto scolastico e acquisto libri di testo a favore delle famiglie con studenti iscritti alla scuola secondaria superiore previsti dall'art. 16, commi 47 e 48 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3.**

Art. 1.

*Oggetto dell'intervento regionale*

1. Nell'esercizio della funzione di promozione del diritto allo studio, la Regione interviene a sollievo delle spese sostenute, nel corso di ciascun anno scolastico, per gli oneri di trasporto e per l'acquisto dei libri di testo, dagli studenti che frequentano la scuola secondaria superiore e che appartengono alle famiglie meno abbienti, mediante la concessione di contributi finanziari, nei limiti e secondo le modalità di seguito indicate.

Art. 2.

*Soggetti destinatari*

1. Il contributo per il diritto allo studio, di cui al presente regolamento, è destinato alle famiglie meno abbienti che hanno, al proprio interno, studenti iscritti e frequentanti la scuola secondaria superiore.

Art. 3.

*Requisiti di ammissibilità*

1. Per fruire del contributo, il nucleo familiare deve essere in possesso dei seguenti requisiti: reddito imponibile complessivo non superiore a 26.000 euro. Per reddito imponibile complessivo si intende quello costituito dalla somma di tutti i redditi imponibili percepiti a qualsiasi titolo dai componenti del nucleo familiare e riferito all'anno solare precedente all'anno scolastico cui si riferisce il contributo richiesto.

Art. 4.

*Misura del contributo*

1. L'importo del contributo è fissato in 300 euro per studente. Per gli studenti che frequentano un istituto la cui sede è ubicata in un comune diverso da quello di residenza, l'importo è fissato in 350 euro e, qualora la distanza della residenza dall'istituto frequentato superi i venti chilometri, in 400 euro.

2. I contributi in parola sono cumulabili con eventuali contributi statali, nonché con i sussidi concessi dai comuni ai sensi della legge regionale n. 10/1980.

Art. 5.

*Modalità di presentazione delle domande*

1. La domanda di contributo è formulata da un genitore, o da chi ne esercita la potestà, o dallo studente interessato, se maggiorenne, e va presentata entro il 30 aprile di ogni anno alla provincia di residenza del nucleo familiare.

2. La domanda deve essere accompagnata da una dichiarazione resa dal richiedente, sotto la propria responsabilità, che attesta:

a) la residenza e la composizione del proprio nucleo familiare, come risultante all'anagrafe del comune di appartenenza;

b) la distanza tra la residenza e la sede della scuola frequentata dallo studente per il quale viene richiesto il contributo;

c) il reddito familiare, corrispondente alla somma del reddito imponibile percepito da tutti i componenti il nucleo familiare, quale risulta dall'ultima dichiarazione dei redditi;

d) la regolare iscrizione e frequenza dello studente all'istituto scolastico frequentato.

Art. 6.

*Istruttoria delle domande, concessione ed erogazione dei contributi*

1. Le province provvedono alla raccolta delle domande pervenute entro il termine fissato; verificano la completezza della relativa documentazione; predispongono appositi elenchi nominativi dei nuclei familiari che risultano in possesso dei requisiti di ammissione al contributo, con l'indicazione dell'ammontare spettante a ciascun nucleo familiare.

2. Gli elenchi vengono trasmessi alla direzione centrale per le identità linguistiche e i migranti, l'istruzione, la cultura, lo sport e le politiche della pace e della solidarietà, che provvede all'approvazione dei contributi da concedere a ciascun nucleo familiare e al conseguente trasferimento alle province delle somme dovute per l'erogazione ai beneficiari dei rispettivi territori.

Art. 7.

*Verifiche e controlli e rendicontazione*

1. Le amministrazioni provinciali esercitano l'attività di controllo prevista dall'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. Ad avvenuta erogazione dei contributi, le province presentano alla direzione centrale per le identità linguistiche e i migranti, l'istruzione, la cultura, lo sport e le politiche della pace e della solidarietà, a titolo di rendiconto, l'elenco dei beneficiari delle somme effettivamente pagate e quietanzate, nonché la dichiarazione prevista dall'art. 42, comma 1 della legge regionale n. 7/2000.

Art. 8.

*Riduzione della misura del contributo in presenza di squilibrio tra risorse disponibili e fabbisogno*

1. Qualora l'importo complessivo dei contributi dovuti ai soggetti in possesso dei requisiti di ammissione superi l'ammontare dello stanziamento autorizzato dal bilancio regionale, i contributi stessi sono corrisposti in misura intera nel caso di studenti appartenenti a nuclei familiari il cui reddito è inferiore a 15.500 euro; nei rimanenti casi la misura del contributo unitario per studente viene proporzionalmente ridotta al livello necessario a garantire la pari copertura delle relative domande.

Art. 9.

*Abrogazione di norme*

1. Il regolamento approvato con decreto del presidente della giunta regionale 5 dicembre 2000, n. 0442/Pres. è abrogato.

Visto, il Presidente: ILLY

04R0433

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
7 giugno 2004, n. 0179/Pres.

**Regolamento di modifica al «Regolamento di cui all'art. 31 della legge regionale n. 30/1987, come sostituito dall'art. 5, comma 94 della legge regionale n. 4/2001, concernente i criteri per la concessione di contributi a favore di enti territoriali, loro consorzi ed aziende speciali per la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, anche di carattere sperimentale, nonché di altre iniziative di rilievo regionale». Approvazione.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale  
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 27 del 7 luglio 2004)

II PRESIDENTE

Visto l'art. 31 della legge regionale 7 settembre 1987 n. 30, come sostituito dall'art. 5, comma 94 della legge regionale 26 febbraio 2001 n. 4 (legge finanziaria 2001) che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere a Enti territoriali, loro Consorzi e Aziende speciali contributi per la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, anche di carattere sperimentale, nonché di altre iniziative di rilievo regionale;

Visto il decreto del Presidente della Regione 31 agosto 2001, n. 0332/Pres. con il quale è stato approvato il «Regolamento concernente i criteri per la concessione di contributi a favore di enti territoriali, loro consorzi ed aziende speciali per la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero rifiuti, anche di carattere sperimentale, nonché di altre iniziative di rilievo regionale»;

Visto il regolamento CE n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 ed 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore detti «*de minimis*»;

Considerato che ai sensi e per gli effetti dell'art. 87, n. 1 del trattato CE è espressamente fatto divieto agli Stati membri di concedere alle Aziende speciali, contributi sotto qualsiasi forma, e di considerare gli stessi incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, e qualora falsino o minaccino di falsare la concorrenza;

Ritenuto di adottare per le sole Aziende speciali il regime «*de minimis*», per la concessione di contributi, ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 7 settembre 1987 n. 30, come sostituita dall'art. 5, comma 94 della legge regionale 26 febbraio 2001 n. 4 per la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero rifiuti, anche di carattere sperimentale, nonché di altre iniziative di rilievo regionale;

Ritenuto pertanto di modificare gli articoli 3 e 5 del regolamento di cui al citato decreto del Presidente della Regione 31 agosto 2001, n. 0332/Pres.;

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1273 del 21 maggio 2004;

Decreta:

È approvato il «Regolamento di modifica del decreto del Presidente della Regione n. 0332/Pres. del 31 agosto 2001 concernente i criteri per la concessione di contributi a favore di enti territoriali, loro consorzi ed aziende speciali per la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, anche di carattere sperimentale, nonché di altre iniziative di rilievo regionale», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 7 giugno 2004

ILLY

**Legge regionale 7 settembre 1987 n. 30 art. 31, come sostituito dall'art. 5 comma 94 della legge regionale 26 febbraio 2001 n. 4. Regolamento di modifica del decreto del Presidente della Regione n. 0332/Pres. del 31 agosto 2001 concernente i criteri per la concessione di contributi a favore di enti territoriali, loro consorzi ed aziende speciali per la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, anche di carattere sperimentale, nonché di altre iniziative di rilievo regionale.**

Art. 1.

*Integrazione dell'art. 3 del del Presidente della Regione n. 0332/Pres. del 31 agosto 2001*

1. L'art. 3 del del Presidente della Regione n. 0332/Pres. del 31 agosto 2001 «Regolamento concernente i criteri per la concessione di contributi a favore di enti territoriali, loro consorzi ed aziende speciali per la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero rifiuti, anche di carattere sperimentale, nonché di altre iniziative di rilievo regionale», è integrato con l'aggiunta del seguente comma:

«1.bis Gli incentivi di cui al presente regolamento sono concessi alle aziende speciali in forma di contributi in conto capitale fino a un importo massimo di 100.000,00 euro, su un periodo di 3 anni a decorrere dal momento del primo aiuto, nel rispetto di tutte le condizioni di cui al regolamento CE n. 69/2001 della commissione, del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 ed 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore detti «*de minimis*»»

Art. 2.

*Integrazione dell'art. 5 del del Presidente della Regione n. 0332/Pres. del 31 agosto 2001*

L'art. 5 del del Presidente della Regione n. 0332/Pres. del 31 agosto 2001, integrato con l'aggiunta del seguente comma:

«1.bis È fatto obbligo, alle aziende speciali, di trasmettere una dichiarazione «*de minimis*» resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000.»

Art. 3.

*Integrazione del del Presidente della Regione n. 0332/Pres. del 31 agosto 2002*

1. Il del Presidente della Regione n. 0332/Pres. del 31 agosto 2001, è integrato con l'aggiunta del seguente:

«Art. 5-bis (Concessione ed erogazione del contributo). — 1. Per gli interventi contributivi di cui al presente regolamento, è prevista l'applicazione della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, cui integralmente si rinvia.»

Art. 4.

*Integrazione del del Presidente della Regione n. 033/Pres. del 31 agosto 2001*

1. Il del Presidente della Regione n. 0332/Pres. del 31 agosto 2001, è integrato con l'aggiunta del seguente:

«Art. 5-ter (Rendicontazione). — Gli enti beneficiari, in ragione della natura pubblica o privata rivestita e della tipologia di intervento contributivo, provvedono alla rendicontazione nei termini e con le modalità indicate dalla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 ovvero alla stregua delle norme generali di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.»

Art. 5.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Visto: il Presidente: ILLY

04R0443

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
7 giugno 2004, n. 0180/Pres.

**Regolamento per la concessione alle sedi provinciali degli Istituti di patronato e di assistenza sociale dei contributi previsti dall'art. 3, comma 1 della legge regionale n. 12/1988 (contributi agli Istituti di patronato e di assistenza sociale). Approvazione.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale  
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 27 del 7 luglio 2004)

II PRESIDENTE

Visto l'art. 2, comma 1 della legge regionale 14 marzo 1988, n. 12 (Contributi agli Istituti di patronato ed assistenza sociale) che autorizza l'amministrazione regionale a concedere, ad integrazione dei finanziamenti previsti dall'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804 (Riconoscimento giuridico degli Istituti di patronato e di assistenza sociale), contributi agli Istituti di patronato ed assistenza sociale, giuridicamente riconosciuti ai sensi del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 804/1947, dall'ordine del G.M.A. del 27 dicembre 1947, n. 77 e dal decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 1017 (Norme di attuazione dell'art. 2 della legge 27 marzo 1980, n. 112 relativa agli Istituti di patronato ed assistenza sociale);

Considerato che l'art. 21 della legge 30 marzo 2001, n. 152 (Nuova disciplina per gli Istituti di patronato ed assistenza sociale) ha disposto l'abrogazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 804/1947 e del decreto del Presidente della Regione n. 1017/1986 e che gli articoli 3 e 13 della legge medesima disciplinano, rispettivamente, il riconoscimento degli Istituti di patronato ed assistenza sociale ed i finanziamenti dell'attività e dell'organizzazione dei loro uffici;

Ritenuto che la *ratio* sottesa alla citata legge regionale n. 12/1988 debba essere individuata nella volontà di concedere agli Istituti di patronato e di assistenza sociale contributi ad integrazione di quelli previsti dalla legislazione statale pro tempore vigente;

Considerato che l'art. 3, comma 1 della legge regionale n. 12/1988 prevede che l'amministrazione regionale provveda annualmente a ripartire l'80% della corrispondente disponibilità di bilancio tra gli Istituti di patronato ed assistenza sociale in relazione all'attività dagli stessi svolta ed all'organizzazione dei loro uffici;

Ritenuto, pertanto, di disciplinare con apposito regolamento la concessione dei finanziamenti di cui si tratta secondo quanto previsto dall'art. 30 della legge regionale n. 7 del 30 marzo 2000 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Attesa l'opportunità di confermare le modalità di contribuzione adottate dalla giunta regionale con deliberazioni n. 626 dell'11 febbraio 1993 e n. 3722 del 26 agosto 1996, già in uso presso i competenti organi ministeriali;

Precisato che gli interventi di cui si tratta vengono riservati alle sedi provinciali degli Istituti di patronato ed assistenza sociale, mentre agli organismi regionali risultano destinati i finanziamenti di cui al comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 12/1988;

Visto l'art. 42 dello Statuto regionale;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1303 del 21 maggio 2004;

Decreta:

È approvato, nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, il Regolamento per la concessione alle sedi provinciali degli Istituti di patronato e di assistenza sociale dei contributi previsti dall'art. 3, comma 1, della legge regionale n. 12 del 14 marzo 1988 (Contributi agli Istituti di patronato e di assistenza sociale).

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 7 giugno 2004

ILLY

**Regolamento per la concessione alle sedi provinciali degli Istituti di patronato e di assistenza sociale dei contributi previsti dall'art. 3, comma 1, della legge regionale n. 12 del 14 marzo 1988 (Contributi agli Istituti di patronato e di assistenza sociale).**

Art. 1.

*Finalità*

1. Il presente regolamento disciplina il riparto tra le sedi provinciali degli Istituti di patronato e di assistenza sociale dei contributi previsti dall'art. 3, comma 1, della legge regionale n. 12 del 14 marzo 1988 (Contributi agli Istituti di patronato e di assistenza sociale), che, per espressa previsione di legge, interpretata tenendo conto delle modificazioni intervenute nella disciplina statale di riferimento, sono integrativi dei finanziamenti statali previsti dall'art. 13 della legge n. 152 del 30 marzo 2001 (Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale).

Art. 2.

*Beneficiari*

1. Possono beneficiare dei contributi previsti dall'art. 3, comma 1, della legge regionale n. 12/1988, le sedi provinciali degli Istituti di patronato e di assistenza sociale giuridicamente riconosciuti ai sensi dell'art. 3 della legge n. 152/2001, operanti nel Friuli-Venezia Giulia, in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al finanziamento previsto dall'art. 13 della citata legge n. 152/2001.

Art. 3.

*Domanda di contributo*

1. Ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 12/1988, entro il 31 marzo di ogni anno, i soggetti aventi titolo devono presentare al servizio per le professioni e gli interventi settoriali della direzione centrale del lavoro, formazione, Università e ricerca, via San Francesco, 37 - Trieste, apposita domanda di contributo corredata dai dati statistici riassuntivi dell'attività svolta nell'anno precedente.

2. Nella domanda deve essere esplicitamente dichiarato il possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente regolamento.

3. La domanda può essere presentata a mano ovvero inviata a mezzo raccomandata tramite il servizio postale; in questo secondo caso fa fede la data del timbro postale, purché la raccomandata pervenga all'ufficio competente entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 3, della legge regionale n. 7 del 20 marzo 2000 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 4.

*Criteri per il riparto del contributo*

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge regionale n. 12/1988, la somma annualmente disponibile per i fini di cui al presente regolamento è pari all'80 per cento della corrispondente disponibilità di bilancio e va ripartita tra gli aventi diritto in proporzione all'attività dagli stessi svolta nell'anno precedente e dell'organizzazione degli uffici, secondo le seguenti percentuali:

- a) 78,60 per cento per l'attività svolta;
- b) 21,40 per cento per l'organizzazione degli uffici.

2. A tali fini, il servizio per le professioni e gli interventi settoriali richiede annualmente alle competenti strutture periferiche del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (di seguito MLPS) copia dei documenti indicati al comma 1, lettere b) e c) dell'art. 12 del decreto ministeriale n. 764 del 13 dicembre 1994 (Regolamento recante nuovi criteri per l'erogazione del contributo al finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale); tuttora parzialmente in vigore in base al comma 2 dell'art. 21 della legge n. 152/2001, che danno conto dell'attività e dell'organizzazione degli aventi titolo.

3. Per la ripartizione della quota del 78,60 per cento della somma disponibile, viene riconosciuto il punteggio già attribuito a ciascuno degli aventi titolo nelle tabelle statistiche riassuntive dell'attività svolta nell'anno precedente vidimate dalle competenti strutture periferiche del MLPS; per essere considerata ai fini del riparto, la sede provinciale deve aver realizzato direttamente attività che danno titolo all'assegnazione di almeno 400 punti.

4. Per la ripartizione della quota del 21,40 per cento della somma disponibile, si tiene conto del punteggio ricavato dalla somma dei punti attribuiti per l'attività svolta e di quelli spettanti per la presenza, presso la sede provinciale e le eventuali sedi zonali, di personale addetto all'attività di patrocinio con orario predefinito; per essere considerate ai fini del riparto, le sedi devono avere la seguente organizzazione:

a) sede provinciale: almeno due operatori, di cui uno, a tempo pieno, responsabile della sede stessa; l'orario di apertura al pubblico deve essere articolato in almeno cinque giorni alla settimana e sei ore giornaliere;

b) sede zonale: almeno un operatore (anche a tempo parziale purché presti la sua attività per un numero di ore settimanali non inferiore a venti); l'orario di apertura al pubblico deve essere articolato in almeno tre giorni alla settimana e per tre ore giornaliere.

5. Il punteggio da assegnare per l'organizzazione degli uffici è il seguente:

a) 1 punto per la sede provinciale in possesso dei requisiti richiesti;

b) 1/2 punto per ogni sede zonale in possesso dei requisiti richiesti e purché produca almeno 200 punti di attività;

c) 1 punto ogni 400 punti di attività (considerando complessivamente l'attività della sede provinciale e delle eventuali sedi zonali).

6. Nell'ipotesi in cui le sedi provinciali o zonali non risultino in possesso dei requisiti di cui al comma 4, lettere a) e b), non viene assegnato alcun punteggio per l'organizzazione, ferma restando la valutazione dell'attività.

7. Il contributo totale è dato dalla somma della quota spettante ai sensi del comma 3 e di quella spettante ai sensi dei commi 4, 5 e 6.

#### Art. 5.

##### *Obblighi dei beneficiari*

1. Ai sensi dell'art. 2, comma secondo, della legge regionale n. 12/1988, i contributi sono destinati al finanziamento delle spese per l'attività istituzionale e per l'organizzazione degli uffici.

2. I beneficiari sono tenuti a dimostrare il regolare impiego dei contributi regionali. A tale fine, i beneficiari stessi, entro il 30 giugno di ogni anno, devono presentare al Servizio per le professioni e gli interventi settoriali, a titolo di rendiconto e secondo quanto previsto dall'art. 43 della legge regionale n. 7/2000, l'elenco analitico delle spese sostenute.

3. I fondi non utilizzati entro la data di presentazione del rendiconto devono essere restituiti alla Regione; copia della documentazione atta a dimostrare la restituzione dei fondi non utilizzati deve essere allegata al rendiconto.

4. Su specifica richiesta del beneficiario adeguatamente motivata, il Servizio per le professioni e gli interventi settoriali può concedere la proroga del termine per la presentazione del rendiconto. Tale proroga può essere concessa una sola volta e per un periodo non superiore a due mesi.

5. La mancata presentazione del rendiconto nel termine stabilito al comma 2, ovvero fissato dalla Regione ai sensi del comma 4, preclude al beneficiario la possibilità di concorre al riparto successivo.

Visto: *il Presidente*: ILLY

04R0444

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 9 giugno 2004, n. 0181/Pres.

**Regolamento per la concessione di contributi diretti al consolidamento delle strutture associative e alla qualificazione dell'attività delle organizzazioni di volontariato ai sensi dell'art. 8-bis della legge regionale n. 12/1995. Approvazione.**

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale  
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 26 del 30 giugno 2004)*

### IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12 (Disciplina dei rapporti tra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato), ed in particolare l'art. 8-bis, come introdotto con l'art. 3, comma 50 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (legge finanziaria 2004), che prevede la concessione di contributi diretti a consolidare le strutture delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale ed a qualificarne l'attività;

Considerato che il comma 2 del medesimo art. 8-bis demanda ad apposito regolamento la definizione dei criteri, dei termini e delle modalità per la concessione dei contributi suddetti;

Ritenuto pertanto necessario provvedere all'adozione del citato regolamento attuativo;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1359 del 28 maggio 2004;

#### Decreta:

È approvato il «Regolamento per la concessione di contributi diretti al consolidamento delle strutture associative e alla qualificazione dell'attività delle organizzazioni di volontariato, ai sensi dell'art. 8-bis della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 9 giugno 2004

ILLY

**Regolamento per la concessione di contributi diretti al consolidamento delle strutture associative e alla qualificazione dell'attività delle organizzazioni di volontariato, ai sensi dell'art. 8-bis della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12.**

#### *Capo I*

#### AMBITO DI APPLICAZIONE

#### Art. 1.

#### *Finalità*

1. Il presente regolamento disciplina le modalità ed i criteri per la concessione dei contributi previsti dall'art. 8-bis della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12 (Disciplina dei rapporti tra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato) e successive modifiche ed integrazioni, ai fini del consolidamento delle strutture associative delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro di cui all'art. 6 della legge medesima o delle forme di coordinamento regionale e ai fini della qualificazione dell'attività di volontariato delle stesse.

## Art. 2.

*Beneficiari*

1. I beneficiari dei contributi sono le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro di cui all'art. 6 della legge regionale n. 12/1995 o le forme di coordinamento regionale statutariamente disciplinate; per ciascun esercizio finanziario sono ammesse le domande presentate dalle organizzazioni che risultino iscritte nel registro al 31 dicembre dell'anno precedente.

## Art. 3.

*Iniziativa finanziabili*

1. I contributi di cui all'art. 1 sono concessi a sostegno dei seguenti tipi di intervento:

a) per l'acquisto di materiali e apparecchiature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche nonché di altre strumentazioni e attrezzature necessarie per l'attività espletata dalle stesse con riferimento alle finalità statutarie;

b) per il rimborso delle spese sostenute per l'assicurazione dei volontari, ai sensi dell'art. 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266 (legge quadro sul volontariato);

c) per l'attuazione di progetti, anche sperimentali, finalizzati a particolari interventi e attività di volontariato prestate nell'ambito dei settori in cui le organizzazioni operano ovvero per far fronte ad emergenze sociali o per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate.

2. Agli interventi di cui alla lettera c) del comma 1, è riservato il 70% dello stanziamento annuo disponibile, la quota residua è destinata prioritariamente al soddisfacimento delle domande relative agli interventi di cui alla lettera b) del comma medesimo.

*Capo II*

## CONTRIBUTI PER LA DOTAZIONE STRUMENTALE

## Art. 4.

*Limite massimo del contributo*

1. Per gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), sono concessi contributi nel limite massimo del 100% della spesa ammessa e comunque per un importo non superiore a 3.000,00 euro per ciascuna organizzazione richiedente.

## Art. 5.

*Spese ammissibili*

1. Sono ammissibili a contributo le spese relative all'acquisto dei seguenti beni:

a) strumentazioni e attrezzature particolari, necessarie allo svolgimento dell'attività istituzionale statutariamente prevista, ad esclusione di beni mobili registrati;

b) materiali e apparecchiature per l'ordinaria attività d'ufficio compresi fotocopiatrici e apparecchiature fax nonché apparecchiature informatiche, purché non sovradimensionate rispetto alle reali possibilità di impiego.

2. Il contributo non può essere concesso per beni dello stesso genere di quelli già oggetto di finanziamento nel corso di uno dei due esercizi precedenti a quello di presentazione della domanda.

## Art. 6.

*Modalità di presentazione della domanda*

1. Le domande, redatte in conformità al modello di cui all'allegato A, facente parte integrante del presente regolamento, corredate del preventivo di spesa della ditta fornitrice, sono presentate al servizio regionale competente in materia di volontariato entro il 31 gennaio di ciascun anno.

## Art. 7.

*Concessione del contributo*

1. Per la concessione dei contributi si applicano, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:

- a) spese relative all'acquisto dei beni di cui all'art. 5, lettera a);
- b) spese relative all'acquisto dei beni di cui all'art. 5, lettera b).

2. All'interno di ciascuna delle categorie di cui al comma 1, le domande vengono ordinate, in base al coefficiente ricavato dal rapporto tra la spesa ammessa ed il numero dei volontari operanti presso l'organizzazione richiedente, a partire dalla domanda con il coefficiente più basso.

3. La graduatoria formulata ai sensi dei commi 1 e 2 viene comunicata al comitato regionale per il volontariato di cui all'art. 3 della legge regionale n. 12/1995 nella prima seduta utile.

4. I contributi sono concessi secondo l'ordine della graduatoria entro il limite dello stanziamento previsto.

## Art. 8.

*Erogazione e rendicontazione*

1. Il contributo viene erogato anticipatamente in un'unica soluzione. Entro sessanta giorni dalla notifica del decreto di erogazione, il beneficiario è tenuto a presentare il rendiconto della spesa sostenuta, secondo quanto previsto dall'art. 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

2. Qualora il contributo risulti di importo superiore alla spesa effettivamente sostenuta, si procede alla rideterminazione dello stesso con conseguente restituzione degli importi secondo quanto disposto dall'art. 49, legge regionale n. 7/2000.

3. I beni oggetto del contributo sono iscritti nel libro degli inventari dell'organizzazione e rimangono vincolati all'esercizio dell'attività della stessa.

*Capo III*

## CONTRIBUTI PER IL RIMBORSO DELLE SPESE ASSICURATIVE

## Art. 9.

*Spese ammissibili*

1. Per gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) sono concessi contributi a totale copertura del premio della polizza assicurativa annua. È ammesso a contributo l'importo del premio versato la cui rata scade nel corso dell'anno di presentazione della domanda.

## Art. 10.

*Casi d'esclusione*

1. Non sono ammesse a contributo le organizzazioni convenzionate con enti locali o altri enti pubblici e le organizzazioni che fruiscono comunque della copertura dei medesimi oneri ad altro titolo.

2. Nel caso in cui la convenzione abbia ad oggetto attività che comportano le prestazioni di un limitato numero di volontari, è ammissibile a contributo la quota parte della polizza rimasta effettivamente a carico dell'organizzazione.

## Art. 11.

*Modalità di presentazione della domanda*

1. Le domande, redatte in conformità al modello di cui all'allegato B, facente parte integrante del presente regolamento, accompagnate dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante gli estremi della polizza assicurativa, sono presentate al servizio regionale competente in materia di volontariato entro il 31 gennaio di ciascun anno.

## Art. 12.

*Concessione dei contributi*

1. Previa verifica della completezza della documentazione e della insussistenza di eventuali cause di esclusione, il contributo viene concesso ed erogato in un'unica soluzione.

2. Qualora lo stanziamento disponibile risulti insufficiente al soddisfacimento delle domande pervenute, i contributi sono concessi in misura proporzionalmente ridotta.

*Capo IV*

## CONTRIBUTI PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI FINALIZZATI

## Art. 13.

*Casi d'esclusione*

1. Sono esclusi dalla concessione dei contributi di cui all'art. 3, comma 1, lettera c) i progetti attinenti alle materie della cooperazione internazionale allo sviluppo e della protezione civile.

2. Non sono ammissibili a contributo:

- a) progetti il cui ambito di realizzazione non ricade interamente nel territorio regionale;
- b) progetti la cui realizzazione ha una durata superiore a dodici mesi;
- c) progetti che non si realizzano con l'apporto determinante e prevalente di volontari appartenenti all'organizzazione richiedente;
- d) progetti già presentati dalla medesima organizzazione e oggetto di contributo nel corso del biennio precedente all'esercizio di riferimento.

3. Non sono inoltre ammissibili a contributo le domande generiche di finanziamento, prive di elementi progettuali nonché quelle relative all'attuazione di iniziative promozionali o istituzionali rientranti nell'attività ordinaria dell'organizzazione.

## Art. 14.

*Spese ammissibili*

1. Sono ammissibili i costi direttamente riferibili all'attuazione del progetto ed individuabili nelle seguenti tipologie di spesa:

a) spese per le risorse umane, entro i limiti indicati nel modello della domanda di contributo di cui all'art. 15, relativamente a:

- 1) prestazioni di professionisti esterni;
- 2) personale dipendente interno;
- 3) volontari, limitatamente al rimborso delle spese sostenute;

b) spese per l'acquisto di beni strumentali necessari all'attuazione del progetto;

c) spese generali di gestione del progetto.

2. Sono comunque escluse dalla spesa ammissibile:

- a) le spese per l'acquisto o ristrutturazione di beni immobili;
- b) le spese per l'acquisto di beni mobili registrati;
- c) le spese per l'ordinario funzionamento dell'organizzazione proponente;
- d) le spese per attività promozionale dell'organizzazione e quelle relative a studi, ricerche, seminari e convegni, non finalizzate all'attuazione del progetto;
- e) le spese per l'acquisto di beni anche deperibili da destinare, anche in forma di aiuto, a soggetti esterni.

## Art. 15.

*Modalità di presentazione della domanda*

1. Le domande, redatte in conformità al modello di cui all'allegato C, facente parte integrante del presente regolamento, corredate dal preventivo di spesa e dalla documentazione descrittiva del progetto, sono presentate al servizio regionale competente in materia di volontariato entro il 31 gennaio di ciascun anno.

2. Le organizzazioni proponenti possono presentare la domanda per un solo progetto, per ciascun esercizio, ancorché in forma congiunta, relativamente al settore prevalente di attività istituzionale dell'organizzazione.

3. Fermo restando quanto previsto all'art. 13, comma 2, lettera b) la domanda può riguardare anche un progetto costituente un'autonoma articolazione di un'iniziativa progettuale pluriennale. In tal caso, la documentazione descrittiva di cui al comma 1 contiene anche l'illustrazione dell'iniziativa progettuale complessiva.

## Art. 16.

*Limite massimo del contributo*

1. I contributi sono concessi nel limite massimo del 100% della spesa ritenuta ammissibile e comunque per un importo non superiore a 15.000,00 euro per progetto. Nel caso in cui la spesa ritenuta ammissibile superi l'importo di 15.000,00 euro, nel rispetto della graduatoria formulata ai sensi dell'art. 17 e qualora l'entità delle risorse disponibili lo consenta, il limite massimo del contributo concedibile è elevato sino all'importo di 30.000,00 euro per non più di cinque progetti all'anno.

## Art. 17.

*Criteri di priorità*

1. I progetti considerati ammissibili vengono inseriti in una graduatoria formulata mediante l'attribuzione di punteggi in base ai seguenti criteri:

a) interventi finalizzati a fronteggiare situazioni o eventi qualificati come emergenze sociali in conformità al disposto dell'art. 18: da 0 a 3;

b) grado di innovazione della metodologia d'intervento: da 0 a 2;

c) interventi per i quali vi sia l'impegno finanziario da parte di enti pubblici o privati: punti 1 per una partecipazione minima del 5% rispetto al costo del progetto, più ulteriori 0,5 punti per ogni incremento pari al 10%;

d) interventi promossi in forma congiunta da due o più organizzazioni iscritte al registro o dalle forme di coordinamento regionale statutariamente disciplinate: punti 2;

e) interventi che sviluppino un'azione di coinvolgimento dei giovani attraverso esperienze educative, di partecipazione sociale e di orientamento al volontariato: punti 2;

f) rilevazione e analisi del bisogno: da 0 a 1, qualora i dati non risultino sufficientemente dimostrabili la valutazione sarà pari a 0,5;

g) raggiungimento dell'obiettivo compiutamente definito: da 0 a 1;

h) estensione territoriale: regionale 0,25, comunale 0,50, provinciale 0,75, regionale 1;

i) progetti innovativi per la peculiarità dell'intervento o per l'ambito territoriale di applicazione: da 0 a 1;

l) progetti costituenti articolazioni di un'iniziativa progettuale pluriennale, presentata ai sensi dell'art. 15, comma 3, successivi a progetti già finanziati nell'ambito dell'iniziativa medesima: da 0 a 1;

m) progetti che comprendano momenti di autoverifica del grado di avanzamento degli interventi e dei risultati raggiunti: punti 1;

n) concreta possibilità di reiterare il progetto, entro i due esercizi successivi, in assenza di finanziamento regionale: da 0 a 1.

2. A parità di punteggio, la collocazione dei progetti avviene in relazione al tipo di intervento, considerando prioritari quelli aventi per oggetto servizi alla persona in stato di infermità o malattia, in secondo ordine quelli aventi per oggetto servizi nei confronti di soggetti svantaggiati o in situazioni di disagio.

3. Qualora si presentino ulteriori casi di parità, viene considerato prioritario il progetto la cui realizzazione comporta l'impiego del più alto numero di volontari.

4. Sulla graduatoria formulata in applicazione dei criteri di cui al presente articolo viene acquisito il parere del comitato regionale del volontariato ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera e) della legge regionale n. 12/1995.

## Art. 18.

*Individuazione delle emergenze sociali e di metodologie di intervento particolarmente avanzate*

1. Per l'individuazione delle emergenze sociali ai fini dell'applicazione del criterio di priorità di cui all'art. 17, comma 1, lettera a), le strutture dell'amministrazione regionale competenti in materia di salute, di protezione sociale, di tutela ambientale e di immigrazione indicano al servizio regionale competente in materia di volontariato, entro il 31 gennaio di ogni anno, la rilevazione di situazioni ed eventi qualificati come emergenze sociali.

2. Entro il mese di febbraio di ogni anno, il comitato regionale del volontariato, esaminate le rilevazioni di cui al comma 1, si esprime sull'ordine di rilevanza delle emergenze sociali ivi individuate e formula altresì indicazioni e proposte per l'individuazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate, ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'art. 17, comma 1, lettera b).

Art. 19.

*Concessione ed erogazione*

1. I contributi sono concessi in base alla graduatoria di cui all'art. 17 sino alla concorrenza dello stanziamento previsto.

2. All'erogazione si procede in seguito alla comunicazione di avvio del progetto nella misura pari all'80% del contributo concesso. Qualora il progetto non venga avviato entro sei mesi dalla notifica del decreto di concessione, si procede alla revoca del medesimo, salva la possibilità di proroga su istanza debitamente motivata.

3. Al saldo del contributo si provvede contestualmente all'approvazione del rendiconto di cui all'art. 21.

Art. 20.

*Variazioni del progetto*

1. Eventuali variazioni degli elementi progettuali o variazioni compensative delle voci di spesa indicate nel preventivo sono preventivamente autorizzate dal servizio competente, che accerta il permanere del fine pubblico perseguito, nonché l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento.

2. Qualora in base agli elementi acquisiti si accerti che le variazioni di cui al comma 1 determinano l'inammissibilità dell'iniziativa o comportano comunque una sostanziale modifica del progetto originario, il servizio competente rigetta l'istanza di variazione con conseguente obbligo per il beneficiario di realizzare il progetto nella sua forma originaria a pena di revoca del contributo.

Art. 21.

*Rendicontazione*

1. I beneficiari sono tenuti a presentare il rendiconto secondo quanto disposto dall'art. 43 della legge regionale n. 7/2000 indicando altresì tutti gli altri eventuali contributi pubblici o privati ottenuti per la stessa iniziativa, la cui somma non deve complessivamente superare l'ammontare dei costi effettivamente rimasti a carico del beneficiario, unitamente ad una relazione finale sull'attuazione del progetto, con specifico riferimento agli obiettivi raggiunti.

2. Il termine di rendicontazione viene fissato nel decreto di erogazione, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione dell'intervento.

3. Le eventuali richieste di proroga possono essere accolte su istanza debitamente motivata e per un periodo non superiore a sei mesi.

Art. 22.

*Revoca e rideterminazione del contributo*

1. In caso di mancata rendicontazione entro il termine di cui all'art. 21, viene disposta la revoca del contributo con conseguente obbligo di restituzione delle somme percepite secondo quanto previsto dall'art. 49 della legge regionale n. 7/2000.

2. Nel caso in cui la spesa rendicontata risulti inferiore al contributo concesso, si procede alla rideterminazione del contributo.

3. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, la realizzazione del progetto risulti parziale, il servizio competente, valutati i risultati conseguiti, provvede alla rideterminazione del contributo, riconoscendo a rendiconto solo le spese direttamente riferibili al conseguimento del risultato utile, e provvede invece alla revoca negli altri casi.

*Capo V*

DISPOSIZIONI COMUNI, TRANSITORIE E FINALI

Art. 23.

*Ispezioni e controlli*

1. Il servizio competente dispone verifiche contabili a campione sulla documentazione presentata a rendiconto ai sensi dell'art. 43 della legge regionale n. 7/2000.

2. Possono altresì essere disposte in qualunque momento le ispezioni ed i controlli di cui all'art. 44 della legge regionale n. 7/2000.

Art. 24.

*Disposizione di rinvio*

1. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le norme di cui alla legge regionale n. 7/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 25.

*Modifiche della modulistica*

1. Eventuali modifiche ed integrazioni dei modelli di cui agli allegati A, B e C del presente regolamento, previsti per la redazione delle domande di contributo rispettivamente dagli articoli 6, 11 e 15, sono disposte con decreto del direttore del servizio competente in materia di volontariato da pubblicare nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Art. 26.

*Disposizioni transitorie*

1. In fase di prima applicazione le domande per l'accesso ai contributi di cui all'art. 3 sono presentate entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Per l'anno in corso, si prescinde dal disposto dell'art. 18 e, ai fini dell'applicazione del criterio di priorità di cui all'art. 17, comma 1, lettera a), sui progetti diretti a fronteggiare emergenze sociali il servizio competente in materia di volontariato acquisisce il parere delle strutture regionali competenti per materia.

Art. 27.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il *Presidente*: ILLY

(*Omissis*).

04R0434

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

14 giugno 2004, n. 0188/Pres.

**Legge regionale n. 1/2004, art. 4, comma 24 - Regolamento sulle spese da eseguire tramite funzionario delegato per lo svolgimento dei compiti di polizia idraulica, servizio di piena e pronto intervento. Approvazione.**

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia* n. 27 del 7 luglio 2004)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 che disciplina le attività di difesa del suolo in ambito regionale, nonché la gestione del demanio idrico regionale, in attuazione del decreto legislativo 5 maggio 2001 n. 265;

Vista la legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1, recante «disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 2004)», ed in particolare l'art. 4, comma 23, il quale dispone che l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere aperture di credito per adempiere ai compiti di polizia idraulica servizi di piena e pronto intervento;

Considerato che, per dette finalità, il comma 24 dell'art. 4 della stessa legge regionale n. 1/2004 prevede l'adozione di apposito regolamento;

Visto il testo di regolamento sulle spese da eseguire tramite funzionario delegato per lo svolgimento dei compiti di polizia idraulica, servizio di piena e pronto intervento predisposto dalla direzione centrale dell'ambiente e dei lavori pubblici;

Visto l'art. 42 dello statuto regionale;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1211 di data 14 maggio 2004;

Decreta:

È approvato il «regolamento sulle spese da eseguire tramite funzionario delegato per lo svolgimento dei compiti di polizia idraulica, servizio di piena e pronto intervento», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 14 giugno 2004

ILLY

**Regolamento sulle spese da eseguire tramite funzionario delegato per lo svolgimento dei compiti di polizia idraulica, servizio di piena e pronto intervento.**

Art. 1.

*Ambito di applicazione*

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di assunzione delle spese dirette per lo svolgimento dei compiti di polizia idraulica, di servizio di piena e di pronto intervento; di cui all'art. 4, commi 23, 24 e 25 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1, recante «disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 2004)».

Art. 2.

*Spese per i compiti di polizia idraulica servizio di piena e pronto intervento*

1. Rientrano tra le spese di cui all'art. 1 quelle per forniture, noleggi e prestazioni di servizi inerenti:

a) materiali e attrezzature in genere e quant'altro necessario allo svolgimento dei compiti di polizia idraulica, di servizio di piena e di pronto intervento;

b) attrezzature leggere, attrezzature operative, mezzi operativi e di trasporto compresi gli aeromobili ed i natanti per le ricognizioni, le riprese ed i sopralluoghi;

c) prestazioni di servizi relativi alla manodopera per il monitoraggio, l'azione di contenimento della piena e la manovra di organi idraulici;

d) manutenzione straordinaria ed esercizio dei mezzi e degli automezzi in dotazione;

2. Le spese di cui al comma 1 sono eseguite entro i limiti dello stanziamento disponibile.

Art. 3.

*Limiti di importo*

1. L'importo di ogni singola spesa da eseguirsi ai sensi del presente regolamento non può superare € 10.000,00 al netto di ogni onere fiscale.

2. Non è ammesso il frazionamento artificioso di forniture, noleggi e prestazioni di servizi, dal quale possa derivare l'inosservanza del limite di spesa stabilito dal comma 1.

Art. 4.

*Competenze per l'esecuzione delle spese*

1. All'esecuzione delle spese di cui all'art. 2 si provvede tramite funzionario delegato.

Art. 5.

*Modalità di esecuzione delle spese*

1. Salvo quanto è disposto dall'art. 6, per l'esecuzione delle spese di cui all'art. 2 sono richiesti preventivi o offerte ad almeno 5 soggetti.

2. I preventivi di cui al comma precedente contengono la descrizione dell'oggetto del contratto, le condizioni generali che lo regolano la durata del rapporto contrattuale, le condizioni di esecuzione, le penalità da applicare in caso di ritardi o inadempienza nonché ogni altra condizione ritenuta necessaria dall'amministrazione.

3. Nella richiesta di preventivi od offerte, in relazione alla natura delle forniture, dei noleggi e delle prestazioni di servizi, sono specificati i criteri di scelta, avendo riguardo al prezzo, ai requisiti tecnico qualitativi, alle condizioni di esecuzione.

4. Fra i preventivi pervenuti la scelta cade su quello ritenuto più conveniente secondo i criteri indicati dal comma 3.

5. I preventivi e le offerte possono effettuarsi anche via telefax e sono conservati agli atti.

Art. 6.

*Ricorso ad un determinato contraente*

1. È consentito il ricorso a un determinato contraente:

a) nei casi di unicità, specificità delle forniture, dei noleggi e delle prestazioni di servizi;

b) nei casi di urgenza;

c) quando, successivamente alla richiesta di preventivi ad almeno cinque soggetti, non è stata presentata alcuna offerta;

d) qualora la spesa non superi l'importo di € 1.000,00, al netto di ogni onere, fiscale;

e) quando il costo del bene da acquistare sia fissato in modo univoco dal mercato;

f) per l'affidamento di forniture destinate al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori obblighi ad acquistare materiale di tipologia, anche tecnica, differente, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbe situazioni di incompatibilità;

g) per l'affidamento, alle stesse condizioni di contratti in corso con l'amministrazione regionale, di forniture, noleggi e prestazioni di servizi omogenei, nei limiti di quanto necessario.

2. Per le forniture, i noleggi e le prestazioni di servizi di cui al comma 1 è di norma richiesto il parere di congruità espresso dal direttore del servizio competente per materia, eccettuati i casi di cui alle lettere b), e) e g).

Art. 7.

*Ordinazione dei beni e dei servizi*

1. L'ordinazione dei beni e servizi di cui all'art. 2 è effettuata dal funzionario delegato, mediante lettera, buono d'ordine o altro atto idoneo secondo gli usi della corrispondenza commerciale.

2. L'ordinazione dei beni e servizi di cui all'art. 2 è redatta in duplice copia, di cui una è trattenuta dal soggetto contraente e l'altra, sottoscritta per accettazione, è restituita all'amministrazione.

Art. 8.

*Liquidazione, pagamento e rendicontazione delle spese*

1. La liquidazione delle spese è effettuata dal funzionario delegato, previa presentazione di fatture o note di addebito, che dovranno essere munite dell'attestazione della regolarità della fornitura o del servizio da parte dello stesso funzionario delegato.

2. Il pagamento è disposto a mezzo di ordinativi di pagamento emessi su aperture di credito presso la tesoreria regionale intestate al funzionario delegato.

3. Per il pagamento relativo a provviste di minute e di pronta consegna, il funzionario delegato può effettuare prelievi in contante sulle aperture di credito previste dal comma 2.

4. Il funzionario delegato provvede alla rendicontazione delle somme erogate sulle aperture di credito secondo le norme vigenti in materia.

Art. 9.

*R i n v i o*

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di legge e del regolamento di contabilità dello Stato.

Art. 10.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il *Presidente*: ILLY

04R0445

## REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 26 novembre 2004, n. 23.

**Modificazioni di leggi regionali in materia di potestà regolamentare.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 121 del 30 novembre 2004)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Modifica dell'art. 58, della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 «Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2000)».*

1. Al comma 1, dell'art. 58, della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 «Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2000)» le parole: «La giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, predispone un regolamento per estendere» sono sostituite dalle seguenti: «Con regolamento sono estese».

Art. 2.

*Modifica dell'art. 3 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 «Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto»*

1. Al comma 1, dell'art. 3 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 «Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto», le parole: «La giunta regionale con regolamento da approvarsi, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede» sono sostituite dalle seguenti: «Con regolamento si provvede».

Art. 3.

*Modifica dell'art. 41 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 «Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2001)».*

1. Il comma 4, dell'art. 41 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 «Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2001)» è sostituito dal seguente:

«4. La partecipazione delle associazioni dei familiari nella fase concertativa di cui al comma 2 è disciplinata con regolamento.».

Art. 4.

*Modifica dell'art. 15, della legge regionale 10 agosto 2001, n. 18 «Istituzione, organizzazione e funzionamento del comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM)».*

1. Al comma 4, dell'art. 15, della legge regionale 10 agosto 2001, n. 18 «Istituzione, organizzazione e funzionamento del comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM)» le parole: «possono essere emanate con apposito regolamento predisposto dalla giunta regionale d'intesa con l'autorità» sono sostituite dalle seguenti: «sono emanate dalla giunta regionale con proprio provvedimento predisposto d'intesa con l'autorità».

Art. 5.

*Modifica dell'art. 43 della legge regionale 13 settembre 2001, n. 27 «Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2001».*

1. Il comma 3, dell'art. 43 della legge regionale 13 settembre 2001, n. 27 «Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2001», è così sostituito:

«3. La giunta regionale disciplina i procedimenti di iscrizione, di cancellazione e di revisione del registro di cui al comma 1, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni.

Art. 6.

*Modifica dell'art. 7 della legge regionale 23 maggio 2002, n. 11 «Disciplina del settore fieristico»*

1. Al comma 1, dell'art. 7, della legge regionale 23 maggio 2002, n. 11 «Disciplina del settore fieristico» le parole: «La giunta regionale, con regolamento da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvede a:» sono sostituite dalle seguenti: «Con regolamento si provvede a:».

Art. 7.

*Modifica dell'art. 1 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 28 «Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2002 in materia di politiche sociali».*

1. Il comma 3, dell'art. 1, della legge regionale 16 agosto 2002, n. 28 «Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2002 in materia di politiche sociali» è sostituito dal seguente:

«3. Con regolamento sono disciplinati i criteri di priorità per la stipula delle convenzioni con i soggetti di cui al comma 1 ed è approvato lo schema tipo di disciplinare.».

## Art. 8.

*Modifica dell'art. 5 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 5 «Nuove norme per la disciplina dell'attività ispettiva in materia sanitaria e sociale nella Regione Veneto».*

1. Il comma 1, dell'art. 5 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 5 «Nuove norme per la disciplina dell'attività ispettiva in materia sanitaria e sociale nella Regione Veneto» è sostituito dal seguente:

«1. Le funzioni e le modalità dell'attività ispettiva e di vigilanza sono disciplinate con regolamento.»

## Art. 9.

*Modifica della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 «Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche».*

1. Nella legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 «Disposizioni generali in materia di lavori pubblici e di interesse pubblico» e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 1, comma 4, lettera d) le parole: «da parte della giunta regionale», sono soppresse;

b) all'art. 9, comma 2 le parole: «La giunta regionale, con apposito regolamento, individua» sono sostituite dalle parole: «Con regolamento sono individuate»;

c) all'art. 12, comma 1 le parole «La giunta regionale, con proprio regolamento» sono sostituite dalle parole: «Un apposito regolamento»;

d) all'art. 19, comma 5 la parola «regolamento» è sostituita dalla parola: «provvedimento»;

e) all'art. 22, comma 5 le parole: «Con proprio regolamento la giunta regionale individua» sono sostituite dalle parole: «Con regolamento sono individuate»;

f) all'art. 26, comma 1 le parole: «La giunta regionale approva, con proprio regolamento» sono sostituite dalle parole: «Con regolamento è istituito»;

g) all'art. 26, comma 2 le parole: «La giunta regionale individua con proprio regolamento» sono sostituite dalle parole: «Con regolamento sono individuate»;

h) all'art. 31, comma 5 le parole: «La giunta regionale definisce con regolamento» sono sostituite dalle parole: «Con regolamento sono definite»;

i) all'art. 44, comma 6 le parole: «La giunta regionale, con proprio regolamento» sono sostituite dalle parole: «Un apposito regolamento»;

j) all'art. 47, comma 2 la parola «regolamento» è sostituita dalla parola: «provvedimento»;

k) all'art. 47, comma 8 la parola: «regolamento» è sostituita dalla parola: «provvedimento»;

l) all'art. 64, comma 4 le parole: «La giunta regionale con proprio regolamento» sono sostituite dalle parole: «Un apposito regolamento».

2. L'art. 68 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 è così sostituito:

«Art. 68 — 1. La giunta regionale è autorizzata ad affidare a soggetti qualificati nel settore, scelti in base ai criteri di cui agli articoli 184 e seguenti della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12, incarichi di redazione dei regolamenti di cui alla lettera a) rispetto ai quali la giunta assuma l'iniziativa, nonché dei provvedimenti amministrativi di cui alla lettera h), dei documenti tecnici di cui alla lettera e) e degli schemi di contratto di cui alla lettera d):

a) quanto ai regolamenti:

1) regolamento per la determinazione dei contenuti dei livelli della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, di cui all'art. 12, comma 1;

2) regolamento per il sistema regionale di qualificazione di cui all'art. 26, comma 1;

3) regolamento di individuazione delle forme di incentivazione per la costituzione e la partecipazione alle gare di consorzi stabili, di cui all'art. 26, comma 2;

4) regolamento riguardante i criteri di individuazione del numero di imprese da invitare alla licitazione privata, di cui all'art. 31, comma 5;

5) regolamento contenente le prescrizioni che disciplinano il rapporto con i promotori di iniziative di finanza di progetto, di cui all'art. 44, comma 6;

6) regolamento per la definizione delle regole e dei criteri per l'espletamento della procedura di aggiudicazione dell'appalto attraverso il dialogo competitivo di cui all'art. 64, comma 4;

b) quanto ai provvedimenti amministrativi:

1) provvedimento relativo alla disciplina del funzionamento degli organi consultivi regionali di cui all'art. 19, comma 5;

2) provvedimento per l'individuazione dei lavori da realizzarsi in economia e per le modalità semplificate per la contabilizzazione e liquidazione degli stessi, di cui all'art. 29, comma 3;

3) provvedimento di individuazione delle modalità attuative per l'espletamento delle procedure di licitazione privata semplificata, di cui all'art. 32, comma 3;

4) provvedimento riguardante le modalità di redazione della contabilità informata semplificata per i lavori di importo inferiore a € 25.000,00, di cui all'art. 36, comma 1;

5) provvedimento per la definizione delle lavorazioni subappaltabili rientranti nella categoria prevalente, di cui all'art. 38, comma 2;

6) provvedimento riguardante le modalità di remunerazione di cui all'art. 43, comma 1;

7) provvedimento riguardante le attività degli organi di collaudo, di cui all'art. 47, comma 8;

8) provvedimento di individuazione delle zone sismiche di cui all'art. 65, comma 1;

c) quanto ai documenti tecnici:

1) prezziari dei lavori pubblici di interesse regionale e parametri per l'incidenza minima e il costo unitario della manodopera di cui all'art. 12 comma 2;

2) documenti interpretativi della normativa tecnica statale in materia di edilizia civile, difesa del suolo, infrastrutture, di cui all'art. 12, comma 3;

3) documento unico di regolarità contributiva, di cui all'art. 41, comma 2;

4) documento di attivazione e delle procedure operative per il collegamento informatizzato di cui all'art. 41, comma 3;

5) schemi tipo di piani di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 42, comma 3;

6) studi di fattibilità tecnici e finanziari per la valutazione dei promotori, di cui all'art. 46, comma 1;

7) documento per la predisposizione di un sistema di raccolta dati e pubblicazione di bandi d'appalto su apposito sito Internet, per la pubblicazione di pareri in materia di lavori pubblici, per l'elaborazione e pubblicazione di dati statistici, per la realizzazione di collegamenti informatici, per la relazione annuale e le ulteriori attività di supporto all'osservatorio regionale, di cui all'art. 56, comma 1

d) quanto agli schemi di contratto:

1) schemi di bando di gara e di convenzione per l'affidamento dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria, di cui all'art. 9, comma 3;

2) schemi di bandi di gara per l'appalto di lavori pubblici di cui all'art. 27, comma 5;

3) capitolato generale d'appalto, schema tipo di contratto e schemi di capitolato speciale d'appalto di opere pubbliche di interesse regionale, di cui all'art. 34, comma 1;

4) schema di convenzione con i beneficiari difinanziamenti regionali e modalità di controllo a campione, di cui all'art. 54, comma 10;

5) provvedimento di regolazione dei rapporti con il contraente generale per la realizzazione di interventi strategici di interesse regionale, di cui all'art. 62, comma 4.

2. I regolamenti ed i provvedimenti attuativi della presente legge sono emanati entro un anno dall'entrata in vigore della medesima previo, quanto ai soli provvedimenti attuativi, parere della commissione consiliare competente da rilasciarsi entro trenta giorni dalla richiesta.».

#### Art. 10.

##### *Convalida di regolamenti*

1. Sono convalidati i regolamenti di seguito individuati, già approvati dalla giunta regionale, restando salvi i rapporti e gli atti amministrativi conseguenti sorti in base agli stessi:

a) regolamento 29 dicembre 2000, n. 1 recante «Disciplina dell'attività di tassidermia» come modificato ed integrato dai regolamenti 6 dicembre 2001, n. 4 e 14 ottobre 2002, n. 3;

b) regolamento 5 aprile 2001, n. 1 «Regolamento per il conferimento dei rifiuti solidi nella zona portuale compresa fra le località Ca' Cappello e Porto Levante. (decreto n. 793 del 17 maggio 2000 del presidente della giunta regionale del Veneto)»;

c) regolamento 10 maggio 2001, n. 2 recante «Istituzione delle Strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto (legge regionale 7 settembre 2000, n. 17)»;

d) regolamento 10 maggio 2001, n. 3 «Regolamento attuativo emanato ai sensi dell'art. 58 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 e dell'art. 41 comma 4 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5»;

e) regolamento 11 marzo 2002, n. 1 recante «Disciplina degli esercizi polifunzionali (legge regionale 9 agosto 1999, n. 37, art. 21)»;

f) regolamento 26 luglio 2002, n. 2 recante «Disciplina delle attività di comunicazione degli uffici per le relazioni con il pubblico e individuazione dei titoli per l'accesso e degli interventi formativi e di aggiornamento per il personale da assegnare a detti uffici»;

g) regolamento 14 ottobre 2002, n. 4 recante «Applicazione dell'art. 18 della legge 19 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche. Incentivi e spese per la progettazione»;

h) regolamento 22 novembre 2002, n. 5 recante «Requisiti per l'attribuzione della qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale e nazionale e sistema di controllo e certificazione dei dati. (Legge regionale 23 maggio 2002, n. 11, art. 7)»;

i) regolamento 20 dicembre 2002, n. 6 «Regolamento della segnaletica e delle vie di navigazione interna»;

j) regolamento 21 agosto 2003 n. 1, recante «Disciplina dell'attività ispettiva in materia sanitaria e sociale (art. 5, legge regionale 4 aprile 2003, n. 5)».

2. Alle eventuali modifiche dei regolamenti di cui al comma 1 si provvede con successivi regolamenti.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 26 novembre 2004

GALAN

(*Omissis*).

04R0790

#### LEGGE REGIONALE 26 novembre 2004, n. 24.

##### **Modifica alla legge regionale 30 ottobre 1988, n. 25 «Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale» e successive modificazioni.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 121 del 30 novembre 2004)

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

1. Dopo l'art. 33 della legge regionale 25 ottobre 1998, n. 25, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 33-bis (*Libera circolazione sui mezzi del trasporto pubblico locale da parte delle forze dell'ordine*). — 1. Per la circolazione in ragione delle funzioni e del servizio sui mezzi di trasporto pubblico locale di cui all'art. 2, gli agenti e gli ufficiali di pubblica sicurezza, gli appartenenti all'arma dei carabinieri, alla polizia di Stato, al corpo degli agenti di custodia, al corpo della guardia di finanza, al corpo forestale dello Stato, alla polizia municipale utilizzano la tessera di servizio rilasciata dai rispettivi comandi. Per gli appartenenti alla polizia municipale la circolazione è limitata ai servizi di trasporto svolti nell'ambito del territorio comunale.

2. Nel caso di presenza di barriere connesse all'introduzione della bigliettazione automatica, le aziende esercenti i servizi ovvero i soggetti gestori dei sistemi di bigliettazione rilasciano agli interessati, a richiesta dei rispettivi comandi, i titoli di libera circolazione.

3. In caso di circolazione in ragione delle funzioni e del servizio sui mezzi di trasporto pubblico locale da parte dei soggetti di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni di cui all'art. 49, comma 7, e non è dovuto alcun rimborso alle aziende esercenti il pubblico trasporto.».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 26 novembre 2004

GALAN

(*Omissis*).

04R0791

#### LEGGE REGIONALE 26 novembre 2004, n. 25.

##### **Nuove norme regionali in materia d'assistenza sanitaria in favore dei mutilati ed invalidi di guerra, per cause di guerra e per servizio, spettanti ai sensi dell'art. 57, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 121 del 30 novembre 2004)

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

##### *Competenza*

1. L'assistenza sanitaria specifica, preventiva, ortopedica e protettiva, prevista a favore dei mutilati ed invalidi di guerra, per causa di guerra e per servizio, dall'art. 57, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, così come richiamato dal vigente piano sanitario nazionale, è erogata dall'unità locale socio sanitaria (ULSS) di residenza dei beneficiari e posta a carico del fondo sanitario nazionale.

## Art. 2.

*Beneficiari*

1. Sono soggetti di diritto della presente legge:

a) i mutilati ed invalidi di guerra di cui all'art. 2 della legge 18 marzo 1968, n. 313 «Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra», ed al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 «Definitivo riordinamento delle pensioni di guerra, in attuazione della delega prevista dall'art. 1 della legge 23 settembre 1981, n. 533.» e successive modifiche;

b) coloro che siano in possesso di pensione ascrivibile ad una categoria compresa fra la prima, con o senza assegni di superinvalidità, e l'ottava, di cui alla tabella A allegata al testo unico sulle pensioni di guerra, decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modifiche;

c) i mutilati ed invalidi per cause di guerra di cui agli articoli 9 e 10 della legge 18 marzo 1968, n. 313, al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modifiche, ed al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;

d) coloro che siano in possesso del verbale di visita della commissione medica di pensione di guerra (CMPG), in attesa del decreto di concessione della pensione dal quale risulti l'attribuzione di una categoria fra quelle sopra determinate e con il quale sia riconosciuto che l'infermità sia dipendente da causa di servizio o di guerra;

e) i mutilati ed invalidi per servizio di cui alla legge 26 gennaio 1980, n. 9 «Adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni di guerra dalla legge 29 novembre 1977, n. 875, e dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915»;

f) i mutilati ed invalidi per servizio ordinario che siano in possesso di pensione privilegiata ascrivibile ad una categoria compresa fra la prima, con o senza assegni di superinvalidità, e l'ottava, di cui alla tabella A allegata al testo unico sulle pensioni di guerra, decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modifiche, alla quale si fa riferimento anche per gli invalidi per servizio;

g) coloro che, in attesa di ottenere il relativo decreto di concessione della pensione, siano in possesso del verbale della commissione medico-ospedaliera che ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio di ferite, lesioni od infermità, attribuendo una delle categorie di pensione di cui alla tabella A del testo unico sulle pensioni di guerra, decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modifiche;

h) coloro a cui sia stato riconosciuto l'equo indennizzo per infermità contratta in servizio ed ascrivibile ad una delle categorie di cui alla tabella A del testo unico sulle pensioni di guerra, decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modifiche;

i) gli ex deportati politici nei campi di sterminio nazisti che, ai sensi dell'art. 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791 «Istituzione di un assegno vitalizio a favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazista K.Z.» e successive modifiche, sono equiparati agli invalidi di guerra.

## Art. 3.

*Cure climatiche in regime di assistenza indiretta*

1. Le cure climatiche sono concesse, in regime di assistenza indiretta e per un periodo di giorni ventuno, agli aventi diritto di cui all'art. 2 per i quali il clima rappresenti un fattore terapeutico, su apposita prescrizione di un medico del servizio sanitario nazionale.

2. Il clima risulta fattore terapeutico secondo quanto previsto al comma 1 per le patologie di cui all'allegato A.

3. L'allegato A di cui alla presente legge può essere modificato dalla giunta regionale sentita la competente commissione consiliare che deve esprimersi entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di inutile decorso del termine si prescinde dal parere.

4. Le cure climatiche di cui al presente articolo sono altresì concesse agli invalidi iscritti alla prima categoria di pensione, per infermità non tubercolare, per i quali il clima rappresenti un fattore terapeutico, atto a prevenire riacutizzazioni.

## Art. 4.

*Soggiorni terapeutici in regime di assistenza indiretta*

1. I soggiorni terapeutici, quale livello ulteriore di assistenza assicurato dalla Regione Veneto, consistono in soggiorni in ambiente e clima idonei (marino, lacustre, collinare, montano) nell'ambito di progetti curativi e riabilitativi redatti dall'azienda ULSS di appartenenza che provvede ad attestare l'idoneità delle modalità e delle strutture attraverso cui si realizza il soggiorno stesso.

2. I soggiorni terapeutici sono concessi, in regime di assistenza indiretta e per un periodo di giorni ventuno, agli aventi diritto di cui all'art. 2 che, in conseguenza delle patologie invalidanti, abbiano necessità di terapia climatica al fine:

a) di consolidare i risultati ottenuti con recenti ricoveri o con intense e prolungate cure ambulatoriali;

b) di prevenire aggravamenti di dette infermità cronicizzate e suscettibili di complicanze per le condizioni climatiche sfavorevoli della località di residenza degli invalidi stessi.

3. Le cure climatiche o i soggiorni terapeutici vengono concessi in ambiente e clima idoneo, da usufruire presso una delle seguenti tipologie di strutture:

a) residenze sanitarie assistenziali (R.S.A.);

b) case di riposo o altra struttura residenziale per non autosufficienti;

c) strutture alberghiere annesse agli stabilimenti termali accreditati;

d) altre strutture, ivi compresi alberghi, pensioni ed abitazioni private e/o di proprietà o in usufrutto, di cui l'azienda ULSS di appartenenza abbia provveduto ad attestare l'idoneità delle modalità e delle strutture attraverso cui si realizza il soggiorno stesso.

4. Le patologie invalidanti di cui al comma 2 sono quelle previste dall'allegato B.

5. L'allegato B di cui alla presente legge può essere modificato dalla giunta regionale sentita la competente commissione consiliare che deve esprimersi entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di inutile decorso del termine si prescinde dal parere.

## Art. 5.

*Cure termali in regime di assistenza indiretta*

1. In alternativa alle cure climatiche o ai soggiorni terapeutici le cure termali sono concesse in regime di assistenza indiretta per un periodo di quindici giorni, ridotti a tredici per le cure idroponiche agli aventi diritto di cui all'art. 2 che ne presentino l'indicazione clinica e non siano affetti da infermità che controindicano il trattamento termale. Qualora le cure termali siano effettuate in giornata o ambulatoriamente, il contributo è erogato nella misura del cinquanta per cento per il solo vitto.

2. Le patologie invalidanti di cui al comma 1 sono quelle previste dall'allegato C.

3. L'allegato C di cui alla presente legge può essere modificato dalla giunta regionale sentita la competente commissione consiliare che deve esprimersi entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di inutile decorso del termine si prescinde dal parere.

## Art. 6.

*Contributo di accompagnamento*

1. Agli invalidi ammessi alle cure climatiche, termali ed ai soggiorni terapeutici per i quali risulti comprovata la assoluta incapacità di provvedere alle normali esigenze della vita quotidiana ovvero siano sottoposti a tutela, è concesso un contributo di accompagnamento per tutto il periodo del trattamento così come previsto dall'art. 7.

## Art. 7.

*Contributi di assistenza sanitaria preventiva per cure climatiche, termali, e soggiorni terapeutici*

1. Agli invalidi ammessi alle cure climatiche, termali ed ai soggiorni terapeutici è concesso, per un periodo non superiore a quello stabilito, un contributo di assistenza sanitaria preventiva giornaliero per ogni giorno di effettiva permanenza nella località di cura.

2. Il contributo, comprensivo delle spese di viaggio, è raddoppiato per gli invalidi che, ai sensi dell'art. 6, abbiano diritto al contributo di accompagnamento.

3. La documentazione da esibire per l'erogazione del contributo all'assistito e per l'eventuale accompagnatore è la certificazione rilasciata dall'azienda ULSS ospitante che attesti l'effettiva permanenza dell'invalido e dell'eventuale accompagnatore nella località e il periodo. La certificazione può essere sostituito da analogha dichiarazione dell'autorità di pubblica sicurezza o dei carabinieri o del sindaco. L'erogazione del contributo per l'assistenza sanitaria preventiva all'assistito e del contributo all'eventuale accompagnatore viene corrisposto, a cure ultimate, per ogni giorno di effettiva presenza dell'invalido ed eventuale accompagnatore, nella località autorizzata, per un periodo non superiore a quello autorizzato, non oltre il sessantesimo giorno dall'avvenuta presentazione della documentazione.

4. Il contributo di cui ai commi 1, 2 e 3 viene adeguato ogni tre anni con provvedimento della giunta regionale.

5. Lo stesso contributo è concesso per l'accompagnatore relativamente alle cure climatiche per le finalità di cui all'art. 5.

## Art. 8.

*Prescrizioni*

1. Le prescrizioni delle cure climatiche, termali e soggiorni terapeutici sono redatte dal medico di base, su ricettario fornito dal servizio sanitario regionale, rilasciato a titolo gratuito.

## Art. 9.

*Commissione provinciale*

1. In caso di esito negativo delle domande di concessione, gli interessati possono presentare ricorso, alla commissione provinciale istituita presso l'azienda per i servizi sanitari competente per il capoluogo di provincia. È composta da:

a) un dirigente medico in qualità di presidente, designato dall'azienda sanitaria;

b) un medico designato dall'azienda per i servizi sanitari competente per territorio, in qualità di esperto;

c) un medico designato congiuntamente dalla rappresentanze provinciali della Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra, dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra e dell'Unione mutilati ed invalidi per servizio.

2. La commissione è nominata con provvedimento del direttore generale dell'azienda per i servizi sanitari presso la quale opera. Dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'azienda per i servizi sanitari ove ha sede la commissione.

3. Le decisioni della commissione sono assunte a maggioranza dei voti e sono comunicate agli interessati entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso.

## Art. 10.

*Assistenza ospedaliera*

1. In caso di ricovero presso le strutture ospedaliere appartenenti al servizio sanitario regionale, le aziende per i servizi sanitari e le aziende ospedaliere assicurano ai soggetti titolari di assegni di super invalidità la degenza in ambienti adeguati per comfort e riservatezza. Al degente è altresì assicurata la presenza continuativa di persona di sua fiducia, con onere a carico della Regione, per l'assistenza extrasanitaria necessaria per le esigenze conseguenti alla grave infermità.

## Art. 11.

*Assistenza protesica, ortopedica e alimentare*

1. L'assistenza protesica, ortopedica e alimentare per gli aventi diritto di cui all'art. 2 è disciplinata con le modalità previste dall'allegato D.

2. Nell'ambito dell'assistenza sanitaria è erogata un'indennità giornaliera di € 15,00, per un periodo non superiore a nove mesi nell'anno solare, a titolo di assistenza alimentare con le modalità previste dall'allegato D. L'erogazione dell'indennità spetta, senza interruzione di continuità, anche ai paraplegici e discinetici aventi titolo.

3. L'indennità di cui al comma 2 non è cumulabile con l'erogazione di contributi post-sanatoriali o contributi analoghi corrisposti da altri enti e non può essere concessa agli invalidi ricoverati nonché a coloro che fruiscono di cure climatiche, termali e di soggiorni terapeutici limitatamente al periodo in cui beneficiano di detta assistenza. La misura dell'indennità è adeguata ogni tre anni con provvedimento della giunta regionale.

4. L'allegato D di cui alla presente legge può essere modificato dalla giunta regionale sentita la competente commissione consiliare che deve esprimersi entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di inutile decorso del termine si prescinde dal parere.

## Art. 12.

*Disposizioni attuative*

1. La giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge predisporre apposite direttive affinché siano osservate uniformemente le procedure per l'applicazione delle norme in materia nei confronti degli aventi diritto.

## Art. 13.

*Norma finanziaria*

1. Agli oneri di natura corrente derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con le risorse allocate sull'u.p.b. U0152 «Servizi a favore delle persone disabili, adulte ed anziane» del bilancio di previsione 2004 e pluriennale 2004-2006.

## Art. 14.

*Abrogazioni*

1. È abrogata la legge regionale 9 settembre 1999, n. 40 «Norme regionali in materia d'assistenza sanitaria in favore dei mutilati ed invalidi di guerra, per cause di guerra e per servizio, spettanti ai sensi dell'art. 57, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 26 novembre 2004

GALAN

(Omissis).

04R0792

## REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 16 novembre 2004, n. 22.

### Norme sull'associazionismo di promozione sociale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 50 del 24 novembre 2004)

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

##### *Finalità e oggetto*

1. La presente legge promuove lo sviluppo dell'associazionismo, salvaguardandone l'autonomia, allo scopo di favorire il formarsi di nuove realtà associative e di consolidare e rafforzare quelle esistenti. Essa, in particolare, disciplina:

- a) i rapporti tra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale;
- b) il riconoscimento delle associazioni di promozione sociale;
- c) l'incentivazione delle attività delle associazioni di promozione sociale;
- d) la programmazione regionale delle attività di promozione sociale, assicurando la partecipazione delle associazioni.

2. Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni indicate all'art. 2 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 con l'esclusione di quelle indicate ai commi 2 e 3 del medesimo articolo.

#### Art. 2.

##### *Registro regionale delle associazioni di promozione sociale*

1. Presso la giunta regionale è istituito il registro regionale delle associazioni di promozione sociale, al quale possono iscriversi:

- a) le associazioni a carattere regionale;
- b) le associazioni a carattere locale;
- c) le associazioni a carattere nazionale presenti nel territorio regionale;
- d) in apposita sezione, le associazioni ed i circoli affiliati ad associazioni a carattere nazionale e presenti sul territorio regionale.

2. Per associazioni a carattere regionale si intendono quelle costituite e che svolgono attività in almeno quindici comuni della Regione.

3. Per associazioni a carattere locale si intendono quelle non ricomprese tra quelle del comma 2.

4. L'iscrizione al registro regionale è condizione per la stipula delle convenzioni di cui all'art. 8 e per l'accesso agli interventi di sostegno previsti dalla presente legge da altre leggi regionali nonché per l'accesso ad altri benefici regionali.

5. Nel registro regionale devono risultare l'atto costitutivo, lo statuto, la sede dell'associazione e l'ambito territoriale di attività. Nel registro devono essere iscritti altresì le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede, le deliberazioni di scioglimento.

6. Il registro è pubblicato, entro il 31 marzo di ogni anno, nel *Bollettino ufficiale* della Regione Umbria.

#### Art. 3.

##### *Requisiti per l'iscrizione*

1. Ai fini dell'iscrizione al registro regionale, le associazioni di promozione sociale regionali e locali debbono:

- a) essere costituite con atto scritto, registrato o autenticato, o redatto nella forma di atto pubblico in cui tra l'altro deve essere indicata la sede legale;
- b) svolgere la loro attività da almeno due anni a partire dalla loro costituzione. Per le associazioni ed i circoli affiliati ad associazioni a carattere nazionale presenti sul territorio regionale, il termine è ridotto ad un anno.

2. Nello statuto associativo delle associazioni di cui al comma 1 debbono essere espressamente previsti i seguenti elementi:

- a) la denominazione;
- b) l'oggetto sociale;
- c) l'attribuzione della rappresentanza legale;
- d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
- e) l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste;
- f) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione delle cariche associative. In relazione alla particolare natura di alcune associazioni, tale disposizione può essere derogata, sentito il parere dell'osservatorio di cui all'art. 10;
- g) i criteri di ammissione e di esclusione dei soci e i loro diritti e obblighi;
- h) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione da parte degli organi statutari;
- i) le modalità di scioglimento dell'associazione;
- l) l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, ai fini di utilità sociale.

3. Ogni variazione che riguarda i requisiti di cui al comma 2 ed ogni modifica all'atto costitutivo e allo statuto devono essere comunicate dalle associazioni alla giunta regionale, entro trenta giorni dal loro verificarsi.

4. La perdita di uno o più requisiti comporta la cancellazione dal registro.

5. L'iscrizione al registro regionale delle associazioni a carattere nazionale avviene su domanda delle stesse e dietro documentazione idonea a dimostrare l'iscrizione al registro nazionale ai sensi dell'art. 7 della legge n. 383/2000.

#### Art. 4.

##### *Incompatibilità*

1. L'iscrizione nel registro di cui alla presente legge è incompatibile con l'iscrizione al registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge regionale 25 maggio 1994, n. 15. L'incompatibilità sussiste dal momento dell'emanazione del provvedimento di iscrizione.

#### Art. 5.

##### *Disciplina del procedimento amministrativo per l'iscrizione, cancellazione e revisione*

1. La giunta regionale stabilisce le modalità di iscrizione, cancellazione, revisione nonché i relativi termini del procedimento con deliberazione da pubblicarsi nel *Bollettino ufficiale* della Regione Umbria

#### Art. 6.

##### *Promozione e sostegno delle associazioni*

1. La Regione promuove e sostiene le associazioni di promozione sociale iscritte al registro regionale attraverso i seguenti interventi:

- a) contributi a fondo perduto alle associazioni per specifici progetti previsti da normative regionali;
- b) organizzazione e finanziamento di attività di qualificazione, aggiornamento e riqualificazione degli operatori delle associazioni;

c) concessione di uso particolare a titolo gratuito dei beni del patrimonio indisponibile;

d) comodato a titolo gratuito di beni del patrimonio disponibile;

e) erogazione di servizi informativi, di banche dati e di assistenza tecnica;

f) accesso agevolato al credito con criteri e modalità stabiliti con provvedimento della giunta regionale.

#### Art. 7.

##### *Tributi locali*

1. Gli enti locali hanno facoltà di ridurre i tributi di propria competenza a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro regionale, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 383/2000.

#### Art. 8.

##### *Convenzioni*

1. La Regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici, nell'ambito dei propri compiti istituzionali, possono stipulare convenzioni con le associazioni iscritte per la realizzazione di progetti, anche sperimentali, con riferimento agli articoli 32 e 33 della legge regionale 23 gennaio 1997, n. 3, ai sensi dell'art. 30 della legge n. 383/2000, e nel rispetto delle indicazioni del piano sociale regionale in materia di convenzionamento.

#### Art. 9.

##### *Programmazione regionale*

1. Gli indirizzi programmatici inerenti l'associazionismo di promozione sociale sono contenuti nei piani regionali triennali della programmazione di settore e nel documento annuale di programmazione (DAP).

2. I soggetti dell'associazionismo concorrono alla individuazione degli indirizzi programmatici, nelle forme stabilite dalla giunta regionale.

#### Art. 10.

##### *Osservatorio regionale dell'associazionismo*

1. È istituito presso la giunta regionale l'osservatorio regionale dell'associazionismo con i seguenti compiti:

a) promozione di studi e ricerche sull'associazionismo;

b) pubblicazione di un rapporto triennale sull'andamento del fenomeno associativo in Umbria;

c) formulazione di pareri e proposte agli organi regionali in materia di associazionismo;

d) incentivazione di iniziative di formazione e aggiornamento degli operatori delle associazioni di promozione sociale;

e) formulazione di pareri sugli atti di programmazione di cui all'art. 9;

f) promozione di scambi di conoscenza e di forme di collaborazione fra le associazioni di promozione sociale umbre, quelle nazionali ed estere e quelle di volontariato.

2. L'osservatorio, costituito con decreto del presidente della giunta regionale, dura in carica tre anni ed è composto:

a) dal presidente della giunta regionale o suo delegato con funzioni di presidente;

b) da tre membri designati dalla giunta regionale, fra esperti del settore;

c) da due membri designati dalle organizzazioni territoriali e dai circoli affiliati alle associazioni a carattere nazionale iscritte al registro regionale;

d) da quattro membri designati dalle associazioni a carattere regionale e locale iscritte al registro regionale;

e) da un membro designato dal *Forum* regionale del terzo settore.

3. La giunta regionale disciplina le modalità di elezione dei membri dell'osservatorio di cui alle lettere c) e d).

#### Art. 11.

##### *Conferenza regionale dell'associazionismo di promozione sociale*

1. La giunta regionale indice ogni tre anni la conferenza regionale dell'associazionismo, avvalendosi dell'osservatorio regionale di cui all'art. 10.

2. La conferenza:

a) promuove il coinvolgimento delle associazioni nella definizione delle politiche regionali per l'associazionismo;

b) assicura lo scambio fra le esperienze realizzate nel settore;

c) raccoglie valutazioni e proposte in merito alle prospettive di azione locale, nazionale e comunitaria in materia di associazionismo, anche con riferimento alle organizzazioni di volontariato di cui alla legge regionale n. 15/1994.

#### Art. 12.

##### *Formazione professionale*

1. La Regione e le province nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 95, 96 e 97 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3, assumono, tra gli obiettivi e gli interventi in materia di formazione professionale, progetti di formazione degli operatori da impiegare per le attività delle associazioni di promozione sociale.

2. La realizzazione degli interventi di cui al comma 1, può essere affidata alle stesse associazioni di promozione sociale iscritte al registro regionale o ad enti di loro emanazione, secondo la normativa vigente in materia di formazione professionale.

#### Art. 13.

##### *Norma finanziaria*

1. Al finanziamento dell'attività dell'osservatorio regionale dell'associazionismo di cui all'art. 10 della presente legge si provvede con gli stanziamenti allocati nella unità previsionale di base 13.1.008 denominata «Interventi a favore del volontariato e sviluppo dell'associazionismo e della cooperazione sociale» (cap. 2625).

2. L'unità previsionale di base di cui al comma 1 e per le finalità di cui alla presente legge è alimentata dalle risorse previste dalla legge n. 383/2000 che verranno assegnate alla Regione ed introitate nelle unità previsionali di base dell'entrata 2.1.004 denominata «Assegnazioni correnti dello Stato per interventi nel settore socio-sanitario e veterinario» (cap. 1929).

3. Per gli esercizi 2004 e successivi al finanziamento degli oneri connessi all'attività di cui agli articoli 6, comma 1, lettere a), b) e f), e 8, comma 1 della presente legge, l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità con imputazione all'unità previsionale di base 13.1.008 denominata «Interventi a favore del volontariato e sviluppo dell'associazionismo e della cooperazione sociale» (cap. 2626).

4. La giunta regionale a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 16 novembre 2004

LORENZETTI

04R0785

LEGGE REGIONALE 19 novembre 2004, n. 23.

**Art. 45 e art. 82 - comma 6 - della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13 - Assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2004 e reiscrizione di somme stanziata a fronte di entrate a destinazione vincolata non utilizzate entro l'esercizio 2003 - Modificazioni ed integrazioni delle leggi regionali 13 aprile 2004, n. 3 e 13 aprile 2004, n. 4.**

(Pubblicata nel suppl. straor. al Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 50 del 24 novembre 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Saldo finanziario*

1. Ai sensi dell'art. 37, comma 2 della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni, il saldo finanziario negativo alla chiusura dell'esercizio finanziario 2003, è accertato in € 21.423.143,73. Alla sua copertura si provvede con la presente legge.

Art. 2.

*Copertura finanziaria*

1. Per far fronte al disavanzo finanziario di cui all'art. 1, determinato dalla mancata stipulazione di mutui autorizzati con l'art. 10, comma 4 della legge regionale 13 aprile 2004, n. 4, la giunta regionale è autorizzata ad assumere, in relazione all'effettivo fabbisogno di cassa, mutui o prestiti obbligazionari, fino all'importo complessivo di € 21.423.143,73, per una durata massima di anni trenta a decorrere dal 2004 e con onere massimo di ammortamento di € 150.000,00 per l'anno 2004 e di € 1.600.000,00 dal 2005 in poi.

2. All'onere conseguente dal comma 1, si fa fronte con quota degli stanziamenti previsti nelle UPB 15.1.003 e 15.3.002 del bilancio 2004 e successivi, del bilancio pluriennale 2004-2006.

3. Per gli effetti di cui all'art. 10, comma 1 della legge 16 maggio 1970, n. 281, nonché del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, il mutuo o prestito di cui al comma 1 è diretto al finanziamento delle spese indicate nella tabella F) allegata alla presente legge.

Art. 3.

*Fondi da reinscrivere*

1. L'ammontare dei fondi da reinscrivere nella parte spesa del bilancio regionale per l'anno 2004, in relazione a stanziamenti di precedenti esercizi, finanziati con entrate a destinazione vincolata e non utilizzati entro il termine dell'esercizio 2003, a norma dell'art. 82, comma 6 della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni, è accertato in € 981.149.998,45 come risulta dalla tabella C) allegata alla presente legge.

Art. 4.

*Fondi perenti*

1. Per gli effetti di cui all'art. 42, comma 3 della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni è approvata la tabella D) allegata alla presente legge, contenente l'elenco delle somme cancellate per perenzione amministrativa in sede di accertamento dei residui passivi degli anni 2003 e precedenti, escluse quelle riassegnate alla competenza dell'esercizio 2004 e di cui all'art. 3.

Art. 5.

*Modificazioni alle leggi regionali 13 aprile 2004, n. 3 e 13 aprile 2004, n. 4*

1. All'art. 2, comma 1 della legge regionale 13 aprile 2004, n. 3, e all'art. 10, comma 1 della legge regionale 13 aprile 2004, n. 4, l'importo di «117.175.500,00» è sostituito con l'importo di «57.175.500,00».

2. All'art. 2, comma 2 della legge regionale 13 aprile 2004, n. 3, l'importo di «114.175.500,00» è sostituito con l'importo di «54.175.500,00».

3. All'art. 4 della legge regionale 13 aprile 2004, n. 3, l'importo di «206.500,00» è sostituito con l'importo di «346.485,00».

Art. 6.

*Modificazioni alle tabelle allegate alla legge regionale 13 aprile 2004, n. 3 e alla legge regionale 13 aprile 2004, n. 4*

1. La tabella E) della legge regionale di bilancio 13 aprile 2004, n. 4 è sostituita dalla allegata tabella E).

2. La tabella H) della legge regionale di bilancio 13 aprile 2004, n. 4 è sostituita dalla allegata tabella F).

3. Alla tabella B) della legge regionale 13 aprile 2004, n. 3 sono apportate le modifiche di cui alla allegata tabella G).

4. Alla tabella C) della legge regionale 13 aprile 2004, n. 3 sono apportate le modifiche di cui alla allegata tabella H).

5. Alla tabella D) della legge regionale 13 aprile 2004, n. 3 sono apportate le modifiche di cui alla allegata tabella I).

Art. 7.

*Variazioni al bilancio*

1. Al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2004 e al bilancio pluriennale 2004-2006 sono apportate le variazioni della presente legge.

2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1 e delle somme reiscritte ai sensi dell'art. 3 sono rinnovate le autorizzazioni di spesa negli importi e per gli interventi di cui alle relative leggi regionali o statali.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 19 novembre 2004

LORENZETTI

(Omissis).

**04R0786**

LEGGE REGIONALE 22 novembre 2004, n. 24.

**Assegno di cura per l'assistenza a domicilio di anziani gravemente non autosufficienti.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 51 del 1° dicembre 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Finalità*

1. La presente legge persegue l'obiettivo di assicurare la qualità della vita dell'anziano, favorendo la sua permanenza nel proprio contesto di vita, salvaguardandone l'individualità, i rapporti familiari e le relazioni sociali, prevedendo strumenti idonei ad evitare istituzionalizzazione e ricoveri impropri. A tal fine le aziende sanitarie locali (A.S.L.) devono rafforzare il sistema di assistenza territoriale mediante un'articolata offerta dei servizi deputati a facilitare la deospedalizzazione, ad impedire il ricovero improprio e a sollevare le famiglie dall'eccessivo carico assistenziale, devono privilegiare l'assistenza domiciliare integrata (ADI) e definire a livello distrettuale i percorsi assistenziali personalizzati sulla base delle indicazioni delle unità di valutazione geriatrica e dei medici di medicina generale.

## Art. 2.

*Assegno di cura*

1. Al fine di valorizzare l'impegno di cura delle famiglie nell'ambito dei piani personalizzati di assistenza, è concesso un incentivo economico denominato «assegno di cura», quale misura complementare agli interventi sanitari e socio-sanitari finalizzato a ridurre la istituzionalizzazione, i ricoveri impropri e a tutelare la qualità di vita dell'anziano. Tale risorsa economica non è pertanto intesa quale *bonus* alternativo o sostitutivo di prestazioni o servizi sanitari socio-sanitari a carico del servizio sanitario regionale, che rimangono diritti dell'anziano integralmente esigibili.

2. L'assegno di cura è ricompreso nelle prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria a totale carico del servizio sanitario regionale, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.

3. Il numero complessivo degli assegni di cura da erogare nell'arco di vigenza del piano sanitario regionale 2003-2005, è fissato nella misura massima di ottocento annui.

## Art. 3.

*Norme attuative*

1. La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, definisce con apposito atto, le modalità di erogazione dell'assegno di cura, stabilisce il numero annuale di assegni da erogare, il loro importo ed i requisiti di accesso e prevede specifiche misure di valutazione dell'impatto anche avvalendosi del contributo delle parti sociali.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 22 novembre 2004

LORENZETTI

04R0787

## REGOLAMENTO REGIONALE 27 ottobre 2004, n. 2.

**Ulteriore modificazione ed integrazione della legge regionale 3 aprile 1995, n. 19 - Norme per la gestione degli ambiti territoriali di caccia.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Umbria* n. 48 del 10 novembre 2004)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Modificazioni dell'art. 3*

1. Al comma 3, dell'art. 3, del regolamento regionale 3 aprile 1995, n. 19 le parole «primo» e «per una sola volta» sono soppresse.

## Art. 2.

*Modificazione dell'art. 5*

1. Dopo la lettera *a*, del comma 2, dell'art. 5, del regolamento regionale n. 19/1995, è inserita la seguente:

«*a bis* il Presidente alla scadenza del primo mandato può essere confermato una sola volta;».

## Art. 3.

*Modificazione dell'art. 7*

1. Dopo il comma 1, dell'art. 7, del regolamento regionale n. 19/1995, è inserito il seguente:

«1 *bis*. Qualora i soggetti di cui al comma 2 dell'art. 3 revocino con provvedimento formale le designazioni dei propri rappresentanti in seno al comitato di gestione, gli stessi decadono dalla carica con effetto dalla data di notifica alla Provincia.».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 27 ottobre 2004

LORENZETTI

04R0704

## REGIONE ABRUZZO

## LEGGE REGIONALE 12 ottobre 2004, n. 33.

**Modifica dell'art. 17, commi 1 e 2, della legge regionale 26 aprile 2004, n. 15 - Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2004).**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo* n. 33 del 10 novembre 2004)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Modifica dell'art. 17, commi 1 e 2, della legge regionale 26 aprile 2004, n. 15 legge Finanziaria 2004*

1. Il riferimento fatto nell'art. 17, commi 1 e 2, della legge regionale n. 15/2004 al «Consorzio universitario Frentano» è da intendersi relativo al «Consorzio universitario di Lanciano».

2. Ai sensi del comma 1, la parola «Frentano» contenuta nei commi 1 e 2 dell'art. 17 della legge regionale n. 15/2004, è da ritenersi modificata nella parola «di Lanciano».

## Art. 2.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «*Bollettino ufficiale* della Regione».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 12 ottobre 2004

PACE

04R0738

## LEGGE REGIONALE 12 ottobre 2004, n. 34.

**Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 26 aprile 2004, n. 15 (Legge Finanziaria regionale 2004) e alla legge regionale 26 aprile 2004, n. 16 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 - Bilancio pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo).**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 33 del 10 novembre 2004)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Modifiche alla legge regionale 26 aprile 2004, n. 15*

1. Alla Tabella dei rifinanziamenti delle leggi regionali. «Allegato 1» di cui al primo comma, dell'art. 1 della legge regionale n. 15/2004 concernente: «Disposizioni per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo» l'importo di € 200.000,00 iscritto nel cap. 111414 è sostituito nei seguenti termini:

L.R.		Oggetto	Esercizio Finanziario 2004	Cap.
N.	Anno		Importo	
28	1994	Interventi di forestazione e valorizzazione ambientale	€ 180.231,82	111414

2. Alla tabella dei rifinanziamenti delle leggi regionali «Allegato 1» di cui al 1° comma, dell'art. 1 della legge regionale n. 15/2004 il rifinanziamento di € 350.000,00 nel cap. 122344 dell'art. 4 della legge regionale n. 7/2002 è eliminato.

3. All'art. 1 della legge regionale n. 15/2004 è inserito il seguente comma 7: «7. Per l'esercizio 2004 la somma di € 350.000,00, da erogare alle comunità montane e ai comuni montani a titolo di contributo per l'acquisto di autobus e minibus per il trasporto locale per le esigenze sociali del territorio e per l'abbattimento delle tariffe per lavoratori e studenti, è iscritta nel cap. 121534, di nuova istituzione ed iscrizione, (UPB 14 1 001), denominato «spese correnti per l'incentivazione del trasporto locale nelle aree montane - legge regionale n. 7/2002».

4. Alla tabella di cui al comma 1 dell'art. 2 lo stanziamento di € 100.000,00 iscritto nel cap. 142330 è modificato come segue:

Art.	Oggetto	Importo in €	Cap.
30	Indennità per danni causati da fermo biologico	€ 20.000,00	142330

5. Al comma 4 dell'art. 31 della legge regionale n. 15/2004 il cap. 65667 è sostituito dal cap. 61677, di nuova istituzione ed iscrizione, (UPB 10 1 004) denominato «Contributo al museo della casa di Dante in Abruzzo».

6. Dopo l'art. 79 della legge regionale n. 15/2004 è inserito il seguente art. 79-bis:

«Art. 79-bis (Istituzione di nuovo cap. della spesa per spese di funzionamento di parchi e riserve). — 1. E autorizzata l'iscrizione di € 2.500.000,00 nell'ambito della unità previsionale di base 5 1 001, di

nuova istituzione ed iscrizione, denominata «Interventi sul territorio regionale nelle aree naturali protette per la valorizzazione dei beni ambientali» nel cap. 271600, di nuova istituzione ed iscrizione, denominato «Interventi di parte corrente per l'attuazione della legge quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l'Appennino Parco d'Europa legge regionale 21 giugno 1996, n. 38» da destinare alle spese di funzionamento dei parchi e delle riserve.

2. Per gli esercizi successivi gli stanziamenti verranno determinati ed iscritti con legge di bilancio sul pertinente Cap. ai sensi della L.R.C. 25 marzo 2002, n. 3.».

7. L'art. 81 della legge regionale n. 15/2004 è abrogato.

8. Il comma 3 dell'art. 98 della legge regionale n. 15/2004 è abrogato.

9. All'art. 133 della legge regionale n. 15/2004 sono inseriti i seguenti commi:

«2. All'art. 48, comma 4, della legge regionale 18 maggio 2000, n. 95, dopo le parole «possono essere predisposti» sono aggiunte le seguenti parole «dalla Regione».

3. A decorrere dall'esercizio 2004 la quota fino al 40% del fondo regionale della montagna per gli interventi sociali, che può essere destinata dalle comunità Montane, ai sensi del comma 7 dell'art. 5 della legge regionale n. 95/2000, alla copertura di spese correnti derivanti dallo svolgimento delle funzioni e delle deleghe conferite è iscritta nell'ambito della UPB 14 1 001 sul cap. di spesa 121532, di nuova istituzione ed iscrizione, denominato: fondo regionale della montagna per spese correnti - legge regionale n. 95/2000.

4. Per gli esercizi successivi l'entità del fondo regionale della montagna verrà determinato ed iscritto con legge di bilancio sui pertinenti capitoli ai sensi della L.R.C. 25 marzo 2002, n. 3.»

10. Alla tabella dei rifinanziamenti di cui all'art. 2 della legge regionale n. 15/2004, la parte riguardante l'art. 37 della legge finanziaria 2003 è così sostituita:

Art.	Oggetto	Importo	Cap.
37 commi 1 e 2	Contributo al Consorzio Terre del Cerrano	€ 250.000,00	292422

L'art. 12 della legge regionale n. 15/2004 è integrato con l'aggiunta dei commi 2 e 3:

2. L'erogazione del contributo regionale è disposta con determina della direzione attività produttive con le seguenti modalità: 100% dietro presentazione da parte del consorzio della domanda e della relativa illustrazione;

entro novanta giorni dall'effettivo utilizzo delle risorse erogate il consorzio rimette alla direzione documentazione delle spese sostenute.

3. Con le stesse modalità è disposta l'erogazione del contributo al consorzio Terre del Cerrano.

11. Nell'elenco n. 5 della legge regionale n. 15/2004 sostituire: il beneficiario «Provincia di Chieti» con «Consorzio Acovin»; la tipologia di intervento «Consorzio Acovin» con «interventi progettuali e infrastrutturali»;

la sede «Chieti» con «Tollo».

## Art. 2.

*Modifiche alla legge regionale n. 16/2004*

1. All'art. 15, comma 1, della legge regionale n. 16/2004 recante: bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 - Bilancio pluriennale 2004/2006 della Regione Abruzzo, le parole «con lo stanziamento per competenza e cassa di € 328.248.440,70» sono sostituite dalle parole «con lo stanziamento per competenza e cassa di € 398.248.440,70».

2. All'art. 15, comma 3, della legge regionale n. 16/2004 le parole «di cui al precedente art. 10» sono sostituite dalle parole «di cui al precedente art. 11».

3. Allo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio annuale della Regione Abruzzo per l'esercizio finanziario 2004 sono apportate le variazioni in termini di competenza e di cassa previste nelle tabelle di cui agli allegati a), b) e c).

4. L'elenco delle spese in conto capitale finanziate con il mutuo è integrato nei seguenti termini:

Cap.	DESCRIZIONE	F.O.	Tit.	Upb	Stanziamen- to 2004
12111	Spese per strutture e attrezzature per i servizi didattici	02	02	002	50.000,00
12112	Spese per interventi di adeguamento e conservazione delle condizioni di sicurezza delle sedi di lavoro	02	02	002	200.000,00
152319	Finanziamenti ai comuni per la realizzazione di opere di rilevanza regionale L.R. 50/2001	04	02	001	2.500.000,00

5. Nell'elenco delle spese in conto capitale finanziate con il mutuo lo stanziamento relativo al cap. 122342 è sostituito nei seguenti termini:

122342	Fondo regionale della montagna per gli interventi speciali e L.R. 95/2000	14	02	001	1.440.000,00
--------	---	----	----	-----	--------------

6. Nell'elenco delle spese in conto capitale finanziate con il mutuo lo stanziamento relativo al cap. 272421 è sostituito nei seguenti termini:

Cap.	DESCRIZIONE	F.O.	Tit.	Upb	Stanziamen- to 2004
272421	Legge quadro sulle aree protette della regione Abruzzo per l'Appennino parco d'Europa, per la conservazione, tutela e trasformazione del territorio, per la valorizzazione del patrimonio naturale, dei beni ambientali e culturali e per l'orlo - L.R. 38/1996 - sviluppo sostenibile ed equilibrato del territorio	05	02	005	1.500.000,00

7. Dall'elenco delle spese in conto capitale finanziate con il mutuo sono eliminati i seguenti capitoli:

Cap.	DESCRIZIONE	F.O.	Tit.	Upb	Stanziamen- to 2004
122344	Incentivazione del trasporto locale nelle aree montane per esigenze sociali	14	02	001	350.000,00
152108	Interventi di tutela delle risorse idriche e dell'assetto idraulico e idrogeologico	05	02	012	4.147.000,00
152360	Contributi per l'esecuzione di opere di metanizzazione e centri bombolari - LL.RR. 25/1995; 115/1996; 141/1999 e 84/2001	04	02	001	7.000.000,00
152373	Contributi agli enti locali per interventi di edilizia scolastica - L.R. 115/2000	10	02	001	600.000,00
152374	Contributi ai comuni su mutui per interventi di ammodernamento e sistemazione di acquedotti e fognature nei centri storici e connessi interventi di arredo urbano art. 1 L.R. 26/1995; L.R. 81/2000	04	02	001	3.615.200,00
152376	Contributo al comune di L'Aquila per interventi di ampliamento ed adeguamento dello stadio comunale - L.R. 116/2000	10	02	002	180.760,00
152378	Assegnazione di contributi alle province per interventi di edilizia scolastica inerenti il completamento, ristrutturazione e adeguamento degli edifici alle norme in materia di agibilità, sicurezza, igiene ed eliminazione delle barriere architettoniche - L.R. 158/1998	10	02	001	600.000,00

Art. 3.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «*Bollettino ufficiale* della Regione».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 12 ottobre 2004

PACE

(Omissis)

04R0739

LEGGE REGIONALE 12 ottobre 2004, n. 35.

**Sanatoria contributiva ai fini previdenziali del personale immesso nei ruoli regionali ai sensi della legge regionale 25 novembre 1976, n. 64.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo* n. 33 del 10 novembre 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Ai dipendenti immessi nei ruoli regionali ai sensi della legge regionale 25 novembre 1976, n. 64, recante «Norme in materia di inquadramento nel ruolo regionale di personale in servizio presso gli uffici regionali alla data del 30 aprile 1975» è riconosciuto, previo versamento dei corrispondenti contributi, il diritto alla sanatoria della posizione contributiva ai fini previdenziali per i periodi di servizio prestati presso la Regione Abruzzo antecedentemente all'inquadramento e già riconosciuti ai fini pensionistici con provvedimento del Ministero del tesoro CPDEL.

2. Gli interessati dovranno produrre domanda entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il maggiore onere relativo alla quota della contribuzione a carico dell'amministrazione e presuntivamente determinato in € 1.100,00 per l'esercizio 2004, relativo al periodo interessato, trova la necessaria copertura finanziaria nell'ambito delle risorse iscritte nella F.O. 1 U.P.B. 005 del bilancio della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «*Bollettino ufficiale* della Regione».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 12 ottobre 2004

PACE

04R07540

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 18 ottobre 2004, n. 21.

**Ulteriori modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 13/2004, ad oggetto: «Riclassificazione sismica del territorio regionale e nuova normativa sismica».**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Molise* n. 22 del 30 ottobre 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'art. 2 della legge regionale 20 maggio 2004, n. 13, è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (*Norme tecniche*). — 1. Alle costruzioni ricadenti nei territori dei comuni appartenenti alle zone sismiche indicate all'art. 1 si applicano le «Norme tecniche per il progetto, la valutazione e l'adeguamento sismico degli edifici», le «Norme tecniche per progetto sismico dei ponti» e le «Norme tecniche per il progetto sismico delle opere di fondazione e sostegno dei terreni» allegate all'ordinanza e successive modificazioni, nonché le disposizioni contenute nella stessa, secondo quanto disposto nei successivi articoli.»

## Art. 2.

1. L'art. 4 della legge regionale 20 maggio 2004, n. 13, come modificato dall'art. 1 della legge regionale 23 giugno 2004 n. 17, è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (*Disposizioni*). — 1. Possono continuare ad applicarsi le norme tecniche e la classificazione sismica vigenti alla data di pubblicazione dell'ordinanza:

a) per il completamento degli interventi di riparazione e di ricostruzione in corso, effettuati a seguito di eventi sismici, già disciplinati prima dell'entrata in vigore dell'ordinanza stessa;

b) per le costruzioni di privati i cui lavori siano già stati autorizzati con permesso di costruire o con analogo provvedimento previsto dalla vigente normativa urbanistica alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Per gli interventi di ricostruzione di immobili esistenti, che prevedano la demolizione totale o parziale, non si applicano le limitazioni di cui ai punti C2 e C3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1996, nonché le limitazioni di cui al punto 4.2, e successive modifiche delle norme tecniche per le costruzioni in zona sismica allegata all'ordinanza, nei limiti dei volumi e delle altezze preesistenti.

3. Le opere e gli edifici pubblici o di uso pubblico che non fruiscono di finanziamento regionale sono soggette alle disposizioni contenute nell'ordinanza e nelle successive modifiche ed integrazioni.

4. Alle opere ed agli edifici pubblici o di uso pubblico finanziati anche parzialmente dalla Regione Molise, se non appaltati alla data di entrata in vigore della presente legge, si applica la nuova classificazione sismica.

5. Nei territori comunali già classificati sismici ed ora inclusi in zone corrispondenti a categorie superiori, le opere e gli edifici pubblici o di uso pubblico, finanziati in tutto o in parte dalla Regione Molise, già appaltati ed iniziati nelle parti strutturali alla stessa data saranno soggetti alle disposizioni previste dall'ordinanza. Nel caso in cui gli interventi siano costituiti da parti strutturalmente indipendenti fra loro, alle parti non ancora iniziate si applica la nuova classificazione sismica.

6. Nei territori comunali non classificati sismici precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge le opere e gli edifici pubblici o ai uso pubblico, finanziati in tutto o in parte dalla Regione Molise, già appaltati ed iniziati nelle parti strutturali alla stessa data saranno soggetti alle disposizioni previste dall'ordinanza. Nel caso in cui gli interventi siano costituiti da parti strutturalmente indipendenti fra loro, alle parti non ancora iniziate si applica la nuova classificazione sismica.

7. Ai fini della presente legge le opere e gli edifici "di uso pubblico" sono quelle che ricadono almeno in uno dei casi previsti nell'elenco contenuto nell'allegato A alla delibera di giunta regionale n. 182 del 16 febbraio 2004 e successive modifiche ed integrazioni. Si intendono "iniziati" gli interventi per i quali è stata inoltrata la comunicazione di inizio lavori ai sensi della legge regionale 6 giugno 1996 n. 20, per i quali siano effettivamente iniziate le opere strutturali.

8. Il regime transitorio è quello previsto dall'art. 2, comma 2 dell'ordinanza, che di fatto sostituisce quello previsto dall'art. 30 della legge n. 64/1974 e dall'art. 104 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 come successivamente modificato ed integrato. I lavori potranno essere ultimati con riferimento alla classificazione ed alla normativa tecnica con cui sono iniziati, anche in caso di varianti in corso d'opera, purché l'ultimazione avvenga entro il termine previsto dal permesso di costruire, o dal provvedimento autorizzativo equivalente, come eventualmente prorogato.

9. In tutti i restanti casi la progettazione dovrà tener conto della nuova classificazione sismica di cui all'art. 1 della presente legge.».

## Art. 3.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 18 ottobre 2004

IORIO

04R0680

## LEGGE REGIONALE 18 ottobre 2004, n. 22.

**Disposizioni temporanee per la semplificazioni del procedimento di approvazione delle varianti al piano regolatore generale del comune di San Giuliano di Puglia e dei relativi piani di attuazione.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 22 del 30 ottobre 2004)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PPRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga

la seguente legge:

## Art. 1

1. La pianificazione territoriale inserita nel piano di ricostruzione del comune di San Giuliano di Puglia, predisposto ai sensi dell'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3279 del 10 aprile 2003, approvato dal consiglio regionale con deliberazione n. 171 del 30 luglio 2004, ha valore anche di piano particolareggiato di esecuzione ed è diretto ad attuare rapidamente le opere necessarie per la ricostruzione degli aggregati edilizi danneggiati dagli eventi sismici, al fine di conseguire il ritorno a condizioni di vita normale.

2. Fino al 31 dicembre 2010, le varianti parziali al piano regolatore generale sono approvate ai sensi del comma 1 secondo le procedure di cui ai successivi commi, a condizione che siano conformi alla microzonazione sismica del territorio comunale che risulta approvata alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le deliberazioni con le quali il consiglio comunale adotta le revisioni sono depositate per trenta giorni consecutivi nella segreteria comunale, unitamente a tutti gli elaborati. Dell'avvenuto deposito viene data comunicazione al pubblico mediante avviso affisso all'albo pretorio.

4. Durante il periodo di pubblicazione delle deliberazioni chiunque ha facoltà di prendere visione degli atti depositati e, entro i dieci giorni consecutivi decorrenti dalla scadenza del termine per il deposito, può altresì presentare osservazioni e/o opposizioni.

5. Entro i venti giorni successivi alla scadenza del termine utile per la presentazione delle osservazioni le revisioni sono sottoposte all'approvazione del consiglio comunale.

6. Con la deliberazione di approvazione, il consiglio comunale:

a) prende in esame tutte le osservazioni pervenute nei termini previsti;

b) motiva, per ognuna delle osservazioni pervenute, le determinazioni assunte;

c) approva espressamente gli elaborati.

7. È fatto obbligo all'amministrazione comunale di trasmettere alla Regione copia dell'atto deliberativo di approvazione ed i relativi atti tecnici ed amministrativi.

8. Le revisioni assumono efficacia dalla, data di pubblicazione, per estratto, delle deliberazioni comunali di approvazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione che avverrà dal decimo giorno successivo a partire dalla ricezione da parte della Regione delle revisioni.

## Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 18 ottobre 2004

IORIO

04R0681

## LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2004, n. 23.

**Realizzazione e gestione delle aree naturali protette.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 22 del 30 ottobre 2004)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Oggetto e finalità*

1. La Regione Molise, in attuazione delle finalità di cui all'art. 1 della legge n. 394/1991, detta disposizioni per l'istituzione e la gestione di aree naturali protette al fine di garantire la conservazione dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-culturale e naturalistico, e di promuovere, contestualmente, lo sviluppo delle attività economiche compatibili in accordo con la conservazione e l'utilizzazione razionale e durevole delle risorse naturali, nonché delle attività ricreative e sociali, della ricerca scientifica, dell'educazione e della divulgazione ambientale.

2. L'istituzione delle aree naturali protette realizza un sistema che è parte integrante degli strumenti della pianificazione territoriale regionale e concorre alla programmazione regionale.

3. L'istituzione e la gestione delle aree naturali protette hanno inoltre lo scopo di preservare e valorizzare le attività agro-silvo-pastorali svolte in osservanza delle buone pratiche agricole (N.B.P.A.).

4. Nella individuazione, tutela e gestione delle aree naturali la Regione Molise agisce con la partecipazione di province, comuni, comunità montane ed altri enti locali, ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e degli articoli 71 e 72 della legge regionale 29 settembre 1999, n. 34, e successive modificazioni.

5. La Regione Molise, consapevole dell'eccezionale valore naturalistico-ambientale nonché della ricchezza di biodiversità che caratterizzano la catena appenninica, opera per la realizzazione di un sistema di aree protette interconnesso ed interdipendente, al fine di promuovere e far riconoscere l'Appennino parco d'Europa.

## Art. 2.

*Classificazione delle aree naturali*

1. I parchi naturali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico ambientale, che costituiscono, nell'ambito regionale o interregionale, un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali.

2. Le riserve naturali sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali e marine, che contengono od ospitano una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche.

3. I monumenti naturali sono territori di limitata estensione aventi interesse paesistico o naturalistico, come micro-ambienti, esemplari vetusti di piante, associazioni vegetali di particolare interesse, fenomeni naturali, formazioni geologiche di rilievo e simili.

## Art. 3.

*Consulta tecnica*

1. È istituita presso l'assessorato regionale all'ambiente la consulta tecnica per le aree naturali protette (di seguito denominata: «Consulta»), quale organismo di consultazione e di supporto tecnico-scientifico in materia di protezione della natura.

2. La consulta, presieduta dall'assessore all'ambiente o da un dirigente suo delegato, composta prevalentemente da esperti particolarmente qualificati per l'attività e per gli studi realizzati in materia naturalistico-ambientale, è nominata dal Presidente della giunta regionale in esito alle seguenti designazioni da inviarsi entro trenta giorni dalla richiesta dello stesso Presidente:

a) tre componenti designati dalle associazioni di protezione ambientale operanti sul territorio regionale e rappresentate nel consiglio nazionale per l'ambiente di cui all'art. 12 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

b) due componenti designati dall'Università degli studi del Molise, di cui uno in rappresentanza del Parco tecnologico del Molise, esperti rispettivamente in discipline forestali, agronomiche, territoriali ed economiche;

c) due componenti designati, rispettivamente, dalle amministrazioni provinciali di Campobasso ed Isernia;

d) un componente designato dalla sovrintendenza ai beni architettonici, artistici, archeologici, ambientali e storici esperto in materia di tutela dell'ambiente e di pianificazione territoriale;

e) un componente designato dal coordinamento regionale del Corpo forestale dello Stato;

f) uno zoologo specializzato in gestione della fauna, designato dall'Istituto nazionale della fauna selvatica;

g) due componenti designati dalle associazioni professionali agricole più rappresentative a livello nazionale operanti nella Regione;

h) un rappresentante delle associazioni venatorie maggiormente rappresentative della Regione e riconosciuta a livello nazionale;

i) un rappresentante delle associazioni dei pescatori sportivi maggiormente rappresentative della Regione.

I direttori dei parchi naturali regionali ed i responsabili delle risorse naturali sono componenti di diritto della Consulta.

3. I componenti designati durano in carica cinque anni e possono essere confermati per una sola volta.

4. Decorsi i termini fissati per le designazioni, il Presidente della giunta regionale può validamente costituire la consulta anche in presenza della metà più uno delle designazioni.

5. La consulta è costituita, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della giunta regionale; il quale ne convoca la prima riunione; ha sede presso l'assessorato regionale all'ambiente e delle funzioni istruttorie e di segreteria sono affidate al servizio competente per materia.

6. La consulta è organo consultivo della giunta regionale per l'attuazione della presente legge e per l'applicazione delle convenzioni internazionali ratificate dallo Stato italiano e delle normative comunitarie in materia di protezione della natura. Formula proposte:

a) sul programma triennale di cui all'art. 4;

b) sulle iniziative di turismo sociale e privato che potrebbero avere un particolare impatto sugli ecosistemi delle aree protette;

c) sugli interventi di rimboscimento e forestazione all'interno delle aree protette;

d) sugli strumenti di pianificazione, di gestione, di assetto naturalistico, di sviluppo economico e sociale predisposti per le aree protette;

e) sulle deroghe previste dal comma 4 dell'art. 11 della legge n. 394/1991 riguardante i prelievi e gli abbattimenti faunistici all'interno delle aree protette.

Esprime tutti gli altri pareri ed esercita tutte le altre funzioni previste dalla presente legge.

I pareri di cui al presente comma vengono espressi entro novanta giorni, decorsi i quali l'amministrazione può procedere prescindendo dal parere stesso.

7. La consulta presenta, entro il 31 dicembre di ogni anno, alla giunta, al consiglio regionale ed alle amministrazioni provinciali una relazione sull'attività svolta esprimendo le proprie valutazioni sullo stato dell'ambiente regionale e sul grado di attuazione della normativa regionale relativa alla protezione della natura, avanzando proposte in merito.

8. Il componente della consulta che, senza giustificato motivo, non sia intervenuto a tre sedute consecutive decade dall'incarico. La decadenza è pronunciata dal Presidente della giunta regionale che contestualmente provvede alla sostituzione con le stesse modalità della nomina.

9. La consulta delibera validamente con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti ed a maggioranza dei presenti.

10. Ai componenti compete un gettone di presenza pari a quello previsto per i componenti semplici del comitato regionale di controllo dall'art. 37, comma 1, della legge regionale 26 maggio 1992, n. 15, come modificato dall'art. 14 della legge regionale 29 settembre 1999, n. 34, e successive modificazioni.

#### Art. 4.

##### *Programma triennale sulle aree protette*

1. Il programma triennale sulle aree protette provvede ad individuare le aree protette istituite o da istituire nonché le risorse necessarie al loro funzionamento. In particolare il programma:

a) individua i territori nei quali si prevede l'istruzione, nel periodo di riferimento, di aree naturali protette, motivandone la sperimentazione provvisoria e la tipologia di gestione;

b) propone la ripartizione, per ciascun anno finanziario, delle risorse disponibili tra le aree protette istituite o da istituire, con riferimento ai contributi per spese di funzionamento e di investimento, nonché ai finanziamenti da destinare ai piani pluriennali economico-sociali;

c) quantifica l'ammontare, complessivo nel triennio, dei contributi necessari per particolari progetti di formazione, educazione, recupero, restauro e valorizzazione ambientale e per specifiche azioni di tutela e recupero di presidi agroalimentari, nonché la salvaguardia di specie animali d'allevamento in via di estinzione;

d) determina gli indirizzi per l'attuazione dei programmi da parte dei soggetti destinatari dei contributi, disciplinandone le procedure.

2. Ai fini dell'approvazione del programma triennale, si procede a norma dei successivi commi.

3. Le province provvedono, entro sessanta giorni dall'insediamento della consulta, ad indicare, anche sotto forma di stralcio del piano territoriale di coordinamento previsto dall'art. 20 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i territori nei quali sia opportuno istituire aree naturali protette.

4. Entro centottanta giorni dal suo insediamento la consulta, tenuto anche conto delle indicazioni fornite dalle amministrazioni pubbliche, dalle associazioni culturali, venatorie e naturalistiche e dalle categorie professionali interessate, propone alla giunta regionale le aree da sottoporre a tutela che non superino la percentuale del 20% dell'intero territorio molisano da suddividersi in parti uguali per le finalità della presente legge e per quelle previste dalla legge regionale n. 19/1993. La giunta regionale, acquisito il parere della consulta di cui al precedente art. 3 e sentita la conferenza per le autonomie locali di cui all'art. 9 della legge regionale n. 34 del 29 settembre 1999 e successive modificazioni, elabora ed eventualmente integra il documento e lo sottopone al consiglio regionale per l'approvazione.

5. Il documento approvato viene modificato, aggiornato e reiterato almeno ogni tre anni; allo stesso è allegato un elenco contenente le aree protette già istituite nell'ambito della Regione.

#### Art. 5.

##### *Norme transitorie di salvaguardia*

1. Entro i confini dei parchi e delle riserve naturali, dalla loro istituzione e fino all'entrata in vigore dei relativi piani del parco e regolamenti valgono le disposizioni di cui al presente articolo.

2. Sono consentiti gli interventi previsti dai piani paesistici di cui alla legge regionale 1° dicembre 1989, n. 24, e successive modificazioni e integrazioni.

3. Nello stesso arco di tempo di cui al comma 1 sono vietati:

a) la trasformazione delle costruzioni esistenti con l'esclusione di quanto previsto dai piani regolatori generali, dai programmi di fabbricazione per i centri urbani o dalle perimetrazioni effettuate ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765;

b) la manomissione e l'alterazione del territorio mediante movimento di terreno, scavi, apertura di nuove cave e strade, installazione di funivie ed impianti di risalita;

c) la modificazione degli equilibri idraulici, idrogeologici ed idrobiologici; sono consentiti tuttavia interventi di restauro e di difesa ambientale con opere di bioingegneria naturalistica;

d) la cattura, il drenaggio ed in genere qualunque attività possa costituire pericolo o turbamento per le specie animali, per le uova e per i piccoli nati, ivi compresa la immissione di specie estranee, ad eccezione di eventuali reintroduzioni che si rendano necessarie od opportune per il ripristino di perduti equilibri o di prelievi per scopi scientifici previo parere della consulta;

e) l'asportazione; anche parziale, o il drenaggio di formazioni minerarie o fossilifere;

f) l'uso di battipista per lo sci alpino al di fuori delle piste esistenti, nonché l'uso di battipista per il fondo al di fuori delle aree tradizionalmente utilizzate allo scopo;

g) la circolazione con mezzi motorizzati al di fuori della viabilità ordinaria, con esclusione dei mezzi agricoli e dei mezzi degli addetti alle attività agro-silvo-pastorali, dei mezzi di servizio del personale addetto alla manutenzione di infrastrutture di pubblica utilità e del personale addetto o autorizzato alla sorveglianza;

h) l'installazione di cartelli e di manufatti pubblicitari, al di fuori dei centri abitati, fatta salva la segnaletica stradale, sentieristica ed aziendale.

4. La raccolta dei prodotti del sottobosco, flora spontanea, funghi e tartufi è consentita nell'ambito delle previsioni contenute nella normativa regionale vigente.

5. Le attività, agricole si esercitano nelle forme con cui tali attività sono al momento praticate, salva la possibilità di adeguare le strutture aziendali esistenti a disposizione e le norme tecniche riguardanti il miglioramento igienico e funzionale. Sono altresì ammessi la realizzazione di piani di miglioramento aziendale predisposti in adesione a programmi di politica agricola ed ambientale comunitaria e rientranti nelle politiche del piano operativo regionale. Piani di bonifica, trasformazione o miglioramento fondiari, nonché piani di utilizzazione dei beni silvo-pastorali, predisposti da enti, consorzi ed organizzazioni pubbliche e private, possono essere realizzati purché non in contrasto con le finalità di cui all'art. 1 della presente legge, previo parere della Consulta.

6. L'esecuzione di nuove costruzioni, la manutenzione straordinaria ed il ripristino dei fabbricati esistenti al di fuori dei centri urbani è di regola vietata. Tale attività può essere eccezionalmente autorizzata previo nulla osta del Presidente della giunta regionale, tenuto conto del parere della consulta. Resta ferma la possibilità di realizzare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché il restauro ed il risanamento conservativo di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

7. Contestualmente all'entrata in vigore delle norme di salvaguardia si applicano le misure di incentivazione di cui all'art. 31.

8. Nelle more della costituzione, laddove previsto, dei corpi di sorveglianza degli enti gestori, la vigilanza sul rispetto delle norme di salvaguardia è affidata a tutti i soggetti cui sono attribuiti poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle leggi vigenti, al Corpo forestale dello Stato nonché alle guardie provinciali, agli organi di polizia locale urbana e rurale, alle guardie venatorie, zoofile ed ambientali volontarie riconosciute ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente.

9. In caso di necessità ed urgenza, tali norme transitorie potranno essere applicate, su richiesta motivata della consulta e con decreto del Presidente della giunta regionale, previa conforme deliberazione della giunta regionale, su qualsiasi porzione di territorio regionale e avranno la durata di un anno. Decorso tale termine le misure di salvaguardia perdono efficacia se non vengono adottati i provvedimenti definitivi di cui al comma 1.

10. In caso di necessità e urgenza, il Presidente della giunta regionale, sentita la consulta, su conforme deliberazione della giunta regionale, può consentire deroghe alle suddette misure di salvaguardia prescrivendo le modalità di attuazione dei lavori ed opere idonee a salvaguardare l'integrità dei luoghi e dell'ambiente naturale.

11. Le misure di salvaguardia divengono inefficaci se nel termine di due anni non sia stato approvato il piano del parco ed il regolamento di cui all'art. 12 della presente legge.

## Art. 6.

*Attività agricole*

1. Le attività rurali ecocompatibili e quelle agro-silvo-pastorali rientrano tra le economie locali da qualificare e valorizzare nelle aree protette così come la salvaguardia del paesaggio rurale rientra le priorità di tutela.

2. Per consentire la continuità delle attività agro-silvo-pastorali, nell'ambito delle finalità istitutive delle aree protette, i piani di cui agli articoli 13 e 15, compatibilmente con la tutela dei valori naturali e culturali presenti nell'area, devono favorire:

a) le colture e gli allevamenti esercitati al momento dell'istituzione delle aree protette e la loro eventuale trasformazione;

b) la gestione dei pascoli e dei boschi;

c) le attività agrituristiche, cinofile ed equestri;

d) il mantenimento, il miglioramento e l'adeguamento della rete stradale ad esclusivo servizio delle attività di cui alle lettere a), b) e c);

e) la possibilità di intervenire per la manutenzione ordinaria e straordinaria, per il ripristino ed il restauro conservativo dei fabbricati rurali e delle relative pertinenze al servizio delle attività di cui alle lettere a), b) e c);

f) l'accorpamento dei terreni laddove siano eccessivamente frammentati onde garantirne una ottimale gestione;

g) la promozione dei prodotti tipici e di qualità;

h) la promozione del turismo ambientale e culturale compatibile;

i) lo sviluppo delle attività di acquicoltura compatibili;

j) la creazione di «aree rifugio» quali siepi, boschetti, maceri e filari alberati, dove sia garantita la sopravvivenza di specie di fauna e flora selvatiche;

k) la messa in atto di misure volte ad impedire ogni effetto negativo nell'introduzione di biotecnologie.

3. Al fine di qualificare e valorizzare le attività agro-silvo-pastorali all'interno delle aree protette, gli enti gestori di aree protette regionali sottopongono al consiglio regionale, previo accordo con allevatori, coltivatori e conduttori dei terreni, programmi pluriennali che prevedono interventi per rendere compatibili le attività stesse con la tutela dell'ambiente ed interventi per sostenere e sviluppare l'agricoltura biologica.

4. La giunta regionale provvede ad assegnare prioritariamente per le iniziative di cui al precedente comma gli stanziamenti previsti a tal fine da leggi nazionali regionali o regolamenti comunitari di settore concernente aiuti agli investimenti agricoli.

5. I programmi di cui al presente articolo vengono finanziati nell'ambito del piano pluriennale di cui all'art. 15.

6. Sono altresì e comunque da considerare finalità perseguite ai sensi del presente articolo quelle contenute nell'art. 7 della legge n. 394/1991.

## Art. 7.

*Conferenza per l'istituzione di un parco naturale regionale*

1. Ogni qualvolta la Regione progetta o riceve proposta in merito all'istituzione di un parco naturale regionale, il Presidente della giunta regionale indice, entro novanta giorni, una apposita conferenza, ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'art. 22 della legge n. 394/1991, cui partecipano i sindaci dei comuni, nonché un rappresentante dell'A.R.P.A. Molise designato dal direttore generale, i presidenti delle province e delle comunità montane dei territori interessati ed i rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole presenti sul territorio.

2. La conferenza predispose un documento di indirizzo relativo alla sperimentazione provvisoria, all'analisi del territorio interessato, all'individuazione degli obiettivi da perseguire in termini di tutela e sviluppo dell'area protetta, alle soluzioni organizzative ritenute adeguate per la gestione dell'area.

3. Il documento d'indirizzo deve essere approvato dalla conferenza entro e non oltre novanta giorni dalla data della sua prima convocazione. Decorso tale termine, la giunta provvede prescindendo dal documento stesso.

## Art. 8.

*Istituzione dei parchi naturali regionali*

1. Al fine di un utilizzo razionale del territorio e per attività compatibili con la speciale destinazione dell'area, la Regione istituisce i parchi naturali regionali utilizzando in particolare i propri demani e patrimoni forestali nonché, sentiti i rispettivi rappresentanti, quelli delle province, dei comuni e di altri enti pubblici. L'istituzione avviene in conformità ai principi enunciati dalla presente legge e della legge n. 394/1991, e successive modificazioni, e tenuto conto del documento di indirizzo di cui al comma 2 dell'art. 7.

2. I parchi naturali regionali sono istituiti, tenuto conto del parere della consulta, con legge regionale.

3. L'istituzione può essere proposta:

a) congiuntamente dalla provincia, dalla comunità montana e dai comuni in essa ricadenti;

b) dalla consulta nell'esercizio dell'attività propositiva di cui al precedente art. 3;

c) da almeno il 40% dei cittadini aventi diritto al voto dei comuni rientranti nel territorio dell'area protetta da istituire.

4. La legge istitutiva, tenuto conto del documento di indirizzo di cui al comma 2 dell'art. 7, delle indicazioni del programma triennale di cui all'art. 4 e della disciplina dettata dalla presente legge, definisce tra l'altro:

a) perimetro dell'area protetta su cartografia in scala 1:25,000;

b) organo di gestione ed altri elementi relativi alla organizzazione amministrativa;

c) principi per l'elaborazione del piano del parco di cui all'art. 13;

d) principi per l'elaborazione del regolamento di cui all'art. 14;

e) particolari misure di incentivazione ed eventuali altri contributi per lo sviluppo economico e sociale della zona compatibile con gli scopi dell'area protetta;

f) previsioni di spesa e relativi finanziamenti.

5. Nel caso di istituzione di un parco nazionale sul territorio di un'area protetta regionale o provinciale, l'organo di gestione dell'area decade con l'insediamento dell'ente di gestione del parco nazionale.

## Art. 9.

*Organizzazione amministrativa dei parchi naturali regionali*

1. Sono organi degli enti di gestione dei parchi naturali regionali:

a) il presidente, nominato dal Presidente della giunta regionale sentiti i presidenti delle province stesse;

b) il consiglio direttivo, composto da sette membri, di cui tre designati dalla comunità del parco, due su designazione delle associazioni di protezione ambientale più rappresentative, ai sensi della legge n. 349/1986, ed uno in rappresentanza delle associazioni professionali agricole aventi rilevanza nazionale, un rappresentante delle associazioni venatorie maggiormente rappresentate a livello regionale e riconosciute. Le relative designazioni sono effettuate entro trenta giorni dalla richiesta del Presidente della giunta regionale;

c) la comunità del parco, costituita dai presidenti delle province, dai sindaci dei comuni e dai presidenti delle comunità montane, i cui territori sono compresi almeno in parte nel parco;

d) il collegio dei revisori dei conti, nominato dalla giunta regionale, composto da tre membri, di cui due di nomina regionale scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili previsto all'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, ed uno in rappresentanza del Ministero del tesoro.

2. Il consiglio direttivo è nominato dal Presidente della giunta regionale.

3. La comunità del parco è costituita con decreto del Presidente della giunta regionale entro novanta giorni dalla pubblicazione della legge istitutiva del parco.

4. Il presidente ed il consiglio direttivo durano in carica cinque anni.

5. In caso di inadempienze da parte dei soggetti preposti alle designazioni, il consiglio direttivo può essere validamente costituito anche in presenza della maggioranza assoluta delle designazioni previste.

## Art. 10.

*Personale*

1. L'ente di gestione dell'area protetta può avvalersi sia di personale proprio che di:

- a) personale comandato dalla Regione o da altri enti pubblici;
- b) personale assunto con contratto a tempo determinato secondo la vigente normativa;
- c) personale tecnico e di manodopera inquadrato ai sensi dei CC.CC.NN.LL. vigenti per il settore agricolo-forestale, impiegato sia direttamente che tramite convenzione con cooperative specializzate.

2. Il direttore è il responsabile delle attività di gestione naturalistica e tecnico-amministrativa del parco. Partecipa, con voto consultivo, alle sedute del consiglio direttivo e ne attua le deliberazioni. Cura l'ordinaria amministrazione, dirige i servizi, le attività promozionali e svolge tutti i compiti a lui attribuiti dal regolamento, dallo statuto o da specifiche deleghe del consiglio.

3. Il direttore del parco deve essere in possesso di diploma di laurea ed aver maturato esperienze e titoli nel campo naturalistico-ambientale nonché nella gestione e tutela delle aree protette e, più in generale, delle risorse naturali. Il direttore è nominato dal consiglio direttivo a seguito di pubblica selezione secondo le modalità stabilite dall'ente gestore; il suo rapporto è regolato da un contratto di diritto privato stipulato per cinque anni, eventualmente rinnovabile.

## Art. 11.

*Statuto*

1. Lo statuto dell'ente parco ne definisce e disciplina le finalità e l'ordinamento amministrativo indicando; in particolare:

- a) la sede legale;
- b) le competenze e le modalità di funzionamento di ciascun organo;
- c) l'organizzazione ed il funzionamento dell'apparato amministrativo dell'ente;
- d) le norme di organizzazione e di gestione dell'area naturale protetta;
- e) le modalità di partecipazione e le forme di pubblicità degli atti.

2. Entro tre mesi dalla data del decreto di nomina, il consiglio direttivo redige una proposta di statuto che viene trasmessa, per i pareri di competenza, alla comunità del parco ed alla consulta, che si esprimono entro novanta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali i pareri si intendono resi positivamente.

3. Il consiglio direttivo, valutati i pareri pervenuti, adotta lo statuto e lo trasmette alla giunta regionale per l'approvazione da parte del consiglio regionale.

## Art. 12.

*Strumenti di attuazione*

1. Ogni parco naturale regionale deve dotarsi dei seguenti strumenti:

- a) piano del parco;
- b) regolamento;
- c) piano pluriennale di promozione economico-sociale.

## Art. 13.

*Piano del parco*

1. Ai fini della tutela e della promozione dei valori naturali, paesistici e culturali, l'ente provvede alla redazione ed all'adozione del piano del parco, in conformità ai commi 1 e 2 dell'art. 12 della legge n. 394/1991 ed agli indirizzi della legge istitutiva.

2. Il piano viene predisposto, con la collaborazione del servizio regionale competente, entro dodici mesi dalla costituzione dell'ente.

3. Il piano è firmato da tecnici abilitati alla redazione degli strumenti urbanistici. Le analisi di settore del piano sono svolte, in ogni caso, da tecnici abilitati nelle rispettive discipline.

4. Il piano, acquisito il parere della consulta e degli enti locali territorialmente interessati, è pubblicato per quaranta giorni presso le sedi dei comuni, delle comunità montane e depositato presso la Regione e le

province. Durante questo periodo chiunque può prenderne visione, estrarne copia e presentare osservazioni scritte. Su queste ultime l'ente di gestione si esprime, adottando definitivamente il piano entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per il deposito.

5. Fino ad eventuale diversa disciplina stabilita con la legge regionale di cui al comma 2 dell'art. 60 della legge regionale 29 settembre 1999, n. 34, e successive modificazioni, il piano è approvato dal consiglio regionale su proposta della giunta, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione ed è immediatamente vincolante nei confronti delle amministrazioni e dei privati.

6. Il piano ha effetto di dichiarazione di pubblico interesse, di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti e sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, territoriali, urbanistici, forestali ed ogni altro strumento di pianificazione. Costituisce inoltre strumento di indirizzo per le scelte da effettuare nei piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183.

7. Il piano è soggetto a verifica, ed eventualmente aggiornato, con identica modalità, almeno ogni 5 anni.

8. Il piano del parco formula le linee generali dell'assetto territoriale dell'area ed individua, mediante la suddivisione in zone, i vincoli e le destinazioni da osservarsi sul territorio in relazione ai diversi usi e funzioni consentite.

## Art. 14.

*Regolamento*

1. Contestualmente all'adozione del piano del parco, e comunque non oltre sei mesi dalla sua approvazione, il consiglio direttivo dell'ente di gestione del parco adotta il regolamento e lo tramette alla giunta regionale per l'approvazione. Il regolamento disciplina le attività e l'uso delle risorse naturali consentite all'interno dell'area protetta, in conformità ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e stabilisce altresì le modalità con cui possono essere realizzati interventi edilizi sulla base di uno studio delle tipologie tradizionali del territorio e nel rispetto di esse.

2. Il regolamento acquista efficacia novanta giorni dopo la sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise.

3. Le disposizioni del regolamento del parco prevalgono su quelle dei comuni che sono tenuti alla sua applicazione.

## Art. 15.

*Piano pluriennale di promozione economica e sociale*

1. Nel rispetto delle finalità dell'area protetta, delle prescrizioni stabilite dal piano del Parco e dal regolamento, la comunità del parco promuove le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle collettività residenti all'interno delle aree protette, e la tutela dei valori naturali, storici ed ambientali.

2. A tal fine, entro un anno dalla sua costituzione, la comunità del parco adotta, con le modalità di cui all'art. 11-bis della legge n. 394/1991, un piano pluriennale economico e sociale per promuovere iniziative coordinate con quelle della Regione e degli enti locali interessati, mediante la realizzazione di attività compatibili ed individuando i soggetti chiamati alla realizzazione degli interventi previsti.

3. Il piano pluriennale è trasmesso alla giunta regionale per l'approvazione dopo aver acquisito il parere della consulta ed è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise.

4. In particolare, il piano può prevedere la destinazione di idonee risorse finanziarie per la concessione di sovvenzioni a privati o ad enti locali per il mantenimento ed il ripristino delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche dei luoghi tutelati e delle tipologie edilizie, la predisposizione di attrezzature, impianti di depurazione e per il risparmio energetico, servizi ed impianti di carattere turistico-naturalistico da gestire in proprio o da concedere in gestione a terzi sulla base di atti di concessione alla stregua di specifiche convenzioni, l'agevolazione o la promozione, anche in forma cooperativa, di attività tradizionali, artigianali, agroforestali, culturali, servizi sociali e biblioteche, restauro anche di beni naturali e ogni altra iniziativa atta a favorire, nel rispetto della tutela dell'area, lo sviluppo del turismo, dell'agriturismo e delle attività locali connesse. Il piano deve prevedere, altresì, iniziative di promozione e sostegno dell'economia locale con particolare riguardo all'artigianato, alla trasformazione ed alla commercializzazione dei prodotti tradizionali agroalimentari.

5. Per le finalità di cui al comma 4, l'ente di gestione del parco può concedere a mezzo di specifiche convenzioni l'uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità e che soddisfino le finalità del parco.

Art. 16.  
*Nulla-osta*

1. Il rilascio di concessioni o di autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del parco è sottoposto al preventivo nulla-osta dell'ente parco ed autorizzazione della giunta regionale.

2. Il nulla-osta verifica la conformità tra le norme in vigore sul territorio del parco e l'intervento ed è reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine il nulla-osta si intende rilasciato.

3. Per la restante disciplina si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Art. 17.  
*Aree contigue*

1. La Regione, di concerto con gli enti gestori dei parchi, sentiti gli enti locali interessati, istituisce, solo per i parchi nazionali, le aree contigue ai parchi stessi individuando, per esse, le opportune misure di tutela dell'ambiente funzionali alla conservazione dei valori delle aree protette medesime.

2. Ai fini della gestione venatoria, dette aree si configurano come speciali ambiti territoriali di caccia anche in deroga ai limiti di superficie stabiliti dell'art. 18 della legge regionale 10 agosto 1993, n. 19.

3. All'interno di tali speciali ATC - aree contigue, il rapporto cacciatore/ettari di territorio, rappresentato dall'indice di densità venatoria, è di 1/40 e l'esercizio della caccia è riservato prioritariamente ai cacciatori:

- nati in un comune compreso nell'area contigua;
- residenti da almeno cinque anni in un comune compreso nell'area contigua;
- figli di residenti da almeno cinque anni in un comune compreso nell'area contigua;
- coniugati con residenti da almeno cinque anni in uno dei comuni dell'area contigua e che conservino la residenza nell'area medesima;
- ai proprietari, da almeno cinque anni, di appezzamenti di terreno ricadenti nell'area contigua medesima aventi una superficie minima di un ettaro.

4. La gestione della fauna selvatica in tali aree è affidata ad un comitato di gestione composto da:

- a) un dipendente della Regione;
- b) un rappresentante per ciascuno dei comuni dell'area contigua, scelto tra persone con conoscenza del territorio ed esperienza in materia di gestione venatoria, faunistica e tutela dell'ambiente;
- c) un dipendente dall'ufficio caccia delle province competenti per territorio;
- d) un rappresentante designato dalle associazioni agricole;
- e) un rappresentante dell'ente gestore del parco interessato;
- f) un rappresentante delle associazioni venatorie più rappresentative nella provincia dove ricade l'area.

5. Il comitato di gestione di cui al precedente comma è costituito, entro sessanta giorni dall'istituzione dell'area contigua, con provvedimento del Presidente della giunta regionale sulla base delle designazioni degli enti interessati, che devono pervenire entro quindici giorni dalla richiesta. Il comitato è legittimamente insediato quando sia nominata la maggioranza dei suoi componenti. Il comitato dura in carica fino alla scadenza del mandato del presidente della giunta e i rispettivi membri possono essere riconfermati. Il comitato elegge nel proprio seno un presidente e un vice presidente. Ha sede presso la competente amministrazione provinciale. Svolge le funzioni di segretario un dipendente dell'ufficio caccia della provincia competente per territorio con qualifica funzionale appartenente alla categoria D. Nel caso di aree protette di carattere interprovinciale, per amministrazione competente s'intende quella in cui ricade la maggior parte del territorio protetto. Il funzionamento del comitato è disciplinato da apposito regolamento interno approvato dal comitato stesso entro quattro mesi dal suo insediamento. Per quanto concerne i compiti degli speciali ATC - aree contigue si rinvia all'art. 21 della legge regionale 10 agosto 1993, n. 19, eccetto i commi 3 e 4.

6. Gli enti di gestione dei parchi, per particolari esigenze connesse alla conservazione del patrimonio faunistico degli stessi, possono disporre, per particolari specie di animali, restrizioni riguardanti modalità e tempi di caccia da valere negli speciali ATC - aree contigue.

7. La Regione, d'intesa con l'ente autonomo Parco nazionale d'Abruzzo, sentiti gli enti locali interessati, istituisce l'area contigua del Parco nazionale d'Abruzzo, ricadente in territorio molisano, sulla base dei seguenti principi:

disciplina dell'attività venatoria secondo le norme di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo;

divieto di apertura di nuove cave, di ampliamento di quelle esistenti nonché di proroga delle autorizzazioni in scadenza;

individuazione ed eliminazione di eventuali detrattori ambientali.

8. Ulteriori eventuali misure a tutela dell'ambiente sono individuate, ove ritenuto opportuno, dalla Regione d'intesa con l'ente parco e sentiti gli enti locali interessati.

Art. 18.

*Riserve naturali*

1. Le riserve naturali sono individuate nel programma triennale di cui all'art. 4 e sono istituite dalla giunta regionale, sentiti i comuni, le province, le comunità montane interessate e la consulta. Eventuali riserve che insistano sul territorio di due province sono istituite previa intesa e gestite secondo criteri unitari per l'intera area delimitata,

2. La proposta di istituzione delle riserve naturali può essere richiesta dalla provincia o dalla comunità montana o dai comuni ricadenti, anche parzialmente, nell'area interessata, nonché da almeno il 40% dei cittadini aventi diritto al voto dei comuni rientranti nel territorio dell'area protetta da istituire.

3. L'atto della Regione che istituisce la riserva naturale deve definire:

- a) la sperimentazione dell'area su cartografia in scala 1:10.000;
- b) eventuali norme transitorie di salvaguardia;
- c) le modalità di gestione;
- d) le direttive ed i tempi per l'elaborazione e l'adozione del regolamento e degli strumenti di pianificazione e di programmazione;
- e) le attività esercitabili;
- f) le risorse assegnate per la gestione ordinaria;
- g) le direttive per la valorizzazione e l'eventuale adeguamento delle norme urbanistiche.

4. L'atto istitutivo può affidare la gestione:

- a) alla stessa provincia in attuazione dell'art. 19 del decreto legislativo n. 267/2000;
- b) agli enti di gestione dei parchi già istituiti;
- c) ad aziende speciali o istituzioni di cui all'art. 114 del decreto legislativo n. 267/2000.

5. Il soggetto gestore invia annualmente entro il 30 giugno alla giunta regionale una relazione sull'attività svolta in applicazione della presente legge ed in attuazione del programma triennale di cui all'art. 4.

Art. 19.

*Monumenti naturali*

1. La Regione, per le finalità di cui all'art. 1 e per garantire una più ampia azione di conservazione e di valorizzazione del patrimonio naturale, può istituire e tutelare i monumenti naturali di cui al comma 3 dell'art. 2.

2. I monumenti naturali vengono sottoposti a vincolo diretto alla loro conservazione e tutela. Il vincolo è apposto con decreto del Presidente della giunta regionale su proposta dell'assessore competente per materia, previo parere della consulta.

3. Il decreto, con le indicazioni dei vincoli e le modalità di tutela ed eventuale ripristino, è notificato in forma amministrativa ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo. I proprietari possono porre opposizione al decreto del Presidente della giunta regionale, entro trenta giorni dalla notifica.

4. Il servizio regionale competente redige ed aggiorna un «inventario regionale dei monumenti naturali» contenente:

a) l'esatta ubicazione dei monumenti naturali tutelati, con riferimento anche all'individuazione catastale dell'area su cui gli stessi insistono;

b) le caratteristiche di tali monumenti con riferimento alle ragioni che ne giustificano l'inclusione nell'inventario;

c) il tipo e le modalità degli interventi necessari (previo consenso dei proprietari dei beni tutelati) ad assicurare la buona conservazione.

5. Per la conservazione, l'integrità e la sicurezza dei beni sottoposti a vincolo si applicano, in quanto compatibili, le norme previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e, per i siti di importanza comunitaria, la disciplina di attuazione della normativa comunitaria.

#### Art. 20.

##### *Controlli e commissariamento*

1. L'ente di gestione del parco invia entro il 30 giugno di ogni anno al Presidente della giunta regionale, per le successive determinazioni da parte del consiglio, una relazione sulle attività dell'anno precedente che evidenzia lo stato di attuazione delle iniziative gestionali nell'area protetta, nonché lo stato della spesa.

2. In caso di ritardi od omissioni da parte degli organi degli enti di gestione, previa diffida, la giunta regionale provvede alla nomina di un commissario «*ad acta*» per il compimento degli atti obbligatori o per l'attuazione degli impegni assunti.

3. La giunta regionale provvede allo scioglimento degli organi degli enti di gestione, sentita la commissione consiliare competente, per gravi inadempimenti nell'attuazione dei piani programmatici approvati di cui all'art. 4 ed all'art. 15, per gravi irregolarità nella gestione, in caso di persistente inattività o di impossibilità di funzionamento, ovvero per attività che compromettano il buon funzionamento dell'ente o che siano in palese contrasto con gli indirizzi regionali in materia.

4. Con il provvedimento di scioglimento la giunta regionale nomina contestualmente un commissario straordinario che rimane in carica fino alla ricostituzione degli organi dell'ente.

#### Art. 21.

##### *Vigilanza e sorveglianza*

1. La vigilanza sulla gestione delle aree naturali protette è esercitata dalla Regione e dalle province per quanto di loro competenza.

2. La Regione esercita, altresì, attraverso le strutture competenti, la necessaria azione di indirizzo e di coordinamento, nonché di promozione nei confronti degli organi di gestione delle aree protette.

3. La vigilanza sul rispetto degli obblighi e dei divieti stabiliti dalle aree protette è affidata a tutti i soggetti cui sono attribuiti poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle leggi vigenti, nonché a personale di vigilanza appositamente individuato dagli enti di gestione cui attribuire funzioni di guardia giurata a norma dell'art. 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, la vigilanza può essere altresì affidata al Corpo forestale dello Stato mediante apposita convenzione ai sensi dell'art. 27, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

#### Art. 22.

##### *Poteri dell'ente di gestione dell'area naturale protetta*

1. Ai legali rappresentanti degli enti di gestione delle aree protette disciplinate dalla presente legge sono attribuiti i poteri di cui all'art. 29 della legge n. 394/1991.

#### Art. 23.

##### *Sanzioni*

1. Fatte salve le violazioni di carattere penale, alle violazioni delle norme di cui alla presente legge e di quelle emanate dagli enti di gestione delle aree protette si applicano le disposizioni di cui all'art. 30 della legge n. 394/1991.

2. Le somme riscosse a titolo di sanzione amministrativa sono destinate agli enti gestori per la realizzazione di opere a tutela della natura per lo sviluppo dell'area protetta.

#### Art. 24.

##### *Tabellazioni*

1. I confini delle aree protette sono indicati a cura dell'ente di gestione con apposite tabelle da apporre lungo tutto il perimetro dei territori interessati, ad una distanza minima di circa 100 metri e, comunque, in modo che da una tabella siano visibili le due contigue.

#### Art. 25.

##### *Recupero e detenzione di esemplari di fauna*

1. La titolarità del recupero di esemplari di fauna vivi morti o di parti di essi nel territorio delle aree protette è esclusivamente dell'ente di gestione che provvede, ove possibile, alle cure, alla reintroduzione, ovvero alla destinazione a centri di recupero oppure alla preparazione dei resti.

#### Art. 26.

##### *Indennizzi e risarcimento per i danni economici*

1. I risarcimenti dei danni arrecati dalla fauna selvatica al patrimonio zootecnico, alle colture agricole all'interno delle aree protette e delle aree contigue sono erogati, entro novanta giorni dal verificarsi del danno, secondo le procedure e le norme di cui alla legge regionale 6 febbraio 1983, n. 6, e successive modifiche.

2. In caso di inadempimento di cui al comma precedente il presidente della giunta regionale nomina il commissario *ad acta* per provvedere in merito.

#### Art. 27.

##### *Riduzione in pristino*

1. Qualora venga esercitata una attività non prevista o in difformità dal piano, dal regolamento o dal nulla-osta, il legale rappresentante dell'ente di gestione dell'area protetta dispone l'immediata sospensione dell'attività medesima ed ordina in ogni caso la riduzione in pristino o la ricostruzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere.

2. In caso di inottemperanza, entro il termine stabilito il legale rappresentante dell'ente di gestione provvede all'esecuzione in danno degli obbligati secondo le procedure di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, in quanto compatibili, e recuperando le relative spese.

#### Art. 28.

##### *Scelte educative*

1. Gli enti di gestione delle aree protette riservano particolare attenzione nel curare l'aspetto didattico predisponendo che ciascuna area si strutturi adeguatamente per collaborare con le istituzioni scolastiche e culturali per la promozione dell'educazione ambientale.

#### Art. 29.

##### *Risorse finanziarie*

1. Costituiscono entrate dell'ente di gestione dell'area protetta da destinare al conseguimento dei fini istitutivi:

a) le somme stanziare dalla Regione nel proprio bilancio annuale relative a spese correnti e di investimento;

b) i contributi dell'Unione europea, dello Stato ed i contributi straordinari della Regione;

c) i contributi degli enti pubblici e dei privati e le erogazioni liberali in denaro;

d) i contributi ed i finanziamenti a specifici progetti;

e) gli eventuali redditi patrimoniali;

f) i proventi derivanti da contratti o convenzioni stipulati in relazione all'attività dell'ente;

- g) i canoni delle concessioni, i proventi di eventuali diritti tariffari, di privativa e le entrate derivanti dai servizi resi;
- h) i proventi delle attività commerciali e promozionali;
- i) i proventi delle sanzioni di cui all'art. 23;
- j) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'ente.

2. La Regione partecipa alle spese correnti e di investimento occorrenti per la gestione dell'area molisana del Parco nazionale d'Abruzzo sulla base di apposito programma presentato dall'ente di gestione del parco stesso e previo accordo con le amministrazioni comunali ricadenti nel territorio.

Art. 30.

*Patrimonio*

1. Gli enti di gestione del parco regionale sono dotati di un proprio patrimonio, che può essere formato attraverso:

- a) acquisto, lascito, donazione, eredità e legato;
- b) trasferimento dallo Stato, dalla Regione o dagli enti locali;
- c) ogni altro titolo nell'ambito delle attività dell'ente stese al conseguimento dei fini istitutivi.

Art. 31.

*Misure di incentivazione*

1. Ai comuni ed alle province il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di aree naturali protette nazionali e regionali, si applicano i benefici di cui all'art. 7 della legge n. 394/1991.

Art. 32.

*Promozione turistica*

1. Le aziende e gli enti di promozione turistica, in relazione alle attività connesse alla promozione delle aree protette, su richiesta degli enti di gestione possono realizzare direttamente o contribuire all'istituzione di servizi e centri di informazione e divulgazione ubicati nelle aree protette.

Art. 33.

*Norna finanziaria*

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge quantificato in 300.000 euro, per l'esercizio finanziario 2004, si provvede, in fase di assestamento del bilancio regionale, mediante incremento della U.P.B. n. 401.

2. Per gli anni successivi si provvederà con le relative leggi regionali di approvazione del bilancio.

Art. 34.

*Norma finale*

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, si applicano le disposizioni della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 35.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 20 ottobre 2004

IORIO

04R0682

LEGGE REGIONALE 22 ottobre 2004, n. 24.

**Norme per la trasparenza dell'attività politica ed amministrativa del consiglio regionale del Molise.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 22 del 30 ottobre 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Finalità*

1. Ai fini della trasparenza dell'attività politica e amministrativa e della garanzia di accesso e di partecipazione per un numero sempre maggiore di soggetti, anche con riferimento ai gruppi di interesse presenti nella società molisana, nonché al fine di favorire i consiglieri regionali nello svolgimento del loro mandato, il consiglio regionale riconosce tali gruppi e ne valorizza il ruolo in funzione dei principi predetti, oltre che del pluralismo economico, sociale e culturale.

2. Il consiglio regionale può recepire le richieste dei gruppi d'interesse, ove siano compatibili con gli interessi della collettività.

Art. 2.

*Accreditamento dei gruppi d'interesse*

1. I gruppi d'interesse molisani possono chiedere di essere accreditati presso il consiglio regionale mediante l'iscrizione in un apposito registro, che viene istituito con la presente legge. Si intendono comunque accreditate le categorie economiche, sociali e del terzo settore maggiormente rappresentative a livello regionale e le loro articolazioni provinciali.

2. Il registro di cui al comma 1 è organizzato per settori. Le modalità di gestione del registro sono disciplinate dall'ufficio di presidenza del consiglio regionale, per quanto non previsto dalla presente legge.

3. I gruppi di cui al comma 1 devono essere organizzati in associazioni o fondazioni anche non riconosciute, ovvero in comitati con finalità temporanee.

4. Ai fini dell'iscrizione nel registro, i gruppi d'interesse devono produrre, oltre alla domanda e all'atto costitutivo, lo statuto e la deliberazione degli organi statutari relativa alla rappresentanza esterna del gruppo.

5. Possono essere iscritti nel registro i gruppi di interesse la cui organizzazione interna sia regolata dal principio democratico, che perseguano interessi meritevoli, di tutela secondo l'ordinamento giuridico, che siano costituiti da almeno sei mesi alla data della richiesta di iscrizione.

6. Ove, da controlli successivi all'iscrizione nel registro svolti secondo le modalità di cui al comma 2, risulti che uno o più gruppi d'interesse non possiedano i requisiti previsti dalla presente legge, l'ufficio di presidenza del consiglio regionale provvede alla comunicazione dell'esito del controllo ai soggetti controllati ed all'eventuale cancellazione degli stessi dal registro.

7. Le richieste di iscrizione vengono disposte entro il trimestre successivo alle domande.

8. L'ufficio di presidenza stabilisce le modalità per la periodica verifica della persistenza dei requisiti per l'iscrizione nel registro.

## Art. 3.

*Modalità di tutela dell'interesse*

1. I gruppi iscritti nel registro, di cui all'art. 2 possono rappresentare e perseguire presso il consiglio regionale interessi pertinenti alle loro finalità.

2. Le richieste rappresentare dai soggetti accreditati possono riguardare atti proposti o da proporre all'esame del consiglio; nel primo caso, i rappresentanti dei gruppi di interesse possono chiedere di essere ascoltati dalle commissioni consiliari incaricate dell'istruttoria degli atti; nel secondo caso, le richieste formali dei gruppi d'interesse e la relativa documentazione sono trasmesse indistintamente a tutti i gruppi politici del consiglio regionale.

3. I rappresentanti dei gruppi accreditati possono accedere ai locali del consiglio; possono anche seguire per via telematica le sedute delle commissioni consiliari di loro specifico interesse, secondo le modalità disciplinate dal regolamento interno del consiglio.

4. I rappresentanti dei gruppi accreditati possono inoltre accedere agli uffici, del consiglio regionale per informazioni e chiarimenti di carattere tecnico relativi agli atti di loro interesse di cui al comma 2 ovvero relativi all'organizzazione procedurale dei lavori del consiglio stesso, nel rispetto dei principi di cui alla legge in materia di accesso agli atti, con modalità e criteri di completezza e tempestività idonei a salvaguardare le finalità indicate al comma 1.

5. Rimane fermo quanto disposto dallo Statuto e dal regolamento interno del consiglio relativamente alla partecipazione, al dovere di informazione, al potere delle commissioni in ordine alle consultazioni, ai soggetti da consultare e alle modalità delle consultazioni stesse.

## Art. 4.

*Sanzioni*

1. Gli atti formali dei gruppi accreditati e i comportamenti dei loro rappresentanti debbono essere coerenti con il ruolo e le funzioni che lo statuto attribuisce al consiglio regionale e ai suoi membri. In particolare, è fatto divieto di esercitare, nei confronti dei consiglieri regionali e delle rispettive organizzazioni, forme di pressione tali da incidere sulla libertà di giudizio e di voto.

2. L'ufficio di presidenza del consiglio regionale, cui i consiglieri sono tenuti a comunicare fatti che possono presentare violazione delle norme di comportamento, valutata la sussistenza della violazione, commina le seguenti sanzioni correlate alla gravità della stessa: richiamo formale, sospensione temporanea o revoca dell'iscrizione.

## Art. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 22 ottobre 2004

IORIO

04R0683

## REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 13 ottobre 2004, n. 22.

**Istituzione dei distretti rurali e agroalimentari di qualità in Calabria.**

(Pubblicata nel suppl. straord. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 19 del 16 ottobre 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. La giunta regionale è delegata, previa acquisizione del parere vincolante della commissione consiliare competente, alla istituzione di nuovi distretti rurali e agroalimentari di qualità in Calabria secondo i criteri previsti dalla normativa vigente.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 13 ottobre 2004

CHIARAVALLOTI

04R0631

LEGGE REGIONALE 13 ottobre 2004, n. 23.

**Norme per la salvaguardia del cedro di Calabria e per l'istituzione del Consorzio per la tutela del cedro.**

(Pubblicata nel suppl. straord. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 19 del 16 ottobre 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*O g g e t t o*

1. Le disposizioni della presente legge sono dirette a salvaguardare, migliorare e promuovere la coltura e la produzione del cedro (*citrus medica*).

2. In particolare, la legge disciplina la difesa ed il sostegno della filiera cedricola al fine di:

a) tutelare l'ambiente e migliorare il paesaggio dell'area di produzione del cedro;

b) valorizzare le funzioni produttive e gestionali della coltura del cedro e delle attività connesse e conseguenti;

c) migliorare le condizioni di vita economica e sociale delle popolazioni calabresi interessate.

3. L'area cui sono destinati gli interventi previsti nella presente legge è delimitata dal territorio dei comuni di: Aieta, Belvedere Marittimo, Bonifati, Buonvicino, Cetraro, Diamante, Grisolia, Maierà, Orsomarso, Papisidero, Praia a Mare, Sangineto, San Nicola Arcella, Santa Domenica Talao, Santa Maria del Cedro, Scalea, Tortora, Verbicaro.

#### Art. 2.

##### *Interventi per il settore cedricolo*

1. Per le finalità di cui all'articolo precedente, la Regione determina annualmente la spesa da destinare al sostegno della coltivazione del cedro, secondo quanto stabilito dall'art. 13 legge regionale 8 luglio 2002, n. 24, ed in conformità con gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo C/200028/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle comunità europee - Serie C 28 - del 1° febbraio 2000 e notificate alla Commissione europea conformemente alle disposizioni previste dal regolamento (CE) 659/1999.

#### Art. 3.

##### *Consorzio di tutela del cedro di Calabria e catasto cedricolo*

1. Per l'attuazione delle finalità di cui alla presente legge, la Regione si avvale della collaborazione del «Consorzio del Cedro di Calabria», con sede in Santa Maria del Cedro (Cosenza), già operante nei settori della valorizzazione ed incremento della produzione del cedro, di seguito denominato Consorzio. A tal fine, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il «Consorzio del Cedro di Calabria» provvederà ad apportare le opportune modifiche statutarie secondo le indicazioni contenute in apposito atto di indirizzo della giunta regionale.

2. Possono aderire al Consorzio tutte le aziende di produzione, trasformazione e commercializzazione, in forma singola o associata nonché i conduttori a qualsiasi titolo dei terreni coltivati a cedro, i cui fondi o impianti siano collocati all'interno dell'area di cui all'art. 1 della presente legge ed abbiano prodotto idonea documentazione.

3. I soggetti di cui al comma precedente aderiscono al Consorzio e ne divengono soci, previa istanza e con la denuncia delle superfici coltivate e delle caratteristiche aziendali secondo quanto stabilito dai commi seguenti.

4. Ai fini dell'adesione al Consorzio, entro quattro mesi dalla pubblicazione della presente legge nel *Bollettino ufficiale* della Regione Calabria, le aziende di produzione del cedro hanno l'obbligo di trasmettere alla Regione Calabria - Assessorato all'agricoltura - Ispettorato provinciale di Cosenza specifica denuncia contenente le superfici coltivate a cedro e, per ciascuna particella, il numero delle piante, la data della messa a dimora, il tipo di impianto di irrigazione e le fonti di approvvigionamento idrico.

5. Entro la stessa data le aziende di trasformazione e commercializzazione del cedro hanno l'obbligo di trasmettere alla Regione Calabria - Assessorato all'agricoltura Ispettorato provinciale di Cosenza specifica denuncia contenente le caratteristiche dell'azienda, la tipologia sociale, i dati fiscali, gli estremi dell'iscrizione nel registro delle imprese.

6. La denuncia all'Assessorato all'agricoltura - Ispettorato provinciale di Cosenza di cui ai commi precedenti costituisce requisito per l'adesione al consorzio e per l'inserimento all'interno del catasto cedricolo.

#### Art. 4.

##### *Finalità del consorzio*

1. Il consorzio ha come finalità la promozione, l'incremento e la valorizzazione del cedro, nell'interesse dei produttori, dei trasformatori, degli operatori commerciali e dei consumatori attraverso:

a) l'emanazione di disciplinari di produzione finalizzati al miglioramento qualitativo ed alla razionalizzazione dei processi produttivi;

b) la lavorazione e trasformazione dei frutti del cedro;

c) la realizzazione di opere infrastrutturali di piccola e media entità volte a favorire la riduzione dei costi di produzione e la ripresa della coltura;

d) il sostegno finanziario per la creazione di nuovi impianti da parte delle aziende consorziate;

e) la realizzazione di interventi diretti allo sviluppo dell'attività vivaistica e della meccanizzazione aziendale;

f) la formazione professionale per addetti al settore;

g) l'assistenza tecnica, giuridica ed informativa alle aziende appartenenti alla filiera produttiva;

h) la promozione di studi e ricerche finalizzate all'innovazione dei processi tecnologici nella produzione e trasformazione del cedro;

i) la realizzazione di progetti settoriali ed intersettoriali relativi alla filiera cedricola con il sostegno della comunità europea, dello Stato, della Regione e degli enti locali;

j) la promozione del consumo dei derivati del cedro attraverso specifiche politiche di marketing.

2. I terreni interessati agli interventi di cui agli articoli precedenti non possono modificare la destinazione per almeno dieci anni.

#### Art. 5.

##### *Funzioni del consorzio*

1. Il consorzio collabora alla programmazione agricola di settore attraverso l'elaborazione di piani di sviluppo trasmessi ai competenti organi, regionali.

2. La Regione affida al consorzio la funzione di coordinamento e controllo in materia di attuazione dei provvedimenti riguardanti il settore cedricolo.

3. Per gli interventi di cui all'articolo precedente, il consorzio può presentare alla Regione Calabria piani organici relativi alla realizzazione dei relativi obiettivi, anche in partenariato con i comuni di cui all'art. 1, comma 4, della presente legge.

4. La giunta regionale, entro sessanta giorni dalla approvazione della presente legge, con proprio atto, regola le attività del consorzio, nel rispetto dell'art. 34 del trattato.

5. Gli atti di cui al comma precedente sono approvati d'intesa con la commissione consiliare competente.

#### Art. 6.

##### *Statuto ed organi del consorzio*

1. Il consorzio ha uno statuto, al quale compete la disciplina degli organi e delle funzioni consortili ove non contemplata dalla presente legge.

2. Sono organi del consorzio di tutela del cedro di Calabria:

1) l'assemblea dei soci;

2) il consiglio di amministrazione;

3) il presidente;

4) il collegio sindacale.

#### Art. 7.

##### *Assemblea dei soci*

1. L'assemblea dei soci è costituita dai soggetti di cui al precedente art. 3, comma 3.

2. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti i soci in regola con gli adempimenti previsti all'art. 3 che abbiano compiuto 18 anni e godano dei diritti civili.

3. Per le persone giuridiche, il diritto di voto è esercitato dal rispettivo rappresentante legale, da un suo delegato o dal soggetto a ciò appositamente incaricato dall'organo competente, per i minori e gli interdetti dal tutore, per i falliti ed i sottoposti all'amministrazione giudiziaria dal curatore o dall'amministratore.

4. L'assemblea elegge i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale di propria competenza, delibera i programmi di attività del consorzio, approva il bilancio preventivo e il rendiconto generale (conto consuntivo e conto del patrimonio), approva lo statuto del consorzio.

5. L'assemblea dei soci provvede a nominare il presidente del consorzio che assume altresì le funzioni di presidente del consiglio di amministrazione.

6. Le modalità di funzionamento sono fissate dallo statuto.

## Art. 8.

*Consiglio di amministrazione*

1. Il consiglio di amministrazione è preposto alla gestione del consorzio ed è composto da:

a) quattro componenti individuati tra i soci del consorzio ed eletti dall'assemblea;

b) un componente nominato dal consiglio regionale in rappresentanza della Regione Calabria.

2. Ogni socio ha diritto ad un voto con cui può esprimere un massimo di quattro preferenze.

3. L'elezione dei rappresentanti dei soci dovrà avvenire a scrutinio segreto tra i candidati in regola con i conferimenti.

4. Saranno eletti i quattro candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti.

5. Non possono essere eletti quali consiglieri:

i funzionari dello Stato o della Regione cui spettano funzioni di vigilanza, tutela e controllo sull'amministrazione del consorzio; falliti, per un quinquennio dalla data di dichiarazione del fallimento;

coloro che siano interdetti dai pubblici uffici, per la durata dell'interdizione;

coloro che abbiano riportato condanne che non consentano l'iscrizione nelle liste elettorali politiche, salvo gli effetti della riabilitazione, nonché coloro che siano stati sottoposti a misure di sicurezza pubblica che non consentano l'iscrizione nelle liste elettorali politiche, fino ad un anno dalla cessazione degli effetti del provvedimento;

i dipendenti del consorzio;

coloro che hanno liti pendenti con il consorzio;

coloro che hanno in appalto lavori e forniture consorziali.

6. Alle sedute del consiglio di amministrazione partecipa il direttore del consorzio che svolge anche le funzioni di segretario ed, eventualmente, anche esperti su espresso invito del consiglio di amministrazione, con voto consultivo.

7. Il consiglio di amministrazione è convalidato con decreto del Presidente della Regione e dura in carica quattro anni.

8. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente o su richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri eletti dall'assemblea dei soci.

9. I poteri dei consiglieri e le modalità di funzionamento del consiglio di amministrazione sono conferiti o fissati dallo statuto.

## Art. 9.

*Presidente*

1. Il presidente ha la rappresentanza legale del consorzio ed attua le decisioni del consiglio di amministrazione.

## Art. 10.

*Collegio sindacale*

1. Il collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti. Uno dei membri effettivi è nominato dal consiglio regionale ed ha la funzione di presidente, gli altri sono nominati dall'assemblea dei soci, fra le persone estranee al consorzio.

2. Tutti i componenti devono essere scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti.

3. Il collegio sindacale, esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell'ente e redige la relazione annuale che viene allegata al rendiconto generale, composto dal conto consuntivo e dal conto del patrimonio, che dopo l'approvazione dell'assemblea dei consorziati è trasmesso all'assessorato all'agricoltura per la ratifica da parte della giunta regionale.

## Art. 11.

*Vigilanza*

1. Il consorzio è sottoposto alla vigilanza della Regione - Assessorato all'agricoltura che ha facoltà di effettuare ispezioni.

2. Quando dalle ispezioni risultino gravi irregolarità nell'amministrazione o si riscontrino violazioni di legge o di statuto, dietro comunicazione dell'assessorato all'agricoltura, la giunta regionale provvederà allo scioglimento del consiglio di amministrazione ed alla nomina di un commissario.

3. Il commissario nel termine di tre mesi deve provvedere alla convocazione dell'assemblea dei soci per la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione da essa espressi.

4. Entro lo stesso termine il consiglio regionale dovrà provvedere alla nomina dei propri rappresentanti nel consiglio di amministrazione.

## Art. 12.

*Situazione economico-finanziaria del consorzio*

1. Alla prima riunione successiva all'elezione del Presidente, il consiglio di amministrazione del consorzio, sulla base di specifica relazione del presidente dell'ente, predispone una relazione sulla situazione economico finanziaria del consorzio, accompagnata dal rendiconto finanziario patrimoniale del consorzio stesso.

2. L'eventuale risanamento delle passività onerose, in conformità a quanto previsto dagli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato per il salvataggio e ristrutturazione delle imprese in difficoltà (G.U. C 288 del 9 ottobre 1999), sarà inserito all'interno di un piano di ristrutturazione.

## Art. 13.

*Norma finanziaria e rinvio*

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato per l'esercizio finanziario 2004 in € 50.000,00 si provvede con la quota parte dell'UPB 81.01.01 (capitolo 7001101) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2004.

2. Con il medesimo atto normativo di cui al comma precedente si provvede alla disciplina di dettaglio delle disposizioni della presente legge.

3. Le disposizioni contenute nella presente legge dovranno essere applicate nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria che disciplina la materia.

4. Le modalità attuative dei regimi di aiuto previsti dalla presente legge sono sottoposte al parere preventivo della Commissione europea, così come previsto dall'art. 88, paragrafo 3, del trattato.

5. La Regione si impegna a presentare alla Commissione europea, in applicazione del punto 23.2 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, una specifica relazione annuale.

## Art. 14.

*Norme transitorie*

1. Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge nel *Bollettino ufficiale* della Regione Calabria, il presidente della giunta regionale procederà alla convocazione dell'assemblea dei soci per l'elezione dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale ad essa spettanti, previo avvio di tutte le procedure necessarie per la corretta attuazione della presente legge.

2. La convocazione della prima assemblea dei soci dovrà essere effettuata mediante avviso da pubblicarsi nel *Bollettino ufficiale* della Regione e mediante avviso da inviare ai soci almeno quindici giorni prima dell'adunanza.

3. Entro lo stesso termine di cui al precedente comma 1 il consiglio regionale dovrà provvedere alla nomina di propria competenza.

4. Entro i successivi sei mesi dal suo insediamento, il consiglio di amministrazione convocherà l'assemblea straordinaria per l'approvazione del nuovo statuto.

5. L'assemblea straordinaria di cui sopra è considerata valida, in prima convocazione, quando sono presenti e rappresentati almeno i due terzi degli associati e, in seconda convocazione, quando è presente e rappresenta la maggioranza dei soci.

6. Per l'espletamento degli adempimenti di cui al presente articolo ogni socio può essere portatore di non più di due deleghe.

7. Lo statuto dovrà essere sottoposto alla ratifica della competente commissione consiliare del consiglio regionale.

8. Fino alla nomina dei nuovi organi consortili ed in attesa delle modifiche statutarie di cui all'art. 3, il Consorzio del Cedro di Calabria, nell'attuale assetto statutario, provvederà all'espletamento delle funzioni di cui all'art. 5 della presente legge.

Art. 15.

1. La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 13 ottobre 2004

CHIARAVALLOTI

04R0632

LEGGE REGIONALE 13 ottobre 2004, n. 24.

**Modifica ed integrazione alla legge regionale 11 agosto 2004, n. 18.**

(Pubblicata nel *suppl. straord. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 19 del 16 ottobre 2004*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'art. 12-bis, comma 2, della legge regionale 11 agosto 2004, n. 18, dopo le parole: «... in base all'art. 2 della presente legge» sono aggiunte le seguenti parole: «Il comma 2 dell'art. 8 della legge regionale 21 agosto 1996, n. 21 è abrogato».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 13 ottobre 2004

CHIARAVALLOTI

04R0633

## REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 25 novembre 2004, n. 8.

**Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio regionale.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 38 del 25 novembre 2004*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Pianificazione paesaggistica regionale*

1. La giunta regionale, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adotta il Piano Paesaggistico regionale (PPR) principale strumento della pianificazione territoriale regionale ai sensi dell'art. 135 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), al fine di assicurare un'adeguata tutela e valorizzazione del paesaggio.

2. Il PPR costituisce il quadro di riferimento e di coordinamento, per lo sviluppo sostenibile dell'intero territorio regionale, degli atti di programmazione e pianificazione regionale, provinciale e locale ed assume i contenuti di cui all'art. 143 del decreto legislativo n. 42 del 2004.

3. In sede di prima applicazione della presente legge, il PPR può essere proposto, adottato e approvato per ambiti territoriali omogenei.

Art. 2.

*Piano paesaggistico regionale - procedure*

1. Per le procedure di redazione della proposta, adozione e approvazione del PPR si applicano le disposizioni di cui all'art. 11 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 (Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale), così modificato:

«Art. 11 (*Piano Paesaggistico regionale - Procedure*). — 1. La proposta di PPR è pubblicata, per un periodo di sessanta giorni, all'albo di tutti i comuni interessati. Al fine di assicurare la concertazione istituzionale e la partecipazione di tutti i soggetti interessati e delle associazioni costituite per la tutela degli interessi diffusi, individuate ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, il presidente della Regione, entro i sessanta giorni di pubblicazione presso i comuni svolge l'istruttoria pubblica ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 22 agosto 1990, n. 40, nella quale illustra la proposta di Piano.

2. Entro trenta giorni, decorrenti dall'ultimo di deposito, chiunque può presentare osservazioni indirizzate al Presidente della Regione.

3. Trascorso tale termine la giunta regionale esamina le osservazioni e, sentito il comitato tecnico regionale per l'urbanistica, delibera l'adozione del PPR e lo trasmette al consiglio regionale nonché ai comuni interessati ai fini della pubblicazione all'albo pretorio per la durata di quindici giorni.

4. La commissione consiliare competente in materia di urbanistica esprime, entro due mesi, sul piano stesso il proprio parere che viene trasmesso alla giunta regionale.

5. Acquisito tale parere, la giunta regionale approva in via definitiva il PPR entro i successivi trenta giorni.»

2. Per la redazione della proposta di Piano possono essere utilizzati anche gli elaborati dei piani urbanistici provinciali di cui all'art. 16 della legge regionale n. 45 del 1989, già approvati o in corso di approvazione.

3. Dopo l'approvazione del PPR la giunta provvede al coordinamento ed alla verifica di coerenza degli atti della programmazione e della pianificazione regionale con il Piano stesso.

4. Al fine di conseguire l'aggiornamento periodico del PPR la giunta provvede al monitoraggio delle trasformazioni territoriali e della qualità del paesaggio.

5. Al fine di promuovere una più incisiva adeguatezza ed omogeneità della strumentazione urbanistica a tutti i livelli, l'amministrazione regionale procede ad un sistematico monitoraggio e comparazione dell'attività di pianificazione urbanistica, generale ed attuativa, mediante l'attivazione di un osservatorio della pianificazione urbanistica e qualità del paesaggio in collaborazione con le università e con gli ordini ed i collegi professionali interessati.

6. I comuni, in adeguamento alle disposizioni e previsioni del PPR, approvano, entro dodici mesi dalla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione sarda e comunque a partire dall'effettiva erogazione delle risorse finanziarie, i propri piani urbanistici comunali. A tal fine, in sede di specifica norma finanziaria, sono previste adeguate risorse per il sostegno delle fasi di approvazione ed adeguamento alla nuova pianificazione paesaggistica regionale da parte dei comuni.

7. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione espone al consiglio regionale, che si pronuncia nel merito, le linee guida caratterizzanti il lavoro di predisposizione del PPR.

#### Art. 3.

##### *Misure di salvaguardia*

1. Fermo quanto disposto dal comma 1 dell'art. 10-bis della legge regionale n. 45 del 1989, fino all'approvazione del Piano paesaggistico regionale e comunque per un periodo non superiore a diciotto mesi, i seguenti ambiti territoriali sono sottoposti a misure di salvaguardia comportanti il divieto di realizzare nuove opere soggette a concessione ed autorizzazione edilizia, nonché quello di approvare, sottoscrivere e rinnovare convenzioni di lottizzazione:

- a) territori costieri compresi nella fascia entro i 2000 metri dalla linea di battigia marina, anche per i terreni elevati sul mare;
- b) territori costieri compresi nella fascia entro i 500 metri dalla linea di battigia marina, anche per i terreni elevati sul mare, per le isole minori;
- c) compendi sabbiosi e dunali.

2. Da tali ambiti territoriali sono esclusi quelli ricadenti nei comuni dotati di piani urbanistici comunali di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 8 ed in quelli ricadenti nei comuni ricompresi nel piano territoriale paesistico del Sinis (PTP n. 7, approvato con decreto del presidente della giunta n. 272 del 3 agosto 1993).

#### Art. 4.

##### *Interventi ammissibili*

1. Il divieto di cui all'art. 3 della presente legge non si applica:

- a) agli interventi edilizi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico, di restauro e di ristrutturazione che non alterino lo stato dei luoghi, il profilo esteriore, la volumetria degli edifici, la destinazione d'uso ed il numero delle unità immobiliari. È altresì consentita la realizzazione di eventuali volumi tecnici di modesta entità, strettamente funzionali alle opere e comunque tali da non alterare lo stato dei luoghi;
- b) agli interventi direttamente funzionali alle attività agrosilvo-pastorali che non prevedano costruzioni edilizie residenziali;
- c) alle opere di forestazione, di taglio e riconversione colturale e di bonifica;
- d) alle opere di risanamento e consolidamento degli abitati e delle aree interessate da fenomeni franosi, nonché opere di sistemazione idrogeologica;
- e) agli interventi di cui alle lettere b), d), f), g), l), m) e p) dell'art. 13 della legge regionale n. 23 del 1985;
- f) alle opere pubbliche previste all'interno di piani di risanamento urbanistico di cui all'art. 32 della legge regionale n. 23 del 1985;
- g) alle infrastrutture di servizio generale da realizzarsi nelle aree di sviluppo industriale in conformità ai piani territoriali adottati dai consorzi di sviluppo industriale ed approvati dall'amministrazione regionale anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

2. Negli ambiti territoriali di cui all'art. 3 è consentita l'attività edilizia e la realizzazione delle relative opere di urbanizzazione nelle zone omogenee A e B dei centri abitati e delle frazioni individuate dai comuni ai sensi dell'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, purché delimitate ed indicate come tali nella cartografia degli strumenti urbanistici comunali. Sono, altresì, attuabili gli interventi edilizi ricadenti nelle zone C immediatamente contigue alle zone B di completamento ed intercluse tra le stesse zone B ed altri piani attuativi in tutto o in parte già realizzati. Nelle restanti zone omogenee C, D, F e G possono essere realizzati gli interventi previsti negli strumenti urbanistici attuativi approvati e convenzionati alla data di pubblicazione della delibera della giunta regionale n. 33/1 del 10 agosto 2004, purché alla stessa data le opere di urbanizzazione siano legittimamente avviate ovvero sia stato realizzato il reticolo stradale, si sia determinato un mutamento consistente ed irreversibile dello stato dei luoghi e, limitatamente alle zone F, siano inoltre rispettati i parametri di cui all'art. 6. È, pertanto, sospesa l'applicazione delle esclusioni di cui al comma 1, lettera a), e comma 2 dell'art. 10-bis della legge regionale n. 45 del 1989, fino all'approvazione del Piano Paesaggistico Regionale. Ai fini della realizzazione dei singoli interventi edilizi, l'acquisizione dei prescritti nulla osta ed il versamento dei relativi oneri concessori, alla data di pubblicazione della deliberazione della giunta regionale n. 33/1 del 10 agosto 2004, dà titolo al rilascio della concessione edilizia.

3. Nelle aree boscate, individuate con circolare dell'assessorato della pubblica istruzione n. 16210 del 2 luglio 1986, l'edificazione è consentita soltanto nelle radure naturali purché gli interventi, oltre che previsti dagli strumenti urbanistici attuativi, consentano una zona di rispetto dal limite del bosco non inferiore a cento metri.

#### Art. 5.

##### *Studio di compatibilità paesistico-ambientale*

1. I piani urbanistici dei comuni, i cui territori ricadono nella fascia costiera di duemila metri dalla linea di battigia marina, devono contenere lo studio di compatibilità paesistico-ambientale quale documento finalizzato a:

- a) supportare le scelte di pianificazione del territorio comunale in relazione al complesso delle risorse paesistico-ambientali;
- b) individuare, per gli ambiti trasformabili, le caratteristiche urbanistico-edilizie dei nuovi insediamenti in relazione ai livelli di compatibilità e sostenibilità delle trasformazioni rispetto allo stato dell'ambiente e dei caratteri paesaggistici;
- c) definire i criteri guida per lo studio di compatibilità paesistico-ambientale da porre a base della elaborazione dei piani attuativi.

2. Lo studio di compatibilità paesistico-ambientale allegato al PUC deve prevedere:

- a) il quadro conoscitivo del territorio comunale derivato dalla rappresentazione ed analisi dei principali tematismi di carattere geologico, geomorfologico, idrologico, vegetazionale, paesaggistico e storico-culturale;
- b) il quadro conoscitivo relativo alle trasformazioni avvenute circa gli insediamenti e le infrastrutture;
- c) l'individuazione delle risorse paesistico-ambientali di maggior pregio ed interesse ai fini delle esigenze di tutela e valorizzazione;
- d) il quadro territoriale di sintesi delle risorse paesistico-ambientali rappresentato per areali, in cui riconoscere una graduazione di valore delle risorse ed i corrispondenti livelli di trasformazione territoriale possibili con individuazione dei livelli di sostenibilità delle ipotesi di sviluppo e di compatibilità delle localizzazioni;
- e) la determinazione dei parametri qualitativi e quantitativi delle trasformazioni compatibili con lo stato dell'ambiente e della relativa normativa d'attuazione.

3. Lo studio di compatibilità paesistico-ambientale va allegato ai piani attuativi dei comuni di cui al comma 1 e deve prevedere:

- a) l'indicazione degli insediamenti previsti con illustrazione delle possibili alternative di localizzazione e con definizione della soglia massima di accettabilità in termini volumetrici attraverso l'analisi comparata di accettabilità dei tematismi utilizzati;
- b) la simulazione degli effetti sul paesaggio delle localizzazioni proposte e la documentazione fotografica su cui riportare dette simulazioni;
- c) le concrete misure per l'eliminazione dei possibili effetti negativi ovvero per minimizzarne e compensarne l'impatto sull'ambiente e sul paesaggio.

4. Lo studio di compatibilità paesistico-ambientale è redatto nel rispetto degli obblighi e delle procedure di cui alla direttiva 2001/42/CE (V.A.S.) concernente la valutazione degli effetti dei piani e dei programmi sull'ambiente.

5. Lo studio di compatibilità paesistico-ambientale relativo agli strumenti urbanistici generali viene sottoposto all'esame ed approvazione della giunta regionale previo favorevole parere del comitato tecnico regionale dell'urbanistica.

6. Lo studio di compatibilità paesistico-ambientale allegato ai piani attuativi rappresenta il quadro di riferimento urbanistico-territoriale e di disciplina paesistica per la procedura della valutazione di impatto ambientale di cui all'art. 31 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - Legge finanziaria 1999) e successive modifiche ed integrazioni.

7. Gli esiti della procedura di valutazione di impatto ambientale, di cui all'art. 31 della legge regionale n. 1 del 1999, riguardanti i piani urbanistici attuativi, sono trasmessi alle commissioni provinciali per la tutela del paesaggio, di cui all'art. 33 della legge regionale n. 45 del 1989 e successive modifiche ed integrazioni ed all'art. 137 del decreto legislativo n. 42 del 2004, per il definitivo parere. Per le restanti procedure di verifica e di valutazione dell'impatto ambientale, non concluse alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano i divieti e le prescrizioni in essa contenuti.

#### Art. 6.

##### *Zone F turistiche*

1. Il dimensionamento delle volumetrie degli insediamenti turistici ammissibile nelle zone F non deve essere superiore al 50 per cento di quello consentito con l'applicazione dei parametri massimi stabiliti per la suddetta zona dal decreto dell'assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica n. 2266/U del 20 dicembre 1983.

#### Art. 7.

##### *Interventi pubblici*

1. La realizzazione degli interventi pubblici finanziati dall'Unione europea, dallo Stato, dalla Regione, dalle province, dai comuni o dagli enti strumentali statali o regionali può essere autorizzata dalla giunta regionale, anche in deroga a quanto previsto dalla presente legge, sulla base di appositi criteri determinati dalla giunta regionale in sede di definizione delle linee guida di cui al comma 7 dell'art. 2 e pubblicati sul BURAS.

#### Art. 8.

##### *Norme transitorie*

1. I Piani urbanistici comunali, approvati alla data di pubblicazione della deliberazione della giunta regionale del 10 agosto 2004, n. 33/1 (Provvedimenti cautelari e d'urgenza per la salvaguardia e la tutela del paesaggio e dell'ambiente della Sardegna), conservano la loro validità ed efficacia in termini attuativi e di esecutività, purché non successivamente modificati. È comunque consentita l'adozione delle varianti necessarie al ripristino delle originarie condizioni di conformità.

2. I comuni che, alla data di pubblicazione della deliberazione della giunta regionale n. 33/1 del 2004, hanno adottato il Piano urbanistico comunale ai sensi del comma 1 dell'art. 20 della legge regionale n. 45 del 1989 possono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, procedere alla sua definitiva approvazione, purché venga corredato dallo studio di compatibilità paesistico-ambientale di cui all'art. 5.

L'adozione degli strumenti attuativi, di cui all'art. 21 della legge regionale n. 45 del 1989 e riguardanti le zone «F», deve essere corredata dallo studio di compatibilità paesistico-ambientale di cui all'art. 5.

3. Fino all'approvazione del Piano Paesaggistico Regionale, nell'intero territorio regionale, è fatto divieto di realizzare impianti di produzione di energia da fonte eolica, salvo quelli precedentemente autorizzati, per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge i relativi lavori abbiano avuto inizio e realizzato una modificazione irreversibile dello stato dei luoghi. Per gli impianti precedentemente autorizzati in difetto di valutazione di impatto ambientale, la realizzazione o la prosecuzione dei lavori, ancorché avviati alla data di entrata in vigore della presente legge e che, comunque, non abbiano ancora realizzato una modificazione irreversibile dello stato dei luoghi, è subordinata alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui all'art. 31 della legge regionale n. 1 del 1999 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Se non diversamente previsto le disposizioni della presente legge si applicano negli ambiti territoriali di cui al comma 1 dell'art. 3.

#### Art. 9.

##### *Abrogazioni e sostituzioni*

1. Sono abrogati gli articoli 10, 12 e 13 della legge regionale n. 45 del 1989.

2. I riferimenti contenuti nella legge regionale n. 45 del 1989 ai piani territoriali paesistici sono sostituiti dal riferimento al Piano paesaggistico regionale.

#### Art. 10.

##### *Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Roma, 25 novembre 2004

SORU

04R0779

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

# GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

## CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (\*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)

### GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO
<b>Tipo A</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 219,04) (di cui spese di spedizione € 109,52)	- annuale € <b>400,00</b> - semestrale € <b>220,00</b>
<b>Tipo A1</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 108,57) (di cui spese di spedizione € 54,28)	- annuale € <b>285,00</b> - semestrale € <b>155,00</b>
<b>Tipo B</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 344,93) (di cui spese di spedizione € 172,46)	- annuale € <b>780,00</b> - semestrale € <b>412,00</b>
<b>Tipo F1</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 234,45) (di cui spese di spedizione € 117,22)	- annuale € <b>652,00</b> - semestrale € <b>342,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.

#### BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

#### CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

#### PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

#### GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo (di cui spese di spedizione € 120,00) € **320,00**  
 Abbonamento semestrale (di cui spese di spedizione € 60,00) € **185,00**  
 Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

#### RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**  
 Abbonamento annuo per regioni, province e comuni € **180,00**  
 Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

**N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.**

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

#### ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

\* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 5 0 2 0 5 \*

**€ 4,00**